BOLLETTINO UFFICIALE

n. 31
DEL 30 LUGLIO 2014

Anno LI n. 31

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_31_1_LRE_13 ERRATA CORRIGE

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi. (Pubblicata nel BUR n. 30 del 23 luglio 2014). Errata corrige.

Si rende noto che nel BUR n. 30 del 23 luglio 2014, nella legge regionale di cui all'oggetto, nel titolo, nel sommario a pag. 1 e a pag. 9, la data della legge, anziché <<…18 luglio 2013>>, deve correttamente leggersi <<…18 luglio 2014>>.

14_31_1_DPR_145_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2014, n. 0145/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;
VISTO l'articolo 3, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 con cui si è modificato il disposto di cui agli articoli 21 e 26 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 in materia di preposizione degli Assessori alle Direzioni prevedendo, in particolare, la possibilità che la preposizione medesima possa esser anche non unitaria;
VISTO il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";
VISTI i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del giorno 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del giorno 25 giugno 2012, n. 0133/Pres. e del giorno 5 settembre 2013, n. 0161/Pres. con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;
ATTESO che le ipotesi di modifica predisposte dai competenti uffici sono state oggetto di diramazione,

in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 4/2001 della Segreteria generale, con nota mail della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme del giorno 15 aprile 2014;
EFFETTUATO il confronto con le parti sindacali, in ordine alla suddetta ipotesi di modifica, il giorno 17 aprile 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 16 maggio 2014, n. 886 con la quale si è approvato, in via preliminare, il suddetto documento riportante "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";
ATTESO che, nella seduta del giorno 19 giugno 2014, la I Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto documento;
RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2014, n. 1253;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_145_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1
(Modifica all'articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) dopo le parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >> sono aggiunte le parole << , sentito il Direttore generale>>.

Art. 2
(Modifica all'articolo 11 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole << Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >> sono sostituite dalle parole << Direttore generale >>.

Art. 3
(Modifica all'articolo 13 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 del DPReg 0277/Pres./2004, dopo le parole << Giunta regionale >> sono aggiunte le parole << , sentito il Comitato di direzione >>.

Art. 4
(Modifiche all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 2 dell'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004:
a) dopo le parole << verso l'assessore >> è aggiunta la parola << competente >>;
b) dopo le parole << o l'assessore >> è aggiunta la parola << competente >>.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 23 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 dell'articolo 23 bis del DPReg 0277/Pres./2004:
a) Le parole << al Direttore generale e >> sono soppresse;
b) Le parole << , rispettivamente, dall'articolo 17 bis, comma 5 e >> sono soppresse;
c) Le parole << Segretario generale >> sono sostituite dalle parole << Direttore generale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, >>.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 dell'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004:
a) nel primo periodo la parola << sentito >> è sostituita dalle parole << sentiti il Direttore generale e >>;
b) nel secondo periodo la parola << sentito >> è sostituita dalle parole << sentiti il Direttore generale e >>.

Art. 7
(Introduzione degli articoli 36 bis e 36 ter del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 36 del DPReg 0277/Pres./2004 sono introdotti i seguenti:

<< Art. 36 bis
(Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione in materia di organizzazione e funzionamento dell'apparato regionale, di programmazione generale e gestione dell'attività amministrativa, svolge le seguenti attività:
a) può formulare osservazioni sul Piano strategico regionale;
b) analizza lo svolgimento della gestione;
c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
d) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
e) esamina temi e problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale e le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici e formulando proposte;
f) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
g) esamina ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

Art. 36 ter
(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto.
2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale che predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.
3. Possono partecipare alle sedute del Comitato, i dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.
4. Per ogni seduta è redatto un verbale che viene messo a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.>>.

Art. 8
(Modifica all'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004 dopo le parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >> sono aggiunte le parole << , sentito il Direttore generale>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_146_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2014, n. 0146/Pres.

LR 30/1987, art. 5: approvazione dello Schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera h), che attribuisce alla Regione, tra l'altro, l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
ATTESO che con proprio decreto 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
PRESO ATTO della necessità che i Comuni provvedano a coordinare le disposizioni dei regolamenti comunali alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di garantire l'uniformità di gestione del servizio sul territorio regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 577 di data 28 marzo 2014 con la quale è stato approvato in via preliminare lo "Schema di regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ed è stato disposto che lo stesso sia inviato al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere di competenza;
CONSIDERATO che durante la riunione della III Commissione del Consiglio delle Autonomie Locali di data 8 aprile 2014 l'Assessore regionale all'ambiente ed energia ha illustrato i contenuti del regolamento approvato in via preliminare evidenziando che tale documento vuole essere un riferimento per la regolamentazione dell'organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche alla luce della nuova pianificazione regionale;
CONSIDERATO che i consiglieri presenti, evidenziando che il documento approvato risultava essere molto complesso, hanno ritenuto opportuno far pervenire eventuali osservazioni dopo una accurata valutazione da parte dei competenti uffici;
PRESO ATTO che, a conclusione della riunione, è stato deciso di inviare il testo del regolamento a tutti i comuni e di fissare un tempo congruo per l'invio delle osservazioni al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale Ambiente ed Energia;
CONSIDERATO che, sulla base delle osservazioni pervenute, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale Ambiente ed Energia ha predisposto un documento riassuntivo nel quale sono state riportate le osservazioni e le relative modifiche apportate al testo originale;
VISTO l'estratto del processo verbale n.17/2014 della riunione n. 6 del Consiglio delle Autonomie Locali di data 12 maggio 2014;
CONSIDERATO che durante la riunione sono state illustrate e discusse le modifiche apportate al testo del regolamento approvato con la delibera n. 577/2014 sulla base delle osservazioni pervenute e riportate nell'Allegato 1 dell'estratto stesso;
CONSIDERATO che durante la discussione sono emerse ulteriori osservazioni e sono stati depositati nuovi documenti di modifica dei contenuti del testo del regolamento;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale all'ambiente ed energia si è dichiarata disponibile a recepire le osservazioni formulate durante la discussione mentre, con riguardo ai contributi scritti depositati in seduta, si è riservata un approfondimento per l'eventuale inserimento nel nuovo testo da sottoporre all'approvazione definitiva della giunta regionale;
PRESO ATTO che il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato all'unanimità il testo del regolamento contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 577 di data 28 marzo 2014 con le osservazioni riportate nell'Allegato 1 dell'estratto del processo verbale n.17/2014 e con gli impegni assunti dall'Assessore all'ambiente ed energia;
CONSIDERATO che il Servizio disciplina gestione e rifiuti della Direzione centrale ambiente ed energia nella predisposizione del testo definitivo del regolamento ha valutato anche le osservazioni presentate durante la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali di data 12 maggio 2014;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 30/1987 stabilisce che le norme tecniche e i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione

della Giunta regionale;
VISTO l'articolo 52, comma 1, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013 n. 1612, di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, in base al quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, tra l'altro, attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1273 di data 4 luglio 2014;

DECRETA

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 lo "Schema di regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", di cui al documento tecnico allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_146_2_ALL1

direzione centrale ambiente ed energia

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Premessa

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres, afferma la necessità di affrontare in modo organico il tema dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, omogeneizzando i regolamenti comunali per semplificare l'analisi dei dati e migliorare il controllo dei flussi dei rifiuti urbani.

Lo "Schema di regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" è stato predisposto per offrire alle Amministrazioni comunali della regione Friuli Venezia Giulia un documento di riferimento per la regolamentazione dell'organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il documento, redatto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna col supporto della Sezione regionale del Catasto rifiuti, è stato sottoposto all'attenzione del Servizio affari istituzionali delle autonomie locali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Lo schema proposto rappresenta per gli enti locali un'opportunità per regolamentare sul proprio territorio, così come previsto dalla norma nazionale, la gestione dei rifiuti e l'igiene urbana attraverso uno strumento aggiornato e in linea con la pianificazione regionale.

Lo schema stesso è diretto a costituire un riferimento per la regolamentazione dell'organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani nel periodo transitorio in essere, ovvero nelle more dell'individuazione, da parte della Regione, della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al fine di fornire agli enti locali uno strumento guida da utilizzare nell'immediato.

Precisamente, lo schema dà indicazioni in merito ai criteri quali-quantitativi da applicare per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nell'attesa dell'emanazione di un documento ministeriale, definisce le modalità relative allo svolgimento della raccolta differenziata e al corretto utilizzo dei contenitori e dei centri di raccolta, elenca i comportamenti da perseguire per garantire la pulizia del territorio e stabilisce specifici divieti e le relative sanzioni.

Le Amministrazioni comunali nel far proprio lo schema, tengono conto delle specifiche esigenze territoriali, adattando il testo del documento alle proprie necessità ed ai sistemi organizzativi e gestionali presenti.

INDICE

Titolo V Pulizia del territorio

Titolo VI Disposizioni finali

Allegati al regolamento

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito "regolamento", dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale.

Art. 2
(Finalità del regolamento)

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
   a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
   b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
   c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
   d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione;
   e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
   f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
   g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
   h) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3
(Definizioni e classificazione)

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
   – <u>rifiuti urbani domestici</u>: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
   – <u>rifiuti assimilati</u>: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento;
   – <u>altri rifiuti urbani</u>: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006;
   – <u>raccolta differenziata</u>: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
   - <u>frazione secca da raccolta monomateriale</u>: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;

- frazione secca da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- raccolte selettive: rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
- rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- rifiuto indifferenziato: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti;
- rifiuti spiaggiati: rifiuti che derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali;
- autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie;
- compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti: soggetto individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", preposto all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

– gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
– centro di raccolta: area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del centro di raccolta, che può essere comunale o intercomunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008. La gestione del centro di raccolta è oggetto di apposito regolamento comunale. Qualora il Comune dovesse usufruire di un centro di raccolta intercomunale farà proprio il regolamento di gestione con provvedimento dell'organo competente.

Art. 4
(Competenze del Comune)

1. Fino alla costituzione della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al Comune spetta l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Fino all'avvio delle attività del soggetto appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, individuato dalla struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, definita dalla Regione, compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
   - i rifiuti urbani;
   - i rifiuti assimilati;
   - spazzamento stradale.
3. Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
   - tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
   - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
   - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
   - salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il gestore del servizio, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
5. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune con le modalità di affidamento del servizio, anche obbligatorie, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dal decreto legislativo 152/2006.
6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.
7. Il Comune comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", le informazioni previste all'articolo 189, comma 3, decreto legislativo 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi messi a disposizione da ARPA FVG.
8. Il Comune collabora con ARPA FVG per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

Art. 5
(Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
   a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
   b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
   c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 6
(Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7
(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro:
   – meccanismi di incentivazione, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
   – meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come la pratica dell'autocompostaggio."

Art. 8
(Informazione, educazione e comunicazione)

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il gestore del servizio:
   a) sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
   b) attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
   c) informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;
   d) garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
   e) utilizza siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II
Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 9
(Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)[1]

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
   a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
   b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio
   c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
   d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
3. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, devono essere utilizzate stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
4. Il Comune promuove inoltre:
   a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
   b) l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni;
   c) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
   d) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 10
(Autocompostaggio)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'autocompostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'autocompostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'autocompostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc..
4. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando:
   – scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
   – ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
   – cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
   – residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
   – escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
   – cenere di legna in piccole quantità.

[1] A cura del Comune

5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti,ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
   - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
   - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. L'autocompostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Titolo III
Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 11
(Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto medesimo, disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai criteri quali quantitativi di cui all'articolo 12.
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non domestiche afferenti alle seguenti categorie:
   a) attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri;
   b) attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club;
   c) attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari;
   d) attività di ristorazione quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie;
   e) attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto;
   f) attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati;
   g) attività industriali.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo 12.

Art. 12
(Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti costituiti dai manufatti e dai materiali di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti", riportato nell'allegato A al regolamento, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo152/2006.
2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato B.

Art. 13
(Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo152/2006.
2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.
3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo152/2006.

Titolo IV
Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 14
(Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Le aree entro le quali è garantito il servizio di raccolta, la collocazione degli specifici contenitori, la localizzazione delle aree attrezzate e dei centri di raccolta sono evidenziate nell'allegato C del regolamento.
4. Le eventuali variazioni delle aree di cui al comma 3, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, devono essere adottate con apposito atto dell'Amministrazione comunale.
5. Ricadono nell'area di espletamento del servizio di raccolta gli edifici posti entro la distanza di ....[2] m dai perimetri delle aree di cui all'allegato C.
6. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree di cui all'allegato C di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.

Art. 15
(Metodi di raccolta)

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità:
   a) con contenitori stradali, posizionati singolarmente o raggruppati su aree pubbliche all'interno dei quali possono essere depositati i rifiuti indifferenziati o altre specifiche frazioni di rifiuti differenziati come carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro, metalli e frazione organica umida.
   b) porta a porta, per il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni per mezzo di contenitori rigidi o sacchi;
   c) presso particolari utenze, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive;
   d) a chiamata, per specifiche esigenze quali il ritiro dei rifiuti ingombranti;
   e) presso centri di raccolta, dotati di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti;
   f) cestini stradali, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino, sono svuotati dagli operatori con frequenza ___________[3].
   g) altro[4].

Art. 16
(Particolari metodi di raccolta)

1. In occasione di eventi e manifestazioni il Comune istituisce specifiche forme di raccolta.
2. Presso le aree di mercato settimanale, nella giornata di _______[5],è garantita la raccolta dei rifiuti indifferenziati in idonei contenitori appositamente collocati, degli imballaggi di carta, plastica, legno non trattato e della frazione organica umida in idonei punti di raccolta.
3. Il Comune organizza raccolte effettuate a mezzo di cassoni mobili presidiati, nella giornata di _______, nel seguente orario ________[6].
4. Il Comune organizza _______[7].

---

[2] *Valore minimo da indicare 500 m*
[3] *A cura del comune*
[4] *Specificare a cura del comune se sono state istituite convenzioni per particolari tipologie di rifiuti con consorzi o altri sistemi come l'ecomobile, ecc.*
[5] *A cura del comune*
[6] *A cura del comune*

Art. 17
(Conferimento dei rifiuti indifferenziati)

1. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi al fine di evitare la dispersione del contenuto o attraverso il sistema di raccolta porta a porta.
2. La cadenza della raccolta dei rifiuti indifferenziati è programmata in base alle necessità dell'utenza con cadenza _____________[8].

Art. 18
(Conferimento dei rifiuti assimilati)

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 19
(Raccolta differenziata)

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
5. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

Art. 20
(Imballaggi)

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La

---

[7] *Specificare a cura del comune eventuali ulteriori forme di raccolta.*
[8] *A cura del comune*

restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 21
(Modalità di conferimento della raccolta differenziata)

1. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti[9]:
carta e cartone: appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta __________;
b) raccolta porta a porta con sacchetti/contenitori distribuiti dal gestore di colore _______, cadenza di raccolta __________;
c) centro di raccolta ubicato in via/piazza________;
d) raccolta presso specifiche utenze:
   – aziende, effettuata con idonei contenitori, cadenza di raccolta __________;
   – attività commerciali, effettuata tramite deposito a terra nelle aree individuate nell'allegato C, cadenza di raccolta ___________.

imballaggi in plastica: appartengono a questa categoria rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc.. Non rientrano in questa tipologia, giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, ecc..
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _________;
b) raccolta porta a porta con sacchetti di colore __________, cadenza di raccolta __________;
c) centro di raccolta ubicato in via/piazza________;
d) raccolta presso specifiche utenze, quali attività commerciali: effettuata attraverso il conferimento di cassette in plastica con appositi contenitori, cadenza di raccolta _______________;

vetro: appartengono a questa tipologia rifiuti di imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _________;
b) raccolta porta a porta con sacchetti di colore _______, cadenza di raccolta __________;
c) centro di raccolta ubicato in via/piazza________;
d) raccolta presso specifiche utenze, quali attività commerciali, effettuata attraverso il conferimento del vetro in specifici contenitori, cadenza di raccolta __________;

imballaggi metallici: appartengono a questa tipologia di rifiuti gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc..
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _______;
b) raccolta porta a porta con sacchetti di colore _________, cadenza di raccolta __________;
c) centro di raccolta ubicato in via/piazza__________;

[9] *A cura del comune sentito il gestore*

frazione multimateriale: costituita dalla raccolta congiunta di ___________, _________ e ___________.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _______;
raccolta porta a porta con sacchetti di colore _________, cadenza di raccolta __________;
centro di raccolta ubicato in via/piazza__________;

frazione organica umida: appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _________;
b) raccolta porta a porta con sacchetti di colore _______, cadenza di raccolta ______________;

frazione verde: appartengono a questa tipologia da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _________;
b) centro di raccolta ubicato in via/piazza__________;
c) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio, se collocato a livello stradale entro le ore ___ del giorno prestabilito, previo appuntamento telefonico con il gestore;

oli e grassi vegetali: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da oli di frittura, olii da cucina in genere.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) raccolta porta a porta con sacchetti di colore _______ con cadenza di raccolta __________;
b) centro di raccolta ubicato in via/piazza ________;

ingombranti: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio, se collocato a livello stradale entro le ore ___ del giorno prestabilito, previo appuntamento telefonico con il gestore;
b) centro di raccolta ubicato in via/piazza ________;

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee): sono costituiti da apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc.. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i raee possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i raee possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale.
Il ritiro dei raee non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.
Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
a) presso i rivenditori;
b) centro di raccolta ubicato in via/piazza ________
c) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio, se collocato a livello stradale entro le ore ___ del giorno prestabilito, previo appuntamento telefonico con il gestore;

metallo: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da materiali metallici quali pentole, grucce ed attaccapanni in ferro, ecc..
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________.

legno: appartengono a questa tipologia i materiali costituiti principalmente da legno come parti di mobili o bancali utilizzati per la consegna delle merci e il loro movimento negli scaffali, .
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________.

plastiche rigide: appartengono a questa tipologia i materiali che non rientrano nella tipologia degli imballaggi in plastica, quali giocattoli, sedie e tavoli da giardino, grucce appendiabiti, bacinelle in plastica, ecc.
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________.

rifiuti tessili e indumenti usati: appartengono a questa tipologia abiti, stoffe, stracci, ecc..
Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali di colore _________.
La gestione della raccolta degli abiti usati è affidata alla Caritas o ad altri operatori del settore che sono obbligati a comunicare annualmente i dati relativi alle raccolte all'amministrazione comunale.

inerti: appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione e sono costituiti da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento, materiali misti, ecc..
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________.

pneumatici fuori uso: appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________.

raccolte selettive: appartengono a questa tipologia i rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose quali pile, accumulatori al piombo, batterie delle auto, benzine, candeggina, collanti, diluenti per vernici, disinfettanti, fertilizzanti, termometri, prodotti per la casa come colle, cera per pavimenti, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori, prodotti per il giardinaggio come antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi, bianchetti e trieline, prodotti per lo sviluppo fotografico, lucidanti, disinfestanti, oli minerali quali l'olio motore e filtri olio, acido cloridrico, solforico, muriatico, candeggina, vernici, liscive,insetticidi, alcool e ammoniaca, farmaci e parafarmaci, siringhe con ago protetto, disinfettanti, pile a bottone per calcolatrici e orologi, prodotti per il fai da te come isolanti, solventi, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia, bombolette spray con gas infiammabile o con CFC, colori, lacche, solventi, prodotti per la pulizia domestica, cosmetici, concimi chimici, cartucce esauste di toner, anticrittogamici, ecc..
Tali rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale ubicato in via/piazza ________, eccetto:
- farmaci e parafarmaci: appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o meno, devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore ________, posizionati presso ________, cadenza di raccolta ________;
- pile e accumulatori: sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
  a) contenitori stradali di colore ___________, cadenza di raccolta _________;
  b) presso i rivenditori convenzionati con il gestore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori.
     Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE",

presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

2. Il Comune, in accordo con il gestore, al fine di garantire la protezione ambientale, istituisce altresì la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
   pannolini: appartengono a questa tipologia pannolini pediatrici e i pannoloni.
   Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore___________, cadenza della raccolta ______;
   termometri a mercurio: appartengono a questa tipologia i termometri per uso sanitario e domestico.
   Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:
   a) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio, se collocato a livello stradale entro le ore ___ del giorno prestabilito, previo appuntamento telefonico con il gestore;
   b) contenitori di colore ________, posizionati presso ________, cadenza di raccolta _______;

Art. 22

(Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” e dal “Regolamento comunale di Polizia mortuaria”.
2. I principali rifiuti prodotti all’interno del cimitero, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:
   a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
   b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 23
(Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane)

1. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono gestiti a cura del gestore del servizio.
2. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane, costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, ovvero residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici e carta, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché privi di sostanze pericolose, ai sensi degli allegati A e B al regolamento.

Art. 24
(Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Nel centro di raccolta è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche e non domestiche e dai altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio.
3. L'accesso al centro di raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta sono elencate nel regolamento di gestione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
5. Il centro di raccolta è situato in via/piazza _________[10].
6. Il centro di raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
7. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'Amministrazione comunale che si attiverà tramite il gestore del servizio.

Art. 25
(Collocazione dei contenitori)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore.
2. La collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza non superiore a __________[11] m dall'accesso sulla via pubblica dalle utenze servite ed è indicata nell'allegato C al regolamento.
3. I contenitori sono collocati in apposite aree realizzate garantendo il rispetto della funzionalità del servizio e la tutela delle norme di sicurezze ed igiene. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche che impediscano la fruizione del servizio da parte dei disabili.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

[10] A cura del Comune
[11] A cura del Comune

5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare i migliori livelli di igiene.
6. Qualora necessario sono installate adeguate protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
   - entro una distanza di 5 m da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
   - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
   - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei disabili e delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
   - distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, della benzina, del metano o di altri materiali infiammabili;
   - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, la collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza superiore a 5 m rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali, salvo diverse disposizioni del regolamento.
11. Nella collazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.
12. Nell'ambito della riqualificazione e della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, devono essere previste le aree di cui al comma 3 sulla base degli standard definiti dal Comune, tenuto conto delle proposte del soggetto gestore, dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della tipologia di rifiuti da raccogliere.

Art. 26
(Utilizzo dei contenitori)

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.
2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Oggetti taglienti o acuminati, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta, devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
4. E' vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.
5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.

7. É vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

Art. 27
(Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

Art. 28
(Modalità di pesatura dei rifiuti)

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006.
2. Il gestore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e il gestore del servizio possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

Titolo V
Pulizia del territorio

Art. 29
(Servizi di pulizia)

1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati effettuati dall’Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, sono compresi i seguenti servizi[12]:
   a) spazzamento e lavaggio stradale;
   b) pulizia e lavaggio dei portici, delle gallerie, dei vicoli e delle scalinate di pubblico transito;
   c) pulizia periodica esterna delle fontane, delle fontanelle, dei monumenti pubblici;
   d) svuotamento e pulizia dei cestini stradali;
   e) pulizia delle caditoie;
   f) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportato di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
   g) manutenzione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, aiuole;
   h) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
   i) defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
   j) pulizia su chiamata della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
   k) altri servizi possono essere affidati dal gestore con atto del sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Art. 30
(Servizio di spazzamento delle strade)

1. Il servizio di spazzamento è effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio, così come indicato dall’apposita segnaletica.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l’intasamento.

Art. 31
(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 5 e cooperando con l’Amministrazione comunale e il gestore del servizio.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l’accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l’igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l’esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

---

[12] A cura del Comune

Art. 32
(Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 33
(Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

Art. 34
(Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 35
(Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di _______ giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore;
3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 36
(Rifiuti abbandonati)

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:
   - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
   - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
   - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei

rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 37
(Siringhe abbandonate)

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private". In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Art. 38
(Sgombero della neve)

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, negli incroci, negli attraversamenti pedonali e nelle zone di accesso ai luoghi di pubblico interesse quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
2. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e miscele crioidrauliche atti ad evitare il formarsi di ghiaccio.
3. In caso di persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

Art. 39
(Asporto deiezioni animali)

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.
2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

Art. 40
(Attività di carico e scarico di merci e materiali)

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 41
(Divieti)

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
   - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti,
   - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
   - conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
   - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
   - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
   - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
   - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
   - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

Art. 42
(Accertamenti e controlli)

1. A sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 267/2000, dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" e dell'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 le Province sono preposte alle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 43
(Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato D al regolamento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 44
(Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 45
(Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.
2. E'abrogato il regolamento approvato con [13].

[13] A cura del Comune deve essere inserita la previsione dell'abrogazione del regolamento previgente, del cui atto di approvazione vanno indicati gli estremi, al pari di ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nella materia disciplinata dal regolamento.

Allegato A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative sotto elencate:

DESCRIZIONE
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).

Allegato B[14]

Classificazione e limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche quantitative sotto elencate:

CER	Descrizione	Limiti quantitativi annui
020104	rifiuti plastici diversi dagli imballaggi	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 (di tessili)	
040221 e 040222	rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 080409	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	
150101	imballaggi di carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno (escluso pallet)	
150104	imballaggi in metallo	
150105	imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	
150106 e 080318	imballaggi in materiali misti e toner esauriti	
150107	imballaggi in vetro	
150109	imballaggi in materia tessile	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	
200101	carta e cartone	
200102	vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	
200110	abbigliamento	
200111	prodotti tessili	
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 200127	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200139	plastica	
200140	metallo	
200201	rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature, umido – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	
200301	rifiuti urbani non differenziati	
200302	rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	
200307	rifiuti ingombranti	

[14] CER e quantitativi vanno stabiliti a Cura del Comune.

Allegato C[15]

Aree di espletamento del servizio di raccolta rifiuti urbani

[15] Eventuale cartografia a cura del Comune

Allegato D[16]

Sanzioni per violazioni al regolamento

Violazione	Casistica	Sanzione (euro)	
		minima	massima
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	25	250
	Rifiuti speciali assimilati	50	400
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3.000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		25	150
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		100	600
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		25	300
Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		100	400
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		100	400
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		25	100
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500

[16] Violazioni e sanzioni vanno stabilite a cura del Comune.

14_31_1_DPR_147_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2014, n. 0147/Pres.

LR 15/1981, art. 4: Commissione regionale impianti a fune e piste, sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), ed in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione della Commissione regionale impianti a fune e piste e ne stabilisce la composizione;
VISTO il proprio decreto 18 ottobre 2013 n. 0198/Pres. che ha ricostituito la Commissione regionale impianti a fune e piste, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;
PRESO ATTO che l'ing. Luciano Agapito, allora direttore del Servizio pianificazione territoriale, nominato componente della Commissione con il decreto suindicato, successivamente alla propria nomina è stato assegnato ad altra Direzione;
VISTA la nota prot. n. 12151/P di data 10 aprile 2014 con la quale il Servizio mobilità ha chiesto alla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università di designare un nuovo componente in sostituzione dell'ing. Luciano Agapito;
ATTESA la designazione da parte del competente Servizio della pianificazione territoriale dell'ing. Germano Curci quale membro della Commissione regionale impianti a fune e piste ai sensi dell'articolo 4, comma 2, punto 3 della LR. 15/1981, in sostituzione dell'ing. Luciano Agapito;
PRESO ATTO che il geom. Roberto Feritoia della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, nominato componente della Commissione con il decreto suindicato, ha cessato il servizio per quiescenza;
VISTA la nota prot. n. 12252/P di data 11 aprile 2014 con la quale il Servizio mobilità ha chiesto alla Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali di designare un nuovo componente in sostituzione del geom. Roberto Feritoia;
VISTA la nota prot. n. 13926/A di data. 30 aprile 2014 con la quale la Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha designato il dott. Alessandro Vidonis del Servizio promozione, internazionale e sviluppo sistema turistico regionale in sostituzione del geom. Roberto Feritoia;
VISTA le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle disposizioni di divieto di nomina o designazione nei Consigli di Amministrazione della Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 10, comma 6;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale. 04 luglio 2014, n. 1261;
VISTO l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. L'ing. Germano Curci è nominato componente della Commissione regionale impianti a fune e piste, in sostituzione del l'ing. Luciano Agapito.
2. Il dott. Alessandro Vidonis è nominato componente della Commissione regionale impianti a fune e piste, in sostituzione del geom. Roberto Feritoia.
3. Rimangono ferme ed immutate tutte le previsioni contenute nel proprio decreto 18 ottobre 2013, n. 0198/Pres..
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_149_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;

VISTO, inoltre, l'articolo 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;

VISTO il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4";

VISTA la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, recante "Azioni a sostegno delle attività produttive" ed in particolare l'articolo 11 che prevede l'ammissibilità, nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo di cui al menzionato articolo 15 della legge regionale 4/2013, dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenuti ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13 della legge regionale 4/2013;

RITENUTO pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale 4/2014, il regolamento emanato con il proprio decreto 042/Pres./2014 al fine di dare attuazione alle disposizioni che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;

RITENUTO, altresì, di modificare il citato regolamento al fine di renderlo compatibile con la vigente disciplina in materia di aiuti di stato ed in particolare con il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1306;

DECRETA

1. E' emanato, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_149_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42

art. 1 modifica all'articolo 2 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è apportata la seguente modifica:
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: <<comunitario>> è sostituita dalle seguenti: <<dell'Unione europea>>;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

3 quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis.>>.

c) al comma 4 dopo le parole: <<all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti <<ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013>> e dopo le parole: <<a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<o del regolamento (UE) n. 1408/2013>>.

art. 3 modifica all'articolo 6 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;>>

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all'articolo 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera

b) del comma 4 bis dell’articolo 8.>>.
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le spese di cui all’articolo 8, commi 4 bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.>>.

art. 6 modifiche all’articolo 11 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 9 è sostituita dalla seguente: <<f) i termini per la concessione dell’incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l’erogazione dell’incentivo;>>;
b) alla lettera d) del comma 12 le parole: <<aggregazioni in rete, delle quali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un progetto di aggregazione in rete, del quale>>.

art. 7 modifica all’articolo 12 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole <<sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA>> sono soppresse.

art. 8 modifica all’articolo 13 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 dopo le parole: <<dell’articolo 11, comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3>>.

art. 9 modifica all’articolo 14 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:
<<4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all’articolo 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 3, relativo all’utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all’archiviazione d’ufficio>>.

art. 10 modifica all’articolo 19 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 la parola: <<conclusione>> è sostituita dalle seguenti: <<presentazione della rendicontazione>>.

art. 11 modifica all’articolo 21 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:
<<7 bis. Le spese di cui all’articolo 8, comma 4 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.>>.

art. 12 sostituzione dell’allegato A al DPReg 42/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 13 aggiunta dell'allegato A bis) al DPReg 42/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è aggiunto l'allegato A bis di cui all'allegato B al presente regolamento.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 12)

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 42/2014

<<Allegato A
Riferito all'articolo 6, comma 3, lettera a)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.>>

Allegato B
(riferito all'articolo 13)
Aggiunta dell'allegato A bis al DPReg 42/2014

<<Allegato A bis)
(riferito agli articoli 6, comma 3, lettera a), e 3, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:
a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_150_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0150/Pres.

DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330: nomina Presidente della Commissione medica locale di Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 119 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della Strada", recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni mediche locali la competenza ad effettuare gli accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle Commissioni mediche locali e nomina dei relativi Presidenti;
VISTO l'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", come modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, relativo alla costituzione e al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto precedente;
RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 330, che prevede che il presidente della commissione medica locale venga nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi dell'Azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medico-legale;
VISTA la delibera n. 197 di data 10 giugno 2014 con cui il Direttore Generale f.f. dell'Azienda peri Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha designato il dott. Roberto Campanella, responsabile della SOS di Medicina Legale presso la medesima Azienda, a presiedere tale organo medico collegiale in sostituzione del dott. Lucio Bomben;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Presidente della Commissione Medica Locale istituita presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", in conformità al disposto normativo e sulla scorta della designazione effettuata dalla competente Azienda sanitaria;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. E' nominato Presidente della Commissione medica locale di Pordenone il dott. Roberto Campanella, responsabile della SOS di Medicina Legale presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale in sostituzione del dott. Lucio Bomben.
2. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa al Bilancio regionale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_151_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0151/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività

delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;
CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9 e secondo la disciplina del capo II;
VISTO inoltre l'articolo 10 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati contenuti, modalità e termini per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento ed al rilancio della competitività delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi;
VISTO il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4";
VISTA la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, recante "Azioni a sostegno delle attività produttive" ed in particolare l'articolo 10 che prevede l'ammissibilità, nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo di cui al menzionato articolo 10 della legge regionale 4/2013, dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenuti ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2013;
RITENUTO pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale 4/2014, il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres. al fine di dare attuazione alle disposizioni che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;
RITENUTO altresì di modificare il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres. al fine di renderlo compatibile con la vigente disciplina in materia di aiuti di stato ed in particolare con il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al regolamento di esenzione (UE) C (2014) 3292/3 e con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1304;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2608/2014 del 16 luglio 2014, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1304;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43", nell testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_151_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPReg 43/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 43/2014) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.>>.

art. 2 modifica all'articolo 3 del DPReg 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In deroga al comma 1, gli incentivi a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono cumulabili con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa. >>.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del DPReg 43/2014

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole: <<A e B>> sono sostituite dalle seguenti: <<A, B e B bis>>;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 4 modifiche all’articolo 7 del DPReg 43/2014

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del punto 1.1 del numero 1 della lettera a) del comma 2 dopo la parola <<vendita>> sono inserite le seguenti: <<di beni e di fornitura di servizi>>.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1:

a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.>>.

art. 5 modifiche all’articolo 8 del DPReg 43/2014

1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis Gli incentivi a copertura delle spese di cui all’articolo 7, commi 2 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

4 ter. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4 quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività

diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B bis.>>.

c) al comma 5 dopo le parole: <<all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013>> e dopo le parole: <<a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<o del regolamento (UE) n. 1408/2013>>.

d) al comma 6 le parole: <<(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'articolo 26 di detto regolamento comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento>>.

e) al comma 7 le parole: <<(CE) 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti:<< (UE) n. 651/2014 >> e la parola: <<comunitario>> è sostituita dalle parole: <<dell'Unione europea>>.

art. 6 modifica all'articolo 9 del DPReg 43/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le spese di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.>>.

art. 7 modifica all'articolo 10 del DPReg 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<< 1 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a:

a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7;

b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7.>>

art. 8 modifica all'articolo 12 del DPReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: <<sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA>> sono soppresse.

art. 9 modifiche all'articolo 14 del DPReg 43/2014

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<presentazione della domanda,>> sono aggiunte le seguenti: <<riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,>>.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con

deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio>>.

art. 10 modifica all'articolo 20 del DPReg 43/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<<7 bis. Le spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.>>.

art. 11 modifica all'articolo 30 del DPReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: <<44, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<58, paragrafo 4, e dell'articolo 59 del regolamento (UE) 651/2014 >>.

art. 12 sostituzione dell'allegato A al DPReg 43/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 13 sostituzione dell'allegato B al DPReg 43/2014

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 14 aggiunta dell'allegato B bis) al DPReg 43/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto l'allegato B bis di cui all'allegato C al presente regolamento.

art. 15 sostituzione dell'allegato C al DPReg 43/2014

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 12)

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 43/2014

<<Allegato A)
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 3)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
   i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
   ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.>>.

Allegato B
(riferito all'articolo 13)

Sostituzione dell'allegato B al DPReg 43/2014

<<ALLEGATO B
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 6 e 7)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri,vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Allegato C
(riferito all'articolo 14)

Aggiunta dell'allegato B bis al DPReg 43/2014

<<Allegato B bis)
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:
a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.

Allegato D
(riferito all'articolo 15)

Sostituzione dell'allegato C al DPReg 43/2014

<<ALLEGATO C
(riferito all'art. 13, comma 1)
Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio/range
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	0-10
b	Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇨ superiore al 48%: 0 punti ⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti
c	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	0-10
d	Impresa femminile e/o giovanile	0 oppure 3
d bis	Iniziativa di introduzione della certificazione di qualità riferiti a sistemi di gestione ambientali	0 oppure 2
e	Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto	0 – 10
f	Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva	0 – 15
g	Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell'impresa	0 – 15
h	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)	⇨ 2 iniziative: 1 punto ⇨ 3 iniziative: 2 punti ⇨ 4 iniziative: 3 punti ⇨ 5 iniziative: 4 punti

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_152_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0152/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTO, in particolare, l'articolo 95 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 126 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), il quale dispone che con regolamento, denominato regolamento forestale, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della legge regionale in parola;
VISTO il "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;
RITENUTO di modificare in particolare gli articoli 39, 41, 42 e 43 del proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. per dettagliare, in particolare, la disciplina di rilascio del certificato di idoneità forestale e del patentino forestale alle imprese aventi sede legale fuori regione o all'estero e per prevedere all'articolo 41, comma 3, del regolamento stesso l'obbligo di frequentazione ai corsi di aggiornamento da parte degli operatori forestali ogni tre anni, anziché ogni anno, in quanto più pertinente alle reali necessità di partecipazione agli stessi;
RITENUTO di sostituire l'articolo 42 del regolamento forestale per adeguare la classificazione dei parametri dimensionali della viabilità forestale ai nuovi criteri individuati all'articolo 35 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 109 della legge regionale 11/2014;
RITENUTO di modificare il comma 3 dell'articolo 43 del regolamento forestale, prevedendo che le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco siano emanate con decreto del Direttore del Servizio competente, anziché approvate con decreto del Direttore centrale, nonché di abrogare il comma 4 del medesimo articolo, in quanto superato, stante il fatto che con i nuovi sistemi di meccanizzazione dette linee di esbosco non si utilizzano più;
RITENUTO di modificare gli articoli 49 e 50 del regolamento forestale, con interventi puntuali di adeguamento attraverso norme di rinvio alla nuova disciplina della viabilità forestale di cui all'articolo 42 del regolamento stesso;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, dell'11 luglio 2014 n. 1325;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_31_1_DPR_152_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

articolo 1 modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero il certificato di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.>>.

articolo 2 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<La Direzione centrale rilascia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Lo IAF rilascia, previa domanda,>>;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Agli operatori forestali professionali residenti in altre regioni italiane o all'estero, dipendenti o titolari di imprese forestali, il patentino di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.>>;
c)al comma 3 le parole: <<all'anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro tre anni dalla data del suo rilascio>>.

articolo 3 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in:
a) viabilità forestale principale e secondaria;
b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri preclusi al transito motorizzato;
c) vie aeree di esbosco.
2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati ed è costituita da:
a) strade forestali principali di larghezza anche superiore a 4 metri;
b) piazzali per la raccolta e la qualificazione del legname.
3. La viabilità forestale secondaria è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali ed è costituita da:
a) strade secondarie e piste forestali, di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
b) varchi nel soprassuolo di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
c) piazzali a fondo naturale di deposito temporaneo del legname.
4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in:
a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni.>>.

articolo 4 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<approvate con decreto del Direttore centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<emanate con decreto del direttore del Servizio>>;
b) il comma 4 è abrogato.

articolo 5 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: << piste principali>> sono sostituite dalle seguenti: <<piste forestali>>;
b) alla lettera c) le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c)>>.

articolo 6 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: << comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2 e 3, lettera a)>>;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b);>>;
c) alla lettera c) le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c)>>.

articolo 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_31_1_DAS_FIN PATR_1655_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 16 luglio 2014, n. 1655

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_31_1_DAS_FIN PATR_1655_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	140624	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	1043

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	335	1903	0	1	1043	1017	87700981	0

Nome: CLUB ALPINO ITALIANO - DELEGAZIONE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Residuo Perento	
	16.601,80
Totale Decreti	**16.601,80**
Totale Capitolo	**16.601,80**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2951

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	335	2565	0	1	2951	1017	87700981	0

Nome: RAF - FUNZIONARIO DELEGATO DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGA

Residuo Perento	
	12.000,00
Totale Decreti	**12.000,00**
Totale Capitolo	**12.000,00**
Totale Atto	**28.601,80**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
5.1.2.1090 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE D'INVESTIMENTO	1043 (R1)	16.601,80
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2951 (R1)	12.000,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-28.601,80	0,00

14_31_1_DAS_FIN PATR_1656_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 16 luglio 2014, n. 1656

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi vincolati - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_31_1_DAS_FIN PATR_1656_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	140703	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	865

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	347	351	0	1	865	99108467	99108395	361

Nome: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Residuo Perento	
	103.291,38
Totale Decreti	**103.291,38**
Totale Capitolo	**103.291,38**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	867

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	347	89	0	1	867	99109282	99108686	1361

Nome: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Residuo Perento	
	222.348,72
Totale Decreti	**222.348,72**
Totale Capitolo	**222.348,72**
Totale Atto	**325.640,10**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	865 SPESE PER INTRVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IDROGRAFICO NAZIONALE DEL FIUME ISONZO (L. 183/89) ART. 31, COMMA 1, L. 18.5.1989 N. 183; ART. 9, L. 7.8.1990 N. 253 - AUT. FIN.: DAFP 3.7.2014 N. 140703	103.291,38
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	867 SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE E DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE OPERA TRASVERSALE SUL TORRENTE TORRE ART. 2, COMMA 321, L. 24.12.2007 N. 244 - AUT. FIN.: DGRP 8.1.2009 N. 1; DAFP 3.7.2014 N. 140703 (VV)	222.348,72

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-325.640,10	0,00

14_31_1_DDC_AMB ENER 1403_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 18 luglio 2014, n. EN/PUBIL/1403

POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" - Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" Linea d'intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni", "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 479. Approvazione della graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno fondi.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, di seguito solo "POR", approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013 ;
VISTA la deliberazione giuntale n.2442 dd. 20.12.2013 di presa d'atto della suddetta Decisione di modifica del POR;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n.185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) e d) del citato Regolamento di attuazione del POR, "con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie (ora alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie)", la Giunta regionale "approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attività" e"i bandi e gli inviti con le relative risorse";
RICHIAMATO l'art.11 del succitato Regolamento che detta le modalità attraverso le quali si provvede alla gestione ordinaria del Programma e, in particolare il comma 1, che prevede si consideri atto di impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 il decreto del Direttore Centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma;
RICHIAMATA la linea di intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni" nell'ambi-

to dell'attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" dell'Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo", di competenza del Servizio Energia della Direzione centrale Ambiente ed energia;
VISTA la dotazione finanziaria complessiva ascritta alla Attività 5.1.a di competenza della Direzione centrale Ambiente ed energia che, in base al piano finanziario analitico del Programma, come aggiornato da ultimo con DGR n.1165, dd.20.6.2014, risulta pari a euro 873.387,00 (FESR euro 279.484,00, Stato euro 353.722,00, Regione euro 39.302,00, altri pubblici euro 200.879,00);
VISTA la deliberazione giuntale n.479 dd.14.03.2014 di approvazione sia della scheda relativa all'Attività 5.1.a.2, "Promozione ed efficienza energetica per i Comuni" (Allegato 1 alla deliberazione), che rappresenta il quadro programmatico rispetto al quale dovranno essere attuate le operazioni, sia del "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" (Allegato 2 alla deliberazione), di seguito solo "bando", che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal POR a valere sulla medesima Attività 5.1.a.2;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n.479 sono state attivate tramite il bando risorse finanziarie complessive pari ad euro 672.508,00 (di cui euro 279.484,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione europea, euro 353.722,00 la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 39.302,00 la quota di cofinanziamento regionale);
VISTO l'art. 29 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive) e successive modifiche e integrazioni che, al fine di garantire il totale impiego dei fondi strutturali FESR del Programma in coerenza con i suoi obiettivi di spesa, autorizza l'assegnazione di 25 Meuro al Fondo POR FESR 2007-2013, ad integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità, per operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento finanziario dei suoi Assi prioritari, prevedendo che si provveda al riparto di dette risorse, tra gli Assi prioritari, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria;
VISTA la DGR n. 1165, dd. 20.06.2014 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse regionali (PAR) rese disponibili al POR con la sopra citata legge regionale, in particolare incrementando la disponibilità di risorse della Direzione centrale Ambiente ed energia per adeguare la dotazione finanziaria del bando con un fabbisogno aggiuntivo di 9,7 Meuro al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande di contribuzione pervenute a valere sul bando e valutate ammissibili;
VISTA la DGR n.1204, dd.26.06.2014 con la quale la suddetta dotazione di bando, pari a euro 672.508,00, è stata incrementata a complessivi euro 10.372.508,00, di cui euro 9.700.000,00 di risorse regionali assegnate alla Direzione centrale Ambiente ed energia con la predetta DGR n.1165/2014;
VISTO l'art.24, comma 1 del bando ai sensi del quale: "In conformità a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento per l'attuazione del POR (Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e s.m.i.), con decreto del Direttore Centrale della Direzione ambiente ed energia:
a) viene approvato l'esito dell'attività istruttoria relativa alle istanze presentate, con l'indicazione del costo del progetto indicato in domanda, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e del relativo contributo spettante al soggetto beneficiario;
b) vengono impegnate le risorse a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013;
c) viene aggiornato l'ammontare delle risorse residue rese disponibili sul bando per il finanziamento delle ulteriori domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse";
PRESO ATTO che le risorse complessivamente attivate sulla procedura di attivazione "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" ammontano a complessivi euro 10.372.508,00;
VISTA la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso, redatta in conformità all'art.23 del bando e come risultante dall'attività istruttoria finalizzata a valutare il rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art.11 del bando ed in generale la coerenza dei progetti presentati con le regole del POR e ad applicare i punteggi attribuiti ad ogni intervento in conformità a quanto previsto dal bando;
PRESO ATTO dei provvedimenti di rigetto trasmessi ai Comuni i cui progetti non sono stati ammessi a finanziamento dopo la fase istruttoria;
VISTO l'elenco dei progetti non ammissibili, allegato B al presente atto e parte integrante dello stesso;
RITENUTO di approvare la graduatoria recante i progetti risultati ammissibili a finanziamento dopo la fase istruttoria, di cui all'allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso, per una spesa complessiva ammissibile di euro 13.447.857,20 ed un contributo complessivo corrispondente di euro 10.340.780,91;
PRESO ATTO che i progetti collocati alle posizioni n.1, n.2, n.3, n.5, n.6, n.7, n.9, n.10 e n.11 della graduatoria di cui sopra, vengono finanziati interamente, per un importo complessivo di contribuzione pari a euro 662.200,00, con risorse POR assegnate al bando con sopra citata DGR n.479/2014;
PRESO ATTO altresì che i progetti collocati alle posizioni n.4, n.8 e dalla n.12 alla n.99 della graduatoria medesima vengono finanziati interamente, per un importo complessivo di contribuzione pari a euro

9.678.580,91, con risorse PAR assegnate alla Direzione centrale ambiente ed energia con sopra citata DGR n.1165/2014;
RITENUTO pertanto di impegnare sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 l'importo complessivo di risorse POR pari a euro 662.200,00 e l'importo complessivo di risorse PAR, pari a euro 9.678.580,91, per un ammontare totale pari a euro 10.340.780,91;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
VISTA l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali, allegato A alla deliberazione giuntale 24 settembre 2010, n.1860 e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, allegato A al presente decreto e sua parte integrante, pervenuti a valere sul "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" nell'ambito della Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" Linea d'intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni" del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, per un importo complessivo di spesa ammissibile pari a euro 13.447.857,20;
2. di ammettere a finanziamento totale tutti i progetti collocati alle posizioni n.1, n.2, n.3, n.5, n.6, n.7, n.9, n.10 e n.11 della graduatoria di cui al punto 1 per un importo complessivo di contribuzione pari a euro 662.200,00 a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013, a fronte di una spesa totale pari a euro 860.000,00;
3. di ammettere a finanziamento totale tutti i progetti collocati alle posizioni n.4, n.8 e dalla n.12 alla n.99 della graduatoria di cui al punto 1 per un importo complessivo di contribuzione pari a euro 9.678.580,91 a valere sulle risorse PAR assegnate alla Direzione centrale ambiente ed energia con DGR n. 1165, dd. 20.06.2014, a fronte di una spesa totale pari a euro 12.587.857,20;
4. di disporre la non ammissibilità dei progetti pervenuti, di cui all'allegato B al presente decreto e sua parte integrante;
5. di impegnare, ai sensi dell'art.11 del Regolamento di attuazione del POR approvato con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e s.m.i., sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, l'importo complessivo di euro 10.340.780,91, di cui euro 662.200,00 a valere sul piano finanziario del POR, suddivisi in quota FESR per euro 275.200,00, quota Stato per euro 348.300,00 e quota Regione per euro 38.700,00 e di cui euro 9.678.580,91 a valere sulle risorse PAR, suddivisi in quota FESR per euro 4.022.267,39, quota Stato per euro 5.090.682,18 e quota Regione per euro 565.631,34;
6. di disporre la delega al Direttore di Servizio, ai sensi dell'art.11, comma 1 bis del Regolamento per l'attuazione del Programma, per l'adozione di eventuali atti di rideterminazione dell'impegno sul Fondo;
7. di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 luglio 2014

DANESE

14_31_1_DDC_AMB ENER 1403_2_ALL1

ALLEGATO A

POR FESR 2007 – 2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione del Friuli Venezia Giulia
Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" - Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Linea d'intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni"

Graduatoria progetti AMMISSIBILI finanziamento

"Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione"

N°	Ente	Progetto	Punteggio	Costo Progetto	Spesa ammissibile	Contributo	Quota UE	Quota STATO	Quota Regione	% Comune	Fonte di finanziamento
1	Comune di Rigolato		86,0367%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	POR
2	Comune di Moimacco		85,1785%		€ 90.000,00	€ 69.300,00	€ 28.800,00	€ 36.450,00	€ 4.050,00	23%	POR
3	Comune di Barcis		84,4254%		€ 101.000,00	€ 77.770,00	€ 32.320,00	€ 40.905,00	€ 4.545,00	23%	POR
4	Comune di Tarvisio		81,6635%		€ 690.000,00	€ 531.300,00	€ 220.800,00	€ 279.450,00	€ 31.050,00	23%	PAR
5	Comune di San Vito al Torre		81,4416%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	POR
6	Comune di Frisanco		81,2595%		€ 121.000,00	€ 93.170,00	€ 38.720,00	€ 49.005,00	€ 5.445,00	23%	POR
7	Comune di Attimis		80,5054%		€ 70.000,00	€ 53.900,00	€ 22.400,00	€ 28.350,00	€ 3.150,00	23%	POR
8	Comune di Mereto di Tomba		79,6439%		€ 295.000,00	€ 227.150,00	€ 94.400,00	€ 119.475,00	€ 13.275,00	23%	PAR
9	Comune di Dogna		79,2882%		€ 120.000,00	€ 92.400,00	€ 38.400,00	€ 48.600,00	€ 5.400,00	23%	POR
10	Comune di Sequals		79,2558%		€ 80.000,00	€ 61.600,00	€ 25.600,00	€ 32.400,00	€ 3.600,00	23%	POR
11	Comune di Montenars		79,2028%		€ 78.000,00	€ 60.060,00	€ 24.960,00	€ 31.590,00	€ 3.510,00	23%	POR
12	Comune di Malborghetto Valbruna		79,1373%		€ 102.000,00	€ 78.540,00	€ 32.640,00	€ 41.310,00	€ 4.590,00	23%	PAR
13	Comune di Ovaro		79,0286%		€ 186.000,00	€ 143.220,00	€ 59.520,00	€ 75.330,00	€ 8.370,00	23%	PAR
14	Comune di Carlino		78,8640%		€ 120.000,00	€ 92.400,00	€ 38.400,00	€ 48.600,00	€ 5.400,00	23%	PAR
15	Comune di Visco		78,8485%		€ 30.000,00	€ 23.100,00	€ 9.600,00	€ 12.150,00	€ 1.350,00	23%	PAR
16	Comune di S. Martino al Tagliamento		78,4348%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
17	Comune di Cassacco		78,1324%		€ 155.000,00	€ 119.350,00	€ 49.600,00	€ 62.775,00	€ 6.975,00	23%	PAR
18	Comune di Prato Carnico		77,8720%		€ 236.000,00	€ 181.720,00	€ 75.520,00	€ 95.580,00	€ 10.620,00	23%	PAR
19	Comune di Gonars		77,7177%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR

N°	Ente	Progetto	Punteggio	Costo Progetto	Spesa ammissibile	Contributo	Quota UE	Quota STATO	Quota Regione	% Comune	Fonte di finanziamento
20	Comune di Pulfero		77,7072%		€ 152.000,00	€ 117.040,00	€ 48.640,00	€ 61.560,00	€ 6.840,00	23%	PAR
21	Comune di Preone		77,4521%		€ 153.000,00	€ 117.810,00	€ 48.960,00	€ 61.965,00	€ 6.885,00	23%	PAR
22	Comune di Resia		77,4261%		€ 97.000,00	€ 74.690,00	€ 31.040,00	€ 39.285,00	€ 4.365,00	23%	PAR
23	Comune di Erto e Casso		76,7990%		€ 130.000,00	€ 100.100,00	€ 41.600,00	€ 52.650,00	€ 5.850,00	23%	PAR
24	Comune di Corno di Rosazzo		76,7680%		€ 90.000,00	€ 67.500,00	€ 28.051,95	€ 35.503,25	€ 3.944,80	25%	PAR
25	Comune di Trasaghis		76,6800%		€ 65.392,00	€ 50.351,84	€ 20.925,44	€ 26.483,76	€ 2.942,64	23%	PAR
26	Comune di Treppo Grande		76,2020%		€ 70.000,00	€ 53.900,00	€ 22.400,00	€ 28.350,00	€ 3.150,00	23%	PAR
27	Comune di Bordano		76,0113%		€ 115.000,00	€ 88.550,00	€ 36.800,00	€ 46.575,00	€ 5.175,00	23%	PAR
28	Comune di Buttrio		75,8917%		€ 315.000,00	€ 242.550,00	€ 100.800,00	€ 127.575,00	€ 14.175,00	23%	PAR
29	Comune di Cimolais		75,8154%		€ 64.193,80	€ 49.429,23	€ 20.542,02	€ 25.998,49	€ 2.888,72	23%	PAR
30	Comune di Bagnaria Arsa		75,7635%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
31	Comune di Forni di Sotto		75,7603%		€ 300.000,00	€ 231.000,00	€ 96.000,00	€ 121.500,00	€ 13.500,00	23%	PAR
32	Comune di Moruzzo		75,1314%		€ 65.000,00	€ 50.050,00	€ 20.800,00	€ 26.325,00	€ 2.925,00	23%	PAR
33	Comune di Lauco		74,7588%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
34	Comune di Valvasone		74,4860%		€ 152.100,00	€ 117.117,00	€ 48.672,00	€ 61.600,50	€ 6.844,50	23%	PAR
35	Comune di Paularo		74,3594%		€ 130.000,00	€ 100.100,00	€ 41.600,00	€ 52.650,00	€ 5.850,00	23%	PAR
36	Comune di Tarvisio		74,3548%		€ 183.000,00	€ 140.910,00	€ 58.560,00	€ 74.115,00	€ 8.235,00	23%	PAR
37	Comune di Romans d'Isonzo		74,0411%		€ 70.000,00	€ 53.900,00	€ 22.400,00	€ 28.350,00	€ 3.150,00	23%	PAR
38	Comune di Bicinicco		73,9617%		€ 70.000,00	€ 53.900,00	€ 22.400,00	€ 28.350,00	€ 3.150,00	23%	PAR
39	Comune di Arta Terme		73,8688%		€ 300.000,00	€ 231.000,00	€ 96.000,00	€ 121.500,00	€ 13.500,00	23%	PAR
40	Comune di Amaro		73,8174%		€ 208.000,00	€ 160.160,00	€ 66.560,00	€ 84.240,00	€ 9.360,00	23%	PAR
41	Comune di Taipana		73,4706%		€ 80.000,00	€ 61.600,00	€ 25.600,00	€ 32.400,00	€ 3.600,00	23%	PAR
42	Comune di Torviscosa		73,4331%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
43	Comune di Lusevera		73,3933%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
44	Comune di Forni Avoltri		72,9032%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR

N°	Ente	Progetto	Punteggio	Costo Progetto	Spesa ammissibile	Contributo	Quota UE	Quota STATO	Quota Regione	% Comune	Fonte di finanziamento
45	Comune di Stregna		72,8274%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
46	Comune di Verzegnis		72,6033%		€ 320.000,00	€ 246.400,00	€ 102.400,00	€ 129.600,00	€ 14.400,00	23%	PAR
47	Comune di Ampezzo		72,3969%		€ 130.000,00	€ 100.100,00	€ 41.600,00	€ 52.650,00	€ 5.850,00	23%	PAR
48	Comune di Muzzana del Turgnano		72,3744%		€ 120.000,00	€ 92.400,00	€ 38.400,00	€ 48.600,00	€ 5.400,00	23%	PAR
49	Comune di Arzene		72,3141%		€ 43.155,00	€ 33.229,35	€ 13.809,60	€ 17.477,78	€ 1.941,97	23%	PAR
50	Comune di Morsano al Tagliamento		71,9019%		€ 82.467,46	€ 63.499,94	€ 26.389,59	€ 33.399,32	€ 3.711,03	23%	PAR
51	Comune di Ragogna		71,8311%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
52	Comune di Coseano		71,4517%		€ 122.000,00	€ 93.940,00	€ 39.040,00	€ 49.410,00	€ 5.490,00	23%	PAR
53	Comune di Budoia		71,4233%		€ 75.000,00	€ 57.750,00	€ 24.000,00	€ 30.375,00	€ 3.375,00	23%	PAR
54	Comune di Dignano		71,3723%		€ 158.000,00	€ 121.660,00	€ 50.560,00	€ 63.990,00	€ 7.110,00	23%	PAR
55	Comune di Farra d'Isonzo		71,2150%		€ 121.000,00	€ 93.170,00	€ 38.720,00	€ 49.005,00	€ 5.445,00	23%	PAR
56	Comune di San Floriano		69,6923%		€ 43.450,00	€ 33.456,50	€ 13.904,00	€ 17.597,25	€ 1.955,25	23%	PAR
57	Comune di Sedegliano		69,4868%		€ 150.000,00	€ 115.500,00	€ 48.000,00	€ 60.750,00	€ 6.750,00	23%	PAR
58	Comune di Villesse		69,1950%		€ 96.000,00	€ 73.920,00	€ 30.720,00	€ 38.880,00	€ 4.320,00	23%	PAR
59	Comune di San Leonardo		69,1487%		€ 225.000,00	€ 173.250,00	€ 72.000,00	€ 91.125,00	€ 10.125,00	23%	PAR
60	Comune di Travesio		68,9100%		€ 47.000,00	€ 36.190,00	€ 15.040,00	€ 19.035,00	€ 2.115,00	23%	PAR
61	Comune di Turriaco		68,4507%		€ 36.000,00	€ 27.720,00	€ 11.520,00	€ 14.580,00	€ 1.620,00	23%	PAR
62	Comune di Cordovado		68,2798%		€ 110.000,00	€ 84.700,00	€ 35.200,00	€ 44.550,00	€ 4.950,00	23%	PAR
63	Comune di Marano Lagunare		67,5858%		€ 119.949,85	€ 92.361,38	€ 38.383,95	€ 48.579,69	€ 5.397,74	23%	PAR
64	Comune di Treppo Carnico		67,5560%		€ 360.000,00	€ 277.200,00	€ 115.200,00	€ 145.800,00	€ 16.200,00	23%	PAR
65	Comune di Comeglians		66,7083%		€ 258.638,82	€ 199.151,89	€ 82.764,42	€ 104.748,72	€ 11.638,75	23%	PAR
66	Comune di Campolongo-Tapogliano		66,6394%		€ 286.000,00	€ 220.220,00	€ 91.520,00	€ 115.830,00	€ 12.870,00	23%	PAR
67	Comune di San Quirino		66,4384%		€ 75.000,00	€ 57.750,00	€ 24.000,00	€ 30.375,00	€ 3.375,00	23%	PAR
68	Comune di Sagrado		65,2854%		€ 50.000,00	€ 38.500,00	€ 16.000,00	€ 20.250,00	€ 2.250,00	23%	PAR
69	Comune di Malborghetto Valbruna		65,2301%		€ 65.000,00	€ 50.050,00	€ 20.800,00	€ 26.325,00	€ 2.925,00	23%	PAR

N°	Ente	Progetto	Punteggio	Costo Progetto	Spesa ammissibile	Contributo	Quota UE	Quota STATO	Quota Regione	% Comune	Fonte di finanziamento
70	Comune di Terzo d'Aquileia		65,1282%		€ 50.000,00	€ 38.500,00	€ 16.000,00	€ 20.250,00	€ 2.250,00	23%	PAR
71	Comune di Drenchia		64,9236%		€ 140.000,00	€ 107.800,00	€ 44.800,00	€ 56.700,00	€ 6.300,00	23%	PAR
72	Comune di Forni di Sopra		62,1714%		€ 145.483,61	€ 112.022,38	€ 46.554,76	€ 58.920,86	€ 6.546,76	23%	PAR
73	Comune di Clauzetto		62,0000%		€ 52.293,08	€ 40.265,67	€ 16.733,78	€ 21.178,70	€ 2.353,19	23%	PAR
74	Comune di Pontebba		61,6522%		€ 130.000,00	€ 100.100,00	€ 41.600,00	€ 52.650,00	€ 5.850,00	23%	PAR
75	Comune di Magnano in Riviera		61,2816%		€ 80.000,00	€ 61.600,00	€ 25.600,00	€ 32.400,00	€ 3.600,00	23%	PAR
76	Comune di Forgaria nel Friuli		60,6801%		€ 40.000,00	€ 30.800,00	€ 12.800,00	€ 16.200,00	€ 1.800,00	23%	PAR
77	Comune di Moggio Udinese		60,4169%		€ 85.000,00	€ 65.450,00	€ 27.200,00	€ 34.425,00	€ 3.825,00	23%	PAR
78	Comune di Prepotto		59,9040%		€ 45.000,00	€ 34.650,00	€ 14.400,00	€ 18.225,00	€ 2.025,00	23%	PAR
79	Comune di Torreano		59,5725%		€ 120.000,00	€ 92.400,00	€ 38.400,00	€ 48.600,00	€ 5.400,00	23%	PAR
80	Comune di Resiutta		59,4851%		€ 278.714,42	€ 214.610,10	€ 89.188,61	€ 112.879,34	€ 12.542,15	23%	PAR
81	Comune di Rive d'Arcano		59,1884%		€ 87.000,00	€ 66.990,00	€ 27.840,00	€ 35.235,00	€ 3.915,00	23%	PAR
82	Comune di Villa Vicentina		58,6622%		€ 139.000,00	€ 107.030,00	€ 44.480,00	€ 56.295,00	€ 6.255,00	23%	PAR
83	Comune di Sgonico		55,5773%		€ 229.000,00	€ 176.330,00	€ 73.280,00	€ 92.745,00	€ 10.305,00	23%	PAR
84	Comune di Cavazzo Carnico		54,7508%		€ 140.000,00	€ 107.800,00	€ 44.800,00	€ 56.700,00	€ 6.300,00	23%	PAR
85	Comune di Monrupino		54,3215%		€ 200.000,00	€ 154.000,00	€ 64.000,00	€ 81.000,00	€ 9.000,00	23%	PAR
86	Comune di Sutrio		53,9362%		€ 265.000,00	€ 204.050,00	€ 84.800,00	€ 107.325,00	€ 11.925,00	23%	PAR
87	Comune di Raveo		53,0037%		€ 115.000,00	€ 88.550,00	€ 36.800,00	€ 46.575,00	€ 5.175,00	23%	PAR
88	Comune di San Lorenzo Isontino		51,2932%		€ 59.046,57	€ 45.465,86	€ 18.894,90	€ 23.913,86	€ 2.657,10	23%	PAR
89	Comune di Savogna d'Isonzo		50,0778%		€ 104.000,00	€ 80.080,00	€ 33.280,00	€ 42.120,00	€ 4.680,00	23%	PAR
90	Comune di Artegna		49,4897%		**€ 315.956,33**	€ 236.967,25	€ 98.479,90	€ 124.638,62	€ 13.848,73	**25%**	PAR
91	Comune di Polcenigo		49,2977%		€ 150.000,00	€ 115.500,00	€ 48.000,00	€ 60.750,00	€ 6.750,00	23%	PAR
92	Comune di Aiello		48,9842%		€ 220.000,00	€ 169.400,00	€ 70.400,00	€ 89.100,00	€ 9.900,00	23%	PAR

N°	Ente	Progetto	Punteggio	Costo Progetto	Spesa ammissibile	Contributo	Quota UE	Quota STATO	Quota Regione	% Comune	Fonte di finanziamento
93	Comune di Mossa		48,0416%		€ 200.000,00	€ 154.000,00	€ 64.000,00	€ 81.000,00	€ 9.000,00	23%	PAR
94	Comune di Castelnovo del Friuli		47,9784%		€ 52.033,38	€ 40.065,70	€ 16.650,68	€ 21.073,52	€ 2.341,50	23%	PAR
95	Comune di S. Giorgio della Richinvelda		37,8095%		€ 136.433,13	€ 105.053,51	€ 43.658,60	€ 55.255,42	€ 6.139,49	23%	PAR
96	Comune di Nimis		36,6269%		€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 32.000,00	€ 40.500,00	€ 4.500,00	23%	PAR
97	Comune di Chiusaforte		32,6448%		**€ 85.000,00**	€ 59.500,00	€ 24.727,27	€ 31.295,45	€ 3.477,28	**30%**	PAR
98	Comune di Savogna		24,1667%		€ 92.200,00	€ 70.994,00	€ 29.504,00	€ 37.341,00	€ 4.149,00	23%	PAR
99	Comune di Pinzano al Tagliamento		18,8501%		€ 114.349,75	€ 88.049,31	€ 36.591,92	€ 46.311,65	€ 5.145,74	23%	PAR
				TOTALE	**€ 13.447.857,20**	**€ 10.340.780,91**	**€ 4.297.467,39**	**€ 5.438.982,18**	**€ 604.331,34**		

14_31_1_DDC_AMB ENER 1403_3_ALL2

ALLEGATO B

POR FESR 2007 – 2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione del Friuli Venezia Giulia
Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” - Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”
Linea d'intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”

Graduatoria progetti NON AMMISSIBILI a finanziamento

“Bando per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione”

N°	Ente	Progetto	Costo Progetto	Motivazione non ammissibilità
1	Comune di Vito D'Asio	Promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione	€ 100.000,00	La Scheda progetto e la Relazione tecnico illustrativa non sono state trasmesse in allegato alla domanda dd. 29.04.2014, ma successivamente con nota integrativa spontanea in data 27.05.2014. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 20, c. 2 e 3 e dall'art. 21, c.1 del bando, la scheda progetto e la relazione tecnico illustrativa non possono essere trasmesse successivamente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda di finanziamento non è ammissibile
2	Comune di Fogliano Redipuglia	Interventi di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Fogliano.	€ 100.000,00	La domanda di finanziamento di cui al bando risulta carente della Scheda progetto e della copia dell'atto con il quale l'organo competente del Comune dichiara di assumentere l'impegno a garantire il cofinanziamento del progetto e di approvare la documentazione progettuale a corredo della domanda. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 20, c. 2 e 3 e dall'art. 21, c.1 del bando, la scheda progetto e copia dell'atto di cui sopra non possono essere trasmesse successivamente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda di finanziamento non è ammissibile
3	Comune di San Pier D'Isonzo	Intervento di migllioramento dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione nel territorio del Comune di San Pier d'Isonzo	€ 105.000,00	La domando di finanziamento e la documentazione allegata di ci al bando è pervenuta dopo il 30 aprile 2014. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 19, c. 8 e dall'art. 21, c. 1, lett. g) la domanda di finanziamento non è ammissibile.

14_31_1_DDC_LAV FOR 4015_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 23 giugno 2014, n. 4015/LAVFOR.ISTR/2014

LR 11/1977. Prenotazione e riparto di contributi agli organi collegiali, alle assemblee ed ai comitati dei genitori operanti presso le scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente delle scuole stesse, per traduzioni di scritti, atti e documenti, per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e programmi informatici. Autorizzazione spesa 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 19 , concernente le competenze attribuite al Direttore centrale;
VISTA inoltre l'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, che ha ridefinito l'organizzazione della struttura regionale;
VISTA la legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo modificata dall'articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), che prevede la concessione di contributi agli organi collegiali, alle assemblee ed ai comitati dei genitori operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente delle stesse scuole, per traduzioni di scritti, atti e documenti, per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e programmi in lingua slovena e programmi informatici disponendo:
a) Una quota pari al 56% dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali di cui all'articolo 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;
b) Una quota pari al 18% dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori di cui all'articolo 2, comma 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna delle assemblee o dei comitati, in proporzione al numero degli alunni rappresentati;
c) Una quota pari al 6% dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua d'insegnamento slovena di cui all'articolo 2, comma 2; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;
d) Una quota pari al 20% dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale per le finalità di cui all'articolo 6 bis;
CONSIDERATO che sul capitolo 5490 del bilancio della Regione per l'anno 2014 è previsto, per le finalità di cui sopra, uno stanziamento complessivo di euro 30.000,00 ;
PRESO ATTO che, per l'anno 2014:
a) la quota del 56 per cento riservata dalla legge a favore delle istituzioni scolastiche è pari ad euro 16.800,00;
b) la quota del 18 per cento riservata dalla legge a favore delle Assemblee e Comitati dei genitori è pari ad euro 5.400,00;
c) la quota del 6 per cento riservata dalla legge a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua d'insegnamento slovena è pari ad euro 1.800,00;
d) la quota del 20 per cento riservata dalla legge a favore dell' Ufficio scolastico regionale è pari ad euro 6.000,00;
ACCERTATO che le domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo sono 29, di cui 14 presentate da istituzioni scolastiche, 13 da associazioni e comitati di genitori, 1 dall'Ufficio scolastico regionale e 1 dal Sindacato scuole slovene di Gorizia e che l'entità del fabbisogno espresso dai soggetti ammessi

dalla legge alla presentazione delle domande (incluso l'Ufficio scolastico regionale) è pari, complessivamente, a euro 100.717,00;
RICORDATO che all'art. 6 bis della la legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo modificata dall'articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), l'Amministrazione regionale provvede ad integrare il fondo di dotazione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1973, n. 932 a favore dell'Ufficio scolastico regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota n. 26869 dd. 16.05.2014 dell'Ufficio scolastico regionale in cui si chiede che l'importo spettante venga versato sul conto di tesoreria unica dell' ISIS J. Stefan di Trieste;
RITENUTO di ammettere tutte le richieste di contributo per le iniziative di cui trattasi presentate dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni e dai comitati dei genitori e dal Sindacato delle scuole slovene individuate dall'allegato A) parte integrante del presente decreto;
DATO ATTO che nel citato allegato A), sono altresì individuati :
a) il contributo richiesto da ciascun soggetto;
b) la quota teorica di contributo ammissibile;
c) la quota effettivamente attribuita a ciascun soggetto in base al numero degli studenti iscritti e rappresentati, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili (riparto effettivo);
RITENUTO di approvare il piano di riparto e, conseguentemente, di prenotare a carico del capitolo 5490 del bilancio regionale per l'esercizio in corso la somma di euro 30.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 di approvazione del Programma operativo di gestione 2014, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014);

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo modificata dall'articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), è approvato, secondo la tabella di calcolo di cui all'allegato A), parte integrante del presente decreto, il riparto dei contributi - a favore degli organi collegiali, alle assemblee ed ai comitati dei genitori operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente delle stesse scuole - per traduzioni di scritti, atti e documenti, per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e programmi in lingua slovena e programmi informatici.
2. E' conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 30.000,00 sul capitolo 5490, competenza 2014 (U.B. 6.1.1.50.56).
3. Il Responsabile di Posizione Organizzativa provvederà all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi spettanti alle singole istituzioni scolastiche e associazioni e comitati per l'anno 2014.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 giugno 2014

CORTELLINO

14_31_1_DDC_LAV FOR 4015_2_ALL1

Allegato A) al decreto n.4015 Del Direttore Centrale del 23/06/2014

	CODICE FISCALE	BENEFICIARI ISTITUTI SCOLASTICI	NUM. STUD.	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE MAX - 90% (quota teorica)	RIPARTO EFFETTIVO
1	80005940319	Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia	743	€ 9.887,00	€ 8.898,30	€ 3.040,02
2	81004130316	Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdo' del Lago	570	€ 6.000,00	€ 5.400,00	€ 0,00
3	91021440317	I.S.I.S. "Gregorcic-Trubar" con lingua d'isegnamento slovena	145	€ 3.900,00	€ 3.510,00	€ 0,00
4	80005120318	Istituto statale di istruzione superiore con lingua d'isegnamento slovena "I. Cankar - Z. Zois - J. Vega"	103	€ 9.000,00	€ 8.100,00	€ 0,00
5	80016760326	Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo	183	€ 4.500,00	€ 4.050,00	€ 0,00
6	90135580323	Istituto Comprensivo Josip Pangerc di Dolina con lingua d'insegnamento slovena	386	€ 4.500,00	€ 4.050,00	€ 0,00
7	80018890329	Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena "V. Bartol"	356	€ 5.100,00	€ 4.590,00	€ 0,00
8	90135570324	I. C. di Opicina con lingua d'isegnamento slovena	609	€ 6.500,00	€ 5.850,00	€ 0,00
9	90135590322	I.C. di Aurisina con lingua d'isegnamento slovena	261	€ 8.500,00	€ 7.650,00	€ 0,00
10	80016570329	Liceo scientifico statale "F. Preseren"	228	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00
11	80029130327	I.S.I.S. "J. Stefan" con lingua d'isegnamento slovena	105	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ 0,00
12	80016960322	Istituto pedagogico sperimentale "A. M. Slomsek"	74	€ 1.700,00	€ 1.530,00	€ 0,00
13	80021510328	Istituto tecnico commerciale e per geometri "Z. Zois"	83	€ 2.350,00	€ 2.115,00	€ 0,00
14	94079950302	Istituto Comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone	260	€ 2.500,00	€ 2.250,00	€ 0,00
		TOTALE	**4106**	**€ 73.437,00**	**€ 66.093,30**	**€ 16.800,00 (56% STANZIAMENTO)**

	CODICE FISCALE	BENEFICIARI ASSOCIAZIONI, COMITATI	NUM. STUD.	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE MAX - 90% (quota teorica)	RIPARTO EFFETTIVO
15	91016530312	Comitato dei genitori Istituto Comprensivo con lingua d'isegnamento slovena di Gorizia	310	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 1.206,92
16	90024220312	Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago	217	€ 5.600,00	€ 5.040,00	€ 844,84

17	90017880312	Associazione dei genitori Scuola materna ed elementare con lingua d'insegnamento slovena di Vermegliano	234	€ 3.800,00	€ 3.420,00	€ 911,03
18	90082820326	Assemblea dei genitori Scuole statali elementari e materne con lingua d'insegnamento slovena di Domio e S. Giuseppe della Chiusa	79	€ 1.400,00	€ 1.260,00	€ 307,57
19	90036620327	Associazione dei genitori Scuola elementare "P. Tomazic" Scuola materna "E. Kralj" di Trebiciano	70	€ 360,00	€ 324,00	€ 272,53
20	90086620326	Comitato dei genitori Scuola elementare "A. Gradnik"/"A. Fakin"	55	€ 500,00	€ 450,00	€ 214,13
21	90036500321	Associazione dei genitori Scuola elementare "P.Trubar - K.D.Kajuh" Scuola materna "V. Vrabec"	50	€ 600,00	€ 540,00	€ 194,68
22	90036510320	Comitato dei genitori Scuola elementare "A. Sirk" Scuola materna Santa Croce con lingua d'insegnamemto slovena	54	€ 920,00	€ 828,00	€ 210,24
23	90061530326	Comitato dei genitori Scuola media statale "SS. Cirillo e Metodio"	60	€ 550,00	€ 495,00	€ 233,60
24	90109930322	Associazione dei genitori Scuola elementare "P. Voranc" Scuola materna "P. Nogavicka" di Dolina	67	€ 350,00	€ 315,00	€ 260,85
25	90113280326	Associazione dei genitori Scuola elementare "S. Gruden" Scuola materna di S. Pelagio	56	€ 300,00	€ 270,00	€ 218,02
26	90136580322	Associazione genitori Scuola elementare "A.Bubnic" Scuola materna Mavrica di Muggia	71	€ 550,00	€ 495,00	€ 276,42
27	90036490325	Associazione dei genitori Scuola elementare "F.S. Finzgar"	64	€ 350,00	€ 315,00	€ 249,17
		TOTALE	**1387**	**€ 17.280,00**	**€ 15.552,00**	**€ 5400,00 (18% STANZIAMENTO)**

	CODICE FISCALE	BENEFICIARI SINDACATI	NUM. STUD.	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE MAX - 70% (quota teorica)	RIPARTO EFFETTIVO
28	80031350327	Sindacato Scuola slovena - Segreteria di Gorizia		€ 4.000,00	€ 2.800,00	€ 1.800,00
		TOTALE				**€ 1800,00 (6% STANZIAMENTO)**

	CODICE FISCALE	BENEFICIARIO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	NUM. STUD.	CONTRIBUTO SPETTANTE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE MAX - 100% (quota teorica)	RIPARTO EFFETTIVO
29	80016740328	Ufficio scolastico regionale		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
						€ 6.000,00 (20% STANZIAMENTO)

TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI		**€ 100.717,00**
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI		**€ 30.000,00**

14_31_1_DDS_DIS SERV IDR 1370

Decreto del Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento 15 luglio 2014, n. 1370/SGR/GO/RIP/3

DLgs. 152/2006, art. 109. Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone. Autorizzazione all'immersione in mare di sedimenti provenienti dal dragaggio dell'uscita in mare del canale di Primero in Comune di Grado (GO).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come successivamente modificato ed integrato, che disciplina l'immersione in mare di materiali provenienti dalle attività di escavo di fondali marini da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui quali spiagge, lagune, stagni salmastri e terrapieni costieri;
CONSIDERATO in particolare che il comma 2 dello stesso art. 109, come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d) del DL 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n.35, attribuisce alle regioni la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino);
VISTA la domanda dd. 21/05/2014 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone ha chiesto l'autorizzazione allo scarico a mare dei sedimenti prodotti dal dragaggio dell' uscita in mare del Canale Primero in Comune di Grado (GO) per un quantitativo di sedimenti pari a 17.000 m3 per i quali è previsto lo scarico a mare , per il raggiungimento della quota batimetrica di - 3,00 m s.l.m.m.;
PRESO ATTO che alla domanda sopra richiamata è stato corredato il progetto definitivo con i seguenti allegati:
1. Elenco elaborati;
2. Relazione generale e tecnica;
3. Studio di fattibilità Ambientale e V.IncaA;
4. Inquadramento generale - estratto C.T.R. 1: 25.000;
5. Inquadramento generale - estratto C.T.R. 1: 5.000;
6. Inquadramento generale - estratto carta nautica;
7. Stato di fatto - rilievo batimetrico;
8. Stato di fatto - inquadramento dell'area di immersione;
9. Stato di progetto - planimetria intervento;
10. Stato di progetto - planimetria sezioni trasversali;
11. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali;
12. DVD contenente il progetto definitivo;
VISTA la relazione istruttoria dd. 3/07/2014 sul progetto nella quale viene evidenziato:
1) Descrizione dell'intervento;
2) Lavori di dragaggio;
3) Zona di dragaggio;
4) Zona di immersione;
5) Caratteristiche del materiale da dragare e suo utilizzo;
6) Compatibilità dei sedimenti di dragaggio con quelli dell'area 3;
7) Dichiarazione di non pericolosità dei sedimenti;
8) Conclusioni.
RILEVATO che l'intervento si inquadra nei lavori di manutenzione ordinaria dei porti, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 13/04/2012;
PRESO ATTO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone è stato delegato dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al decreto n. INF/2591/P.8 dd. 29/11/2011 alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei porti dei canali marittimi e delle vie di navigazione

interne, nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale, tra le quali il canale del Primero;
TENUTO CONTO che il progetto del dragaggio del canale di Primero, è stato approvato dalla medesima Direzione Centrale con decreto INF/3584/P.8 dd 29/06/2012;
VISTA la nota prot. 18158 dd. 18/06/2014 del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Centrale Ambiente ed Energia nella quale viene ribadito, con riferimento tra l'altro anche al Canale di Primero, che - ai sensi dell'art. 5 bis della L.r. 43/90 - gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili non sono più soggetti alla procedura di screening di VIA;
TENUTO CONTO della nota 13647 dd. 17/06/2014 della Capitaneria di Porto di Monfalcone riguardo alla Convocazione della Commissione consultiva locale per la pesca del 18 giugno 2014 nella quale viene espresso parere favorevole ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con la raccomandazione che i lavori di dragaggio dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente come indicato nella nota prot. 12915 dd. 11/4/2013 della Direzione Centrale Ambiente in cui viene confermata la piena applicazione delle norme contenute nel manuale ICRAM 2007 sulla movimentazione dei sedimenti marini;
TENUTO CONTO che la Commissione Consultiva locale per la Pesca e acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone riunitasi in data 18 giugno 2014 ha espresso parere favorevole all'intervento di dragaggio dell'uscita in mare del Canale di Primero;
RILEVATO che, come da progetto, nella zona denominata "AREA 3", in relazione all'immersione in mare dei sedimenti provenienti dal dragaggio del canale di accesso alla Bocca di Primero, era stato eseguito un monitoraggio ambientale da parte dell' ARPA-FVG - Osservatorio Alto Adriatico (relazione maggio 2012) nel periodo da giugno 2009 a giugno 2010, per quanto concerne gli aspetti fisici, chimici, biologici ed ecotossicologici;
TENUTO CONTO degli esiti del monitoraggio 2009-2010 sopra richiamato, per quanto di interesse sui possibili effetti di deposizione di sedimenti sull'area in questione, da cui emergeva che:
- a seguito dell'immersione dei materiali provenienti dal dragaggio del canale di accesso alla Bocca di Primero, i valori della colonna d'acqua sono risultati conformi alle medie stagionali rilevate nel golfo di Trieste da ARPA-FVG nei consueti monitoraggi mensili,
- che la deposizione del materiale dragato non ha prodotto variazioni delle caratteristiche chimiche dei sedimenti nell'area investigata, con differenze non significative nel contenuto in mercurio totale nell'area di dumping in seguito al deposito del materiale dragato proveniente dal canale di accesso alla Bocca Primero;
- che indici di tossicità sono stati rilevati solo in due stazioni, una interna e una esterna alla zona di dumping, per cui non sono state rilevate correlazioni tra le concentrazioni di mercurio e i valori dell'indice di tossicità del sedimento;
- che la deposizione dei sedimenti dragati, come risulta dalle valutazioni effettuate su due stazioni, una esterna all'area di immersione e una al centro della stessa, non ha influito sulla comunità bentonica residente;
RICORDATO altresì che nel mese di marzo 2014 ARPA-FVG, al fine di effettuare un controllo dei dati già disponibili ed emettere il parere di compatibilità dei sedimenti con quelli presenti, nella zona denominata "AREA 3" è stato prelevato un campione superficiale nella zona interessata e lo ha sottoposto ad indagini di tipo chimico;
VISTA la nota prot. 12931 del 16/04/2014 con la quale il Direttore del Dipartimento Provinciale di Udine dell' ARPA-FVG ha ribadito quanto segue:
- " I materiali sono comparabili da un punto di vista sedimentologico;
- I valori di Hg della zona di deposito (3.01 ± 0.92 mg/Kg s.s) sono significativamente più elevati rispetto a quelli relativi ai materiali di escavo (0.96 mg/Kg s.s), quindi con tali materiali vi sarebbe un' azione di miglioramento specifico;
- I sedimenti da dragare risultano arricchiti in alcuni contaminanti organici anche in modo significativo rispetto all'area di deposito. Tuttavia, tali arricchimenti sono quasi sempre inferiori ai livelli chimici di base (LCB) della tabella 2.3A del Manuale di Movimentazione di Sedimenti Marini (ICRAM-Apat 2007), solo il fluorene ed il fenantrene sono di poco superiori agli LCB e solo in due casi (Benzo(a)pirene,Benzo(g,h,i) sono di poco superiori agli SQA (Standard di Qualità Ambientali) riportati nella 260/2010.";
RILEVATO che con la medesima nota sopra richiamata è stato rilevato che sulla base dei risultati analitici presentati e di quanto sopra riferito va pertanto evidenziato che per quanto riguarda le caratteristiche chimiche del sedimento, pur essendo alcuni parametri dissimili, non si ha evidenzia di rischio ambientale, tali sostanze saranno comunque oggetto di particolare attenzione nel monitoraggio post operam;
RILEVATO inoltre che sia sul sito di prelievo dei sedimenti che in quello di destinazione dell' "AREA 3", l'ARPA-FVG non ha riscontrato problemi relativi alla ecotossicità dei sedimenti stessi, ritenendo che da un punto di vista ambientale non ci siano particolari controindicazioni per lo spostamento del sedimento

proveniente dal canale Primero verso l' "AREA 3", poiché i due tipi di sedimenti sono compatibili fra di loro da un punto di vista geochimico e tessiturale;
RILEVATO che il parere da parte di ARPA-FVG si basa sulle analisi (microbiologiche, chimiche e granulometriche) effettuate con riferimento a tre punti di campionamento nella zona di dragaggio e a quattro punti nell'area di deposito, di cui una esterna alla zona denominata "AREA 3";
FATTO PRESENTE che per quanto riguarda l'area di dragaggio, il Consorzio ha provveduto ad eseguire nel 2012, tre sondaggi subacquei e conseguente prelievo ed analisi di campioni di sedimento, analizzati presso il laboratorio Chelab di Resana (TV). I sedimenti sono risultati non pericolosi ai sensi della Direttiva 2000/532/CE ed inoltre sono state rilevate modeste concentrazioni di mercurio al di sopra dei limiti di cui alla tab.1, col.B, allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Dal punto di vista tessiturale, il materiale risulta sabbioso in superficie, con aumento della componente pelitica in profondità;
TENUTO CONTO che per quanto riguarda la zona denominata "AREA 3",, l'ARPA FVG ha reso disponibili i dati su 4 prelievi di sedimento (3 all'interno dell'area e 1 all' esterno) eseguiti nei mesi di dicembre 2013-gennaio 2014 per un altro progetto di immersione di sedimenti, provenienti dall'ambito costiero del Villaggio del Pescatore;
RITENUTO che in base alle verifiche effettuate da ARPA-FVG sulla compatibilità tra i sedimenti del sito di dragaggio e quelli presenti nella zona denominata "AREA 3", possa essere rilasciata l'autorizzazione all'immersione in mare richiesta;
CONSIDERATO che, in base alla declaratoria delle funzioni e delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, art. 51, lett. i), punto 4, il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia è competente alle autorizzazioni alle immersioni in mare;

DECRETA

1. Si autorizza il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone - per le finalità di cui all'art. 109 del D.Lgs 152/2006 - all'immersione in mare dei sedimenti derivanti dal dragaggio dell'uscita in mare del Canale di Primero per un quantitativo di sedimenti non superiore a 17.000 m3 per il raggiungimento della quota batimetrica di - 3,00 m s.m.m.;
2. E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone di rispettare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni richiamate in parte nel verbale della Commissione Consultiva locale per la Pesca e Acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone:
a) Effettuare l'immersione dei sedimenti nella zona denominata "AREA 3" identificata con le seguenti coordinate geografiche: Centro dell' area: LAT. 45° 39.6' Nord - LONG.13°35,2' Est , Raggio dell'area : 1,3 km;
b) Comunicare le date inizio e fine lavori;
c) Effettuare i lavori di dragaggio nel rispetto della normativa vigente come indicato nella nota prot. 12915 dd. 11/4/2013 della Direzione Centrale Ambiente nella quale viene confermata la piena applicazione delle norme contenute nel manuale ICRAM 2007 sulla movimentazione dei sedimenti marini;
d) Eseguire un nuovo campionamento e relative analisi, secondo i criteri esposti nel paragrafo "Fase di monitoraggio post operam" di cui al cap. 4 del manuale ICRAM 2007, dopo un anno dalla fine dei lavori di dragaggio, nei quattro punti nell'area di deposito, di cui una esterna alla zona denominata "AREA 3", già individuati nel progetto definitivo;
3. L'ARPA è incaricata - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 6 del 3 marzo 1998 - del controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 Luglio 2014

SCHAK

14_31_1_DDS_ENER 1227_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 19 giugno 2014, n. 1227/SENER/EN/498. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico - Comune di Arzene e San Giorgio della Richinvel-

da (PN). Proponente: Consorzio di Bonifica “Cellina Meduna”. N. pratica: 498.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, c.f. 80003530930, con sede in Comune di Pordenone (PN), via Matteotti 12, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 292 kW e delle relative opere connesse, da ubicarsi sul Canale Domanins, in Comune di Arzene (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto idroelettrico da realizzarsi sul Canale Domanins, in Comune di Arzene (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 3

La Società Enel Distribuzione S.p.a., competente in via esclusiva ad esercire l’impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

(omissis)

Trieste, 19 giugno 2014

CACCIAGUERRA

14_31_1_DDS_GEOL 1270_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 27 giugno 2014, n. SGEO/1 -1270- UMGCM 15. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata “Rizzardi” in Comune di Lignano (UD), rilasciata alla ditta “RRG di Rizzardi A e C Snc” con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 252/IND/9-M/EP dd. 20/06/1995, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione

delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è confermata in capo alla ditta "R.R.G. di Rizzardi A. e C. s.n.c." (C.F. 01796670246) con sede a Lignano Sabbiadoro (UD) strada Alzaia 1, la concessione denominata "Rizzardi" già rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 252/IND/9-M/EP di data 20 giugno 1995 per la durata di anni trenta;
2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di 0,005 Kmq e individuata dai mappali catastali n. 149 e 150 del Foglio 50 del Comune di Lignano Sabbiadoro, è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 22/2010, è allineata la scadenza della concessione di cui trattasi alla data del 20 dicembre 2039.
(omissis).
Trieste, 27 giugno 2014

GUBERTINI

14_31_1_DDS_GEOL 1368_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 15 luglio 2014, n. SGEO/1 -1368- UMGCM 39. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Zanelli Antonino" in Comune di Latisana (UD), rilasciata al signor Zanelli Antonino con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 1027/IND/9M/EP dd. 23/11/2001, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è confermata in capo al titolare signor Zanelli Antonino, residente in via Annia n. 44, Latisana (UD), C.F. ZNLNNN57C01E473I, la concessione denominata "Zanelli Antonino", già rilasciata per la durata di anni quindici con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 1027/IND/9-M/EP di data 23 novembre 2001;

2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di 0,00178 Kmq e individuata dal mappale catastale n. 518 del Foglio 3 del Comune di Latisana (UD), è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria in scala 1:2.000.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 22/2010, è allineata la scadenza della concessione di cui trattasi alla data del 20 dicembre 2039.

(omissis).

Trieste, 15 luglio 2014

GUBERTINI

14_31_1_DDS_GEOL 1369_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 15 luglio 2014, n. SGEO/1 -1369- UMGCM 44. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Aprilia Marittima 2000 Spa Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Marina Capo Nord" in Comune di Marano Lagunare. Modifica al decreto di concessione n. SGEO1-2005-UMGCM44 di data 26/8/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio geologico n. SGEO1-2005-UMGCM44 di data 26 agosto 2013 con il quale è stata rilasciata alla "Aprilia Marittima S.p.A." la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Marina Capo Nord" in Comune di Marano Lagunare (UD);
VISTO, in particolare, parte del punto 3 del citato decreto n. SGEO1-2005/2013, ai sensi del quale "…..:
- dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento e dovranno essere installati e mantenuti un contatore, un termometro e un manometro;
- la portata d'acqua estratta non dovrà superare il valore di 1 l/s;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, i primi due alinea del punto 3 del decreto n. SGEO/1-2005/2013 di data 26 agosto 2013 sono sostituiti come di seguito riportato:
"- dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento e dovranno essere installati e mantenuti un contatore, un termometro e un manometro. Il Servizio geologico potrà eventualmente disporre misure restrittive sui valori di portata emunta, sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati;
- con una frequenza annuale il proponente dovrà redigere ed inviare al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, una relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta, come desunto da contatore, il livello di salinità a frequenza semestrale, una misurazione dinamica del livello dell'acquifero durante il periodo di emungimento ed una statica durante il periodo estivo (in assenza di emungimenti) da ripetere annualmente nonché inviare al Servizio geologico, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 22/2010, un rapporto annuale sui risultati conseguiti;"

(omissis).

Trieste, 15 luglio 2014

GUBERTINI

14_31_1_DDS_GEOL 1372_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 15 luglio 2014, n. SGEO/1 -1372- UMPUL 12. (Estratto)

RD 1775/1933, LR 16/2002. Decreto di archiviazione dell'istanza per il conferimento della concessione per la derivazione

di moduli 0,01 (1 litro/sec) d'acqua per uso igienico e assimilati da falda sotterranea a servizio della sede municipale in Muzzana del Turgnano (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto regionale di cui alla legge costituzionale 31.01.1963 n. 1;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 25.11.1975 n. 902 e 15.01.1987 n. 469;
VISTO il decreto legislativo 25.05.2001 n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo);
VISTO il decreto legislativo 23.04.2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11.02.2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa si procede all'archiviazione dell'istanza di derivazione di acqua pubblica presentata, in data 20 dicembre 2012, dal Comune di Muzzana del Turgnano (UD), con sede in via Roma 22, 33055 (P. IVA. 00459470308), al fine di ottenere la concessione a derivare la portata massima di mod. 0,01 d'acqua (pari a 1 litro/secondo), per il riscaldamento, per mezzo di impianto a pompa di calore, della sede municipale, mediante un pozzo da terebrare sul terreno di proprietà comunale in via Roma 22, distinto in catasto al foglio 10, mappale 252, del comune medesimo.

(omissis).

Trieste, 15 luglio 2014

GUBERTINI

14_31_1_DDS_PROG GEST 4549_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4549/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2013/2014. Sportello mese di giugno 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, art 2,3,4,5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato D.lgs. 626/94;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha disciplinato la materia abrogando il D.lgs. 626/94, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 e 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 4471/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di GIUGNO 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 4471/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4549_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4471/LAVFOR.FP/2013 dd. 03/09/2013

Graduatoria sportello mese di giugno 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2013/2014

PATENTI NON FINANZIATE 2013/2014 ASPP/RSPP

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1430692001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	CORSO DI AGG. RSPP/ASPP-LA PERCEZ DEL RISCHIO E L'ERR UMANO,LO STRESS LAV CORR-TUTTI SETT ATECO-TS1	8	12	TRIESTE	AMMESSA
FP1432515001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B ATECO 5: CHIMICA - UD1	6	71	PASIAN DI PRATO	AMMESSA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4550_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4550/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008 e dei corsi di aggiornamento. Sportello mese di giugno 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, concernente "l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge compiti di cui sopra è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento obbligatori nel rispetto di quanto previsto mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO l'Accordo Stato Regioni rep. 233 del 21.12.2011 concernente l'articolazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 commi 2 e 3, del decreto legislativo 2008/81 e dei ralativi corsi di aggiornamento;
VISTO il decreto n. 1407/LAVFOR del 15.03.2013, concernente le direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, comme 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, di cui all'Accordo Stato Regioni n. 233 del 21.12.2011;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 4472/LAVFOR.FP del 03 settebre 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di GIUGNO 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014, "Formazione prevista da normative specifiche altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 4472/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4550_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4472/LAVFOR.FP/2013 dd. 03/09/2013

Graduatoria sportello mese di giugno 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2013/2014

PATENTI NON FINANZIATE 2013/2014 DLSPP

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1432514001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE RSPP PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO - TS2	9	17	TRIESTE	AMMESSA
FP1432516001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE RSPP PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO - PN3	4	17	PORDENONE	AMMESSA
FP1432516002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO - PN2	5	33	CORDENONS	AMMESSA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4551_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4551/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82. Operazioni riguardanti corsi di formazione concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento. Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2013/2014. Sportello mese di giugno 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, concernente "l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prevede che in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione;
VISTO l'Accordo rep. n° 53/CSR stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano d.d. 22 febbraio2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12. marzo 2012 ed entrato in vigore in data 12 marzo 2013, concernente l'articolazione dei corsi di formazione per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n° 81 e dei corsi di aggiornamento;
VISTO il Decreto n° 1406/LAVFOR/2013 d.d. 15 marzo 2013 del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità concernente le Direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato Regioni n° 53/CSR del 22 febbraio 2012 e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nel territorio della regione gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all' art. 73, comma 5 del D.Lgs n° 81/2008;
VISTO l'Avviso approvato con i decreti n. 4839/LAVFOR.FP del 24 settembre 2013 e n. 5460/LAVFOR.FP del 17 ottobre 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di GIUGNO 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con i decreti n. 4839/LAVFOR.FP del 24 settembre 2013 e n. 5460/LAVFOR.FP del 17 ottobre 2013.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4551_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4839/LAVFOR.FP/2013 dd. 24/09/2013

Graduatoria sportello mese di giugno 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2013/2014

PATENTI NON FINANZIATE 2013/2014 ATTREZZATURE

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1428929001	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI (PA0008)	12	12	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929002	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI (PA0006)	12	12	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929003	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI (PA0007)	12	12	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929004	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI (PA0009)	12	12	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929005	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI (CX0001)	14	5	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929006	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI (CX0002)	14	5	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929007	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI (CX0003)	14	5	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929008	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (CC0015)	14	14	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929009	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (CC0016)	14	14	PAVIA DI UDINE	AMMESSA
FP1428929010	SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.	CORSO OPERATORI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (CC0017)	14	14	PAVIA DI UDINE	AMMESSA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4555_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 luglio 2014, n. 4555/LAVFOR.FP/2014

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2013/2014. Aggiornamento prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO il decreto n. 1030/LAVFOR.FP del 4 marzo 2013 che ha approvato il documento "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/2014 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014";
VISTI inoltre i decreti n. 2244/LAVFOR.FP del 29 aprile 2013, n. 4127/LAVFOR.FP del 30 luglio 2013, che hanno approvato rispettivamente i documenti "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/2014 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014 - Versione aprile 2013" e "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/2014 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014 - Versione luglio 2013";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 06 giugno 2014, con la quale, nell'anno formativo 2013/2014 è stato aumentato da 3200 a 3800 il numero degli allievi finanziabili, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) previsti dal comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 e segnatamente:
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) € 26.035.744,00
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 con il quale sono state rese disponibili la somma di euro 800.000,00 per interventi di assistenza socio-pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con situazioni di handicap certificato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio, n. 104, iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e la somma di euro 800.000,00 per l'assistenza ai partecipanti ai corsi, mediante la fornitura di vitto e convitto ai sensi dell'art. 9 lettera b) della legge regionale 76/82;
RICHIAMATI i decreti n. 4727/LAVFOR.FP/2013, n. 7298/LAVFOR.FP/2013, n. 7897/LAVFOR.FP/2013, e n. 4025/LAVFOR.FP/2014 con i quali è stata disposta la prenotazione dei fondi necessari per la realizzazione del Programma Operativo 2013/2014 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014, e segnatamente dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
EVIDENZIATO che, tenuto conto delle indicazioni ricavabili dai documenti citati, è necessario aggiornare come segue il preventivo di spesa per l'anno formativo in corso:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale	€	26.035.744,00
b) assistenza agli allievi (vitto e convitto)	€	800.000,00
c) insegnanti di sostegno	€	800.000,00
d) Piano dell'innovazione	€	100.000,00
e) repertorio regionale dell'offerta IeFP	€	73.500,00
Totale spesa prevista	€	27.809.244,00

ATTESO che gli oneri relativi all'attività di cui si tratta fanno carico al capitolo 5857 dei bilanci regionali degli esercizi 2013 e 2014;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere alla variazione della prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 5857/competenza 2014 e accertato che il capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilità di fondi;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2014/2016 e per l'anno 2014);

DECRETA

1. E' aggiornato nei termini di seguito esposti il preventivo di spesa relativo al Piano regionale di formazione professionale 2013/2014:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale	€	26.035.744,00
b) assistenza agli allievi (vitto e convitto)	€	800.000,00
c) insegnanti di sostegno	€	800.000,00
d) Piano dell'innovazione	€	100.000,00
e) repertorio regionale dell'offerta IeFP	€	73.500,00
Totale spesa prevista	€	27.809.244,00

2. E' disposta, per le motivazioni in premessa citate e nei termini di seguito esposti, la prenotazione dei fondi necessari per la realizzazione dell'intervento relativo all'assistenza agli allievi per il vitto e il convitto e degli insegnanti di sostegno:
PF 2014 - capitolo 5857/competenza
b) assistenza agli allievi (vitto e convitto) € 800.000,00
c) insegnanti di sostegno € 800.000,00
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4556_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 luglio 2014, n. 4556/LAVFOR.FP/2014

LR 18/2011. Programma Operativo 2013/2014 - Piano annuale di formazione 2013/2014 - Art. 4, L 104/1992 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per l'assistenza psico pedagogica ai soggetti con situazioni di disabilità certificata iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione

professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO il decreto n. 4555/LAVFOR.FP del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il preventivo di spesa relativo al Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 e che modifica ed integra quanto previsto dai decreti n. 4727/LAVFOR.FP/2013, n. 7298/LAVFOR.FP/2013, n. 7897/LAVFOR.FP/2013 e n. 4025/LAVFOR.FP/2014;
PRECISATO che lo stesso decreto n. 4555/LAVFOR.FP/2014 prevede, tra l'altro, per i partecipanti ai corsi di formazione (Iefp), interventi per l'assistenza psico pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi con situazioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
ATTESA la necessità di dare avvio alla procedura per l'impostazione e la realizzazione delle attività di assistenza psico pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi con situazioni disabilità certificata;
VISTO l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento dell'attività di cui si tratta (somma disponibile 800.000,00.- euro);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2014/2016 e per l'anno 2014);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. E' approvato l'Avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione per il finanziamento delle attività per l'assistenza psico pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi con situazioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (somma disponibile euro 800.000,00), da realizzarsi nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 di cui all'articolo 9, lettera d) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4556_2_ALL1

Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per l'assistenza psico pedagogica ai soggetti con situazioni di disabilità certificata iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 1 oggetto

1) Il presente avviso disciplina la presentazione di richieste di finanziamento riguardanti interventi di assistenza psico - pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con situazioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di assicurarne il completo inserimento nell' attività formativa e favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2 normativa di riferimento

1) L'assistenza agli allievi oggetto del presente avviso è prevista dall'articolo 9, lettera d), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale).

Art. 3 ufficio competente

1) Il presente avviso rientra nella competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi con sede a Trieste, Via San Francesco 37, di seguito Regione.

2) Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Ileana Ferfoglia.
3) Tutti i dati personali di cui la Regione viene in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4 soggetti titolari

1) Possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti componenti l'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI individuata a seguito dell'Avviso pubblico emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 24 novembre 2011, responsabili della realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che nell'anno formativo 2013/2014 hanno attivato interventi di assistenza psico - pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con situazioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti ai percorsi stessi.

Art. 5 importo del finanziamento

1) Il contributo massimo riconoscibile è pari al costo di un insegnante di sostegno ogni quattro allievi certificati ed è convenzionalmente stabilito in euro 7.230,40 per ogni allievo.
3) I soggetti titolari sono tenuti a verificare la sussistenza delle certificazioni.

Art. 6 termini e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

1) L'iniziativa viene attuata a bando.
2) Le domande di finanziamento (in bollo ove dovuto) sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto titolare e sono presentate alla Regione entro il **31 agosto 2014**. Nella domanda di finanziamento il rappresentante legale dichiara il numero degli allievi con situazioni di handicap certificato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale nell'anno formativo 2013/2014 e l'ammontare del finanziamento richiesto.
3) Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi attivati. La relazione è sottoscritta dal rappresentante legale.

Art. 7 esame di ammissibilità

1) La Regione verifica l'ammissibilità delle domande di finanziamento.
Sono causa di esclusione:
a) il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento e dell'allegata relazione.
o preventivo di spesa;
c) la mancata dichiarazione circa la sussistenza, per quanto riguarda gli allievi, dei requisiti richiesti;
d) la mancanza, per quanto riguarda i soggetti proponenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;
e) la previsione di una tipologia d'intervento diversa da quella prevista dal presente avviso.
2) Le iniziative che superano l'esame di ammissibilità sono finanziabili.

Art. 10 finanziamento

1) Il finanziamento è commisurato in via preventiva a quanto indicato dal soggetto titolare, sulla base di quanto previsto all'articolo 5).
2) Nel caso di superamento delle risorse disponibili, queste sono ripartite in misura proporzionale con riferimento ai costi ammessi al finanziamento.
2) Alla concessione ed alla liquidazione del finanziamento si provvede nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio (in termini di cassa).
3) Entro il 31 dicembre 2014 il soggetto titolare è tenuto a presentare il consuntivo analitico della spesa sostenuta.
4) Il finanziamento è rideterminato sulla base del consuntivo analitico della spesa, redatto dal soggetto proponente.

Art. 11 disponibilità finanziaria

1) Per gli interventi oggetto del presente avviso è disponibile la somma di euro 800.000,00.-

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4557_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 luglio 2014, n. 4557/LAVFOR.FP/2014

Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 - LR 76/82, articolo 9, lettera "b" - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO il decreto n. 4555/LAVFOR.FP del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il preventivo di spesa relativo al Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 e che modifica ed integra quanto previsto dai decreti n. 4727/LAVFOR.FP/2013, n. 7298/LAVFOR.FP/2013, n. 7897/LAVFOR.FP/2013 e n. 4025/LAVFOR.FP/2014;
PRECISATO che lo stesso decreto n. 4555/LAVFOR.FP/2014 prevede, tra l'altro, per i partecipanti ai corsi di formazione, interventi a sostegno delle spese per vitto e convitto (euro 800.000,00) ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera b) della legge regionale 76/82;
ATTESA la necessità di dare avvio alla procedura per l'impostazione e la realizzazione delle attività di assistenza agli allievi per la fornitura di vitto e convitto;
VISTO l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento dell'attività di assistenza agli allievi (somma disponibile 800.000,00.- euro);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2014/2016 e per l'anno 2014);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. E' approvato l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento delle attività di assistenza agli allievi (somma disponibile euro 800.000,00), da realizzarsi nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4557_2_ALL1

Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per l'assistenza ai partecipanti ai corsi, mediante la fornitura di vitto e convitto

Art. 1 oggetto

1) Il presente avviso disciplina la presentazione di richieste di finanziamento riguardanti l'assistenza ai partecipanti ai corsi di formazione professionale inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 (di seguito "allievi"), previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale).

Art. 2 normativa di riferimento

1) L'assistenza agli allievi oggetto del presente avviso è prevista dalla legge regionale n. 76/1982 (articolo 9, lettera "b").

Art. 3 ufficio competente

1) Il presente avviso rientra nella competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi con sede a Trieste, Via San Francesco 37, di seguito Regione.
2) Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Ileana Ferfoglia.
3) Tutti i dati personali di cui la Regione viene in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4 soggetti proponenti

1) Possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti responsabili della realizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 5 finanziati nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 ovvero ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (di seguito soggetti titolari).

Art. 5 soggetti destinatari degli interventi

1) Hanno titolo ad accedere agli interventi assistenziali oggetto del presente avviso gli allievi che hanno frequentato durante l'anno formativo 2013/2014 (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014), le seguenti tipologie corsuali:
a) Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) avviati dai soggetti componenti l'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI individuata a seguito dell'Avviso pubblico emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 24 novembre 2011;
b) Percorsi di qualificazione di base abbreviata finanziati ai sensi della l.r. 22/2007.

Art. 6 descrizione degli interventi

1) L'assistenza agli allievi avviene mediante la fornitura agli allievi, a cura dei soggetti titolari, di prestazioni di vitto o convitto.
2) Il vitto (somministrazione dei pasti) si considera giustificato qualora a causa della distribuzione giornaliera delle ore di lezione gli allievi sono impossibilitati a rientrare a casa per il pranzo.
3) Il convitto inteso come forma assistenziale è ammesso:
a) per gli allievi che non sono in grado di frequentare i corsi rincasando ogni giorno a causa della distanza tra il loro domicilio e la sede di svolgimento dell'attività formativa;
b) nel caso di eccezionali situazioni familiari debitamente dimostrate;
4) I soggetti titolari sono tenuti:
a) a verificare la sussistenza dei requisiti e delle situazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo;
b) a conservare la relativa documentazione;
c) a certificare, sotto la propria responsabilità la sussistenza di detti requisiti, inviando alla Regione una conforme dichiarazione.

Art. 7 parametri di finanziamento

1) I parametri di finanziamento regionale degli interventi sono determinati in relazione al reddito della famiglia degli allievi, sulla base della tabella allegata sub 1) al presente avviso.

2) Il reddito della famiglia dell'allievo è quello risultante dalla somma di tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare.
3) I soggetti titolari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti e le situazioni di cui alla tabella allegata sub 1) al presente avviso ed a certificare sotto la propria responsabilità la sussistenza degli stessi, inviando alla Regione una conforme dichiarazione.
4) Il mese scolastico è convenzionalmente considerato di 22 giorni; le assenze individuali degli allievi vanno conteggiate con riferimento ai giorni scolastici. In caso di assenze individuali, o della globalità della classe (per effetto dell'inizio e/o termine dell'attività formativa), superiori ai 15 giorni mensili, la quota convittuale va ridotta in misura proporzionale al numero delle assenze.

Art. 8 termini e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

1) L'iniziativa viene attuata a bando.
2) Le domande di finanziamento (in bollo ove dovuto) sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto titolare e sono presentate alla Regione entro il **31 agosto 2014**.
3) Alla domanda vanno allegati il preventivo analitico di spesa contenente i dati necessari per la determinazione del finanziamento (dati dell'allievo e del corso frequentato; giornate / mesi di presenza, importo giornaliero / mensile spettante, importo totale del finanziamento) e le dichiarazioni richieste agli articoli 6 e 7, tutti i documenti sono sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto titolare.

Art. 9 esame di ammissibilità

1) La Regione verifica l'ammissibilità delle domande di finanziamento.
Sono causa di esclusione:
a) il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento e dell'allegato preventivo di spesa;
c) la mancata dichiarazione circa la sussistenza, per quanto riguarda gli allievi, dei requisiti e delle situazioni soggettive ed oggettive di cui all'articolo 6 punti 2) e 3) e del reddito di cui all'articolo 7;
d) la mancanza, per quanto riguarda i soggetti proponenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
e) la previsione di una tipologia d'intervento diversa da quelle previste all'articolo 6.
2) Le iniziative che superano l'esame di ammissibilità sono finanziabili.

Art. 10 finanziamento

1) Il finanziamento è commisurato in via preventiva a quanto previsto dal soggetto titolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegata tabella sub 1); nel caso di superamento delle risorse disponibili, queste sono ripartite in misura proporzionale con riferimento ai costi ammessi al finanziamento.
2) Alla concessione ed alla liquidazione del finanziamento si provvede nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio (in termini di cassa).
3) Entro il 31 dicembre 2014 il soggetto titolare è tenuto a presentare il consuntivo analitico della spesa sostenuta.
4) Il finanziamento è rideterminato sulla base del consuntivo analitico della spesa, redatto dal soggetto proponente.

Art. 11 disponibilità finanziaria

1) Per gli interventi oggetto del presente avviso è disponibile la somma di euro **800.000,00.-**

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

Allegato 1)

Parametri di finanziamento assistenza allievi

a) per il vitto		
reddito della famiglia dell'allievo		contributo regionale
da euro	a euro	euro
0,00	20.000,00	4,50
20.001,00	25.000,00	3,50
25.001,00	35.000,00	2,50

b) per il convitto			
reddito della famiglia dell'allievo		contributo regionale	
		al giorno	al mese
da euro	a euro	euro	euro
0,00	20.000,00	10,00	220,00
20.001,00	25.000,00	8,00	176,00
25.001,00	35.000,00	6,00	132,00

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4641_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 luglio 2014, n. 4641/LAVFOR.FP/2014

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7. Avviso emanato con decreto n. 6038/LAVFOR.FP/2012. Proroga del termine di conclusione delle attività formative. Definizione termine inoltro richieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'Avviso per la presentazione di progetti formativi aziendali da finanziare con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 236/1993, approvato con decreto n. 6038/LAVFOR.FP/2012 dd. 02/11/2012, pubblicato sul BUR n. 46 dd. 14/11/2012;
VISTO il Decreto n. 2608/LAVFOR.FP/2014 dd. 07/04/2014 con il quale si consente, su richiesta motivata del soggetto attuatore, una proroga del termine di conclusione dell'attività formativa fino al 31 dicembre 2014;
EVIDENZIATO che per ragioni gestionali è necessario stabilire un termine entro il quale tale richiesta deve essere presentata dai soggetti attuatori;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. La richiesta di proroga della conclusione dell'attività formativa finanziata in base all'Avviso approvato con decreto n. 6038/LAVFOR.FP/2012, prevista dal decreto n. 2608/LAVFOR.FP/2014, può essere presentata fino al 31 agosto 2014.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4643_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 luglio 2014, n. 4643/LAVFOR.FP/2014

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4. Finanziamento operazioni formative aziendali. Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
EVIDENZIATO che, con una serie di decreti interministeriali emanati nell'anno 2013, sono stati ripartiti i finanziamenti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;
PRECISATO che, in base ai decreti di assegnazione, i fondi di cui si tratta sono finalizzati:
a) al finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) al finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1148 del 20 giugno 2014, che destina come segue i fondi assegnati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013:
a) per euro 1.000.000 (di cui euro 800.000 per le PMI ed euro 200.000 per le GI) al finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (operazioni formative aziendali);
b) per euro 387.408,96 al finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori (operazioni formative individuali).
RITENUTO di predisporre l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative aziendali;
VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche;
VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato l'Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di operazioni formative aziendali finanziabili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4643_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 - ART. 6 COMMA 4

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE AZIENDALI

ANNUALITA' 2014

Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

Il presente avviso rientra nelle competenze della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunita', Politiche Giovanili e Ricerca, Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi ed è gestito dalla Struttura stabile decentrata di Udine sita in via Nievo 20.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

1.CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. L'avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", articolo 6, comma 4;
   d) Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
   e) Decreto interministeriale n. 107/Segr.D.G./2013 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2011, all'assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 347.553,52 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/default.htm;
   f) Decreto interministeriale n. 108/Segr.D.G./2013 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2012, all'assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 349.952,96 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/default.htm;
   g) D.I. 3/Segr.D.G./2014 dd 17 dicembre 2013 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2013, all'assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 342.593,01 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/default.htm;
   h) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
   i) Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento";
   j) documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche, di seguito denominato "Linee guida";
   k) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni.
2. Il presente avviso dà attuazione alla Formazione a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000.
3. Competente all'attuazione del presente avviso è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, di seguito "Direzione", Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito "Servizio".

2. AIUTI DI STATO

1. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato e sono regolamentate ai sensi dell'articolo 31 – aiuti alla formazione – del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Per la definizione di Impresa si fa riferimento a quanto disposto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
3. Si richiama in particolare quanto disposto dall'art. 3 del suddetto Allegato 1 sulla definizione di "impresa autonoma" e "imprese associate"
4. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso prevedono la partecipazione finanziaria delle imprese, con l'applicazione delle intensità di aiuto stabilite dal Regolamento di cui al capoverso 1. In tal senso:
   a) l'intensità di aiuto della parte pubblica **non supera il 50%** dei costi ammissibili dell'operazione;
   b) l' intensità di aiuto di cui alle lettera a) è incrementabile nella seguente misura percentuale:
      1) del 10% nel caso l'operazione sia totalmente rivolta a lavoratori svantaggiati o con disabilità – ove per la definizione di lavoratore svantaggiato o disabile valgono le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
      2) del 10% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di medie imprese;
      3) del 20% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di piccole imprese o microimprese.
      4) Nel caso l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi l'intensità può essere aumentata fino al 100% di costi ammissibili alle condizioni previste dal Regolamento medesimo.
5. Il costo dell'operazione è pari al prodotto tra il parametro di costo ora/corso individuato dal soggetto proponente nell'ambito del parametro massimo di cui al paragrafo 11, capoverso 4 ed il numero delle ore di formazione dell'operazione (attività in senso stretto).
4. L'intensità di aiuto viene determinata con riferimento al costo complessivo dell'operazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida.
5. La parte finanziaria a carico dell'impresa può essere coperta attraverso l'imputazione del costo orario del salario dei partecipanti alla formazione per le ore di effettiva presenza all'attività formativa medesima certificata sull'apposito registro.
6. Il computo del costo orario deve avvenire sulla base di modalità di calcolo trasparenti e verificabili. In tal senso, e per quanto concerne il personale dipendente, il costo orario deve essere determinato secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 11.1.2 delle Linee guida. In fase di preparazione dell'operazione, il calcolo deve essere fatto con riguardo alle più recenti buste paga – preferibilmente la più recente; in fase di rendicontazione, con riferimento alle buste paga dei mesi durante i quali si è svolta l'attività in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento.
7. Ove i partecipanti all'operazione non si configurino quale personale dipendente detentore di una busta paga, l'imputazione del loro costo del lavoro a titolo di partecipazione finanziaria dell'impresa all'operazione è ammissibile solo qualora l'imputazione del costo avvenga attraverso modalità di calcolo trasparenti e verificabili le quali devono essere chiaramente illustrate all'interno dell'operazione ed oggetto di valutazione da parte del Servizio.
8. Qualora l'imputazione dei costi del salario dei partecipanti alla formazione non copra l'intera parte di costo dell'operazione a carico dell'impresa o delle imprese, l'impresa o le imprese medesime sono comunque tenute ad assicurare una partecipazione finanziaria utile a garantire il livello di finanziamento privato stabilito dalla normativa comunitaria.
9. L'intensità di aiuto della parte pubblica rimane percentualmente uguale anche qualora in fase di realizzazione dell'operazione o di controllo del rendiconto si verifichi un decremento del costo complessivo dell'operazione.

2.1 Clausola Deggendorf

1. I finanziamenti di cui al presente avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 11, della legge 25-2-2008 n. 34 ed in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (causa CE 188/92), è richiesta, contestualmente alla presentazione

dell'operazione, la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000 e secondo lo schema di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non essere destinatari di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegali o incompatibili.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Secondo quanto indicato dal paragrafo 11.1.4.1 delle Linee guida, le operazioni possono essere monoaziendali o pluriaziendali.
2. Le operazioni monoaziendali possono essere presentate da imprese di diritto privato, di seguito "soggetti proponenti", aventi unità produttive collocate sul territorio regionale con dipendenti ai quali vengono applicati contratti che prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, al cui interno la formazione richiesta si colloca. Le imprese devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento di regolarità contributiva DURC, **pena esclusione.**
3. Le operazioni monoaziendali o pluriaziendali possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, di seguito "soggetti proponenti", su esplicita commessa aziendale. Detti soggetti, **pena la decadenza dal contributo**, al momento dell'avvio dell'operazione (attività formativa in senso stretto), devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della Macrotipologia C – Formazione Continua e Permanente. **L'assenza della commessa aziendale, al momento della presentazione dell'operazione, è motivo di esclusione dell'operazione**.
4. I progetti presentati da microimprese **(per la definizione si rinvia all'art.2 comma 3 dell'All.1 al** Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014**)** sono **esclusivamente pluriaziendali** e presentati su commessa dai soggetti accreditati macrotipologia c. di cui al capoverso 2, **pena esclusione dell'operazione**.
5. Il finanziamento ottenuto per l'intervento formativo si configura come "aiuto alla formazione" ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 con la previsione di un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 30% a carico delle aziende beneficiarie come dettagliato nel precedente paragrafo 2.
6. I numero minimo di allievi previsti per l'avvio è di **8** per i progetti **pluriaziendali** e per i **monoaziendali** presentati da **grandi imprese,** di **5** per i progetti **monoaziendali** presentati da **piccole e medie imprese**.
7. La previsione di un numero di partecipanti inferiore a quello minimo previsto di cui al capoverso 6 è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
8. I **piani formativi aziendali** devono essere approvati, **pena l'esclusione dalla valutazione**, con uno specifico accordo firmato tra le parti, stipulato tra l'azienda e la RSU o almeno una delle organizzazioni sindacali di riferimento ovvero tra l'azienda e almeno una delle rappresentanze delle parti datoriali, come previsto dall'art.6 comma 1 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Il presente avviso prevede la possibilità di finanziare operazioni di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (congedo).
2. Le operazioni formative di cui al presente avviso sono rivolte a lavoratori in congedo, occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese aventi sede legale sul territorio regionale o nazionale, i quali operino con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato). I lavoratori in CIG o CIGS possono partecipare solamente nei periodi di rientro in azienda.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge 53/2000, si richiede, in particolare, la presenza di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, al cui interno la formazione richiesta si colloca. **Qualora si tratti di lavoratori la cui posizione lavorativa non risulti supportata dagli accordi contrattuali citati, si richiede la sussistenza di un accordo o un verbale di accordo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria da cui risulti che la partecipazione all'attività formativa è equiparata a una quota di riduzione dell'orario di lavoro**. La mancata realizzazione della formazione nel quadro delle quote di riduzione dell'orario di lavoro **è causa di decadenza del contributo**.
4. La partecipazione degli apprendisti è ammissibile esclusivamente se si tratta di formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista; in tal senso è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che certifica il carattere aggiuntivo della formazione e che deve accompagnare la presentazione dell'operazione.
5. La formazione è rivolta al lavoratore per il rafforzamento della posizione lavorativa e, per quanto concerne i lavoratori non stabilizzati, al sostegno del processo di stabilizzazione. È pertanto stabilita **la revoca del contributo** laddove si verifichi l'attivazione di contratti di lavoro strumentali alla partecipazione all'attività formativa, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, lettera e) del Regolamento e previa l'adozione della procedura preliminare di cui al comma 2 del medesimo articolo 23.
6. **Non sono ammissibili** a valere sul presente avviso operazioni connesse a formazione obbligatoria prevista da specifica normativa nazionale e operazioni che riguardino il personale del comparto Sanità.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la somma complessiva di euro **1.000.000,00 di cui euro 800.000,00 alle PMI e euro 200.000,00 alle GI.**
2. L'erogazione del finanziamento ai beneficiari è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dello Stato alla Regione.
3. La suddetta disponibilità finanziaria può essere integrata da risorse derivanti dalla medesima fonte e relative a mancati utilizzi a valere su precedenti procedure pubbliche di selezione.

6.TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità a sportello di cui al paragrafo 8.1.1 delle Linee guida, e sono inviate al Servizio, **tramite posta certificata**, **a partire dal 1 settembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2014 ore 24.00, salvo anticipato esaurimento delle risorse.**
2. Ciascuna operazione formativa viene presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www..regione.fvg.it, *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma, firmata digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita) e il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in regola con la normativa sull'imposta di bollo e accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità.
4. Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura: **"PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI L. 53/00 - Anno 2014".**
5. **Unitamente alla suddetta domanda dovranno essere presentati: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di cui all'allegato B firmata digitalmente, la scansione del mod. F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo, la scheda anagrafica, l'accordo con le parti sociali, i singoli progetti, l'eventuale scheda risultante dalla compilazione per la premialità relativa alla RSI e l'eventuale accordo contrattuale che prevede quote di riduzione dell'orario da destinare a formazione di cui al paragrafo 4 capoverso 3. Tutta la suddetta documentazione dovrà essere in formato "PDF".**
6. **Nel caso di domande presentate da Enti andranno allegate anche le commesse aziendali e le dichiarazioni relative ad ogni impresa.**
7. La domanda e gli altri allegati **devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Direzione** lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 di ciascun mese ed entro il termine di cui al capoverso 1, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
8. Il messaggio dovrà riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione.
9. **A ciascuna domanda di ammissione** a finanziamento trasmessa alla Direzione (che può contenere più progetti), deve corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione.**
10. **L'imposta di bollo** deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
11. **Nessun documento cartaceo deve essere presentato in questa fase.**
12. Il formulario del progetto va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
13. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
14. **La mancata presentazione della domanda firmata digitalmente, della dichiarazione firmata digitalmente e dell'accordo con le parti sociali è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
15. Ogni operazione (attività formativa in senso stretto) può essere avviata successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione centrale, della ammissione al finanziamento dell'operazione stessa. La comunicazione di inizio attività va effettuata mediante procedura on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it area FSE.

7. ATTIVITA' FORMATIVE AMMESSE

1. I percorsi formativi avranno una durata compresa tra 20 e 60 ore e potranno sviluppare tematiche ritenute utili dalle imprese e opportunamente motivate.
2. **Costituiscono elemento di premialità** nella valutazione i percorsi formativi centrati su una o più delle seguenti tematiche:

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

DENOMINAZIONE	FINALITA'
1. Impresa innovativa Innovazione dei processi produttivi e valorizzazione delle capacità di innovazione dell'impresa **Non è ammessa la formazione che abbatte il costo dell'acquisto di software gestionali**	Formazione volta a: - sostenere l'introduzione in azienda di soluzioni tecnologiche o servizi ad alta intensità di conoscenza, in grado di innovare e rendere più competitivi i processi produttivi aziendali;
2. Impresa sostenibile Razionalizzazione delle risorse naturali impiegate, tutela del capitale naturale, riduzione dell'inquinamento e sostenibilità ambientale dei prodotti/servizi e dei processi aziendali	Formazione volta a: - sviluppare e/o adottare tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse naturali impiegate (*water footprint, energie rinnovabili*) e la riduzione dell'inquinamento (*carbon footprint, efficienza energetica*).
3. Impresa internazionale Potenziamento delle strategie di internazionalizzazione e della presenza nei mercati esteri delle imprese	Formazione volta a: - incrementare e migliorare la qualità della presenza dell'impresa nei mercati internazionali; - sviluppare nuove strategie per accrescere il grado di diversificazione geografica dell'export e per affrontare la concorrenza dei paesi emergenti.
4. Impresa in movimento Adozione di soluzioni di mobilità delle merci, di logistica e intermodalità sostenibili e intelligenti	Formazione volta a: - individuare le migliori soluzioni per il trasporto merci, la logistica e l'intermodalità, in grado di ridurre i costi, i tempi e l'impatto ambientale del trasporto merci.
5. Impresa condivisa Sperimentazione di nuove modalità di partecipazione dei lavoratori attraverso l'accesso al capitale sociale e/o il coinvolgimento nella gestione dell'impresa **Solo per progetti pluriaziendali, pena esclusione**	Formazione volta a: - definire e implementare forme sperimentali di consultazione e partecipazione dei lavoratori nelle scelte aziendali, quali ad esempio obblighi di informazione o consultazione a carico dell'impresa; procedure di verifica degli esiti di procedure o piani condivisi; - sostenere forme di partecipazione agli utili; distribuzione di azioni o quote del capitale societario, ecc.
7. Impresa responsabile Sperimentazione di nuovi modelli di gestione del personale di *diversity management* e welfare aziendale, adottando i principi della Responsabilità Sociale di Impresa	Formazione volta a: - favorire l'adozione da parte dell'impresa di approcci e modelli organizzativi in linea con i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa promuovendo: - l'interazione con gli stakeholders a qualsiasi livello dell'organizzazione aziendale e rispetto al contesto territoriale di riferimento; - la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del personale finalizzati a creare un'organizzazione inclusiva in cui ciascun lavoratore possa costituire una leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi aziendali (*high commitment work practices*).

Nel formulario va chiaramente indicata la tematica/le tematiche sviluppate nel progetto.

3. Costituisce elemento di premialità inoltre il fatto che l'impresa sia **socialmente responsabile,** ossia che, in base alla **griglia di autovalutazione, pubblicata nel portale www.businessethics.it**, superi la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa". A tal fine può **fornire una dichiarazione** "*di essere un'impresa socialmente responsabile in quanto, in base alla griglia di autovalutazione, supera la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità Sociale d'Impresa*" e allegare copia delle risultanze derivate dalla compilazione del questionario sul sito www.businessethics.it . La copia delle risultanze da allegare si intende riferita al soggetto proponente nel caso di impresa e alle imprese committenti nel caso di titolarità di Ente di formazione. Per evitare errori di compilazione sono stati chiaramente indicati i **documenti probanti** da cui ricavare i dati. **Tali documenti potranno essere richiesti durante controlli a campione e, ove non ci sia riscontro con quanto affermato nella compilazione della griglia di autovalutazione, il Servizio procede alla revoca del finanziamento**. La dichiarazione e la copia delle risultanze faranno parte integrante del pacchetto di cui al punto 5. del paragrafo 6.
4. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa n. 14 – Aggiornamento – di cui all'Allegato A del Regolamento. Ogni operazione deve avere una durata compresa tra 20 e 60 ore – attività in senso stretto. Ogni operazione, **pena la decadenza dal contributo**, si conclude con una prova finale
5. L'attività in senso stretto deve concludersi entro il **31 dicembre 2015**.
6. Ai fini della ammissione alla prova finale e della rendicontabilità, ogni allievo deve assicurare l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% dell'attività in senso stretto, al netto dell'esame finale.
7. L'attività formativa in senso stretto si distingue in teoria ed esercitazioni pratiche. La teoria deve essere almeno il 50% dell'attività in senso stretto.
8. Non è ammesso il ricorso alla Formazione a distanza.
9. Ricorrendo le condizioni stabilite al capoverso 6 e ove avvenga il superamento dell'esame finale, viene rilasciato agli allievi un attestato di frequenza vidimato dal Servizio.
10. E' ammissibile l'avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e il ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento. In tal caso il soggetto proponente, nel richiedere la vidimazione del registro, deve presentare al Servizio una nota, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara esplicitamente che intende avviare l'operazione sotto la propria responsabilità e che assume a proprio carico ogni onere derivante dalla eventuale mancata ammissione a finanziamento dell'operazione, sollevando la Regione da qualsivoglia obbligo.

8. PARI OPPORTUNITA'

1. La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale e una modalità attraverso cui si attiva un circolo virtuoso di creazione di bisogni e di attività e d'occupazione.
2. Nell'attuazione del presente avviso il Servizio promuove la più ampia partecipazione della componente femminile ai progetti formativi finanziati.
3. I soggetti proponenti, nella individuazione dell'operazione da presentare al Servizio, sono chiamati a valorizzare quei progetti formativi che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne in ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
4. La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione possono contenere criteri finalizzati a elevare la loro presenza nell'attuazione dei progetti formativi.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

9. QUANTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESENTABILI

1. **L'impresa non può presentare direttamente o tramite commessa ad Ente più di 2 operazioni formative monoaziendali su ogni singolo sportello mensile, pena l'esclusione di tutti i progetti presentati su quello sportello che vedono coinvolta l'impresa stessa dalla valutazione. Agli Enti proponenti progetti pluriaziendali non si applica tale limite di presentazione.**
2. **Ogni impresa** può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo, a valere su operazioni presentate nell'ambito del presente avviso, **non superiore a euro 30.000,00 pena esclusione dalla valutazione delle operazioni eccedenti tale limite**. Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

10. SEDE DI SVOLGIMENTO

1. Le operazioni a titolarità dell'impresa devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al Testo Unico approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante devono essere certificati tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **pena l'esclusione del progetto medesimo dalla valutazione**.
2. Per gli enti di formazione si applica il Regolamento in vigore in materia di accreditamento.
3. In casi particolari legati ad eventuali esigenze dell'utenza è ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione del progetto formativo. In tal caso, il soggetto proponente deve descrivere in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale dichiarando, altresì, che la sede medesima è conforme alle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro e/o aperti al pubblico. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione del progetto formativo, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto formativo, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione alla Regione utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fp sedi reperibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE - "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto proponente e va conservata presso la sede di quest'ultimo.

11. GESTIONE FINANZIARIA , COSTI AMMISSIBILI, PARAMETRO DI SPESA

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene secondo la seguente modalità:
   a) a **costi reali**, per quanto concerne la **gestione dei costi diretti**: i costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. I costi sostenuti per la realizzazione delle operazioni devono:
      1) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'attività in senso lato e dell'attività in senso stretto;
      2) essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività formativa oggetto di attuazione e rendicontazione;
      3) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nell'attuazione dell'attività formativa e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dal Servizio;

4) essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio;
5) essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e corrispondenti alle politiche comunitarie in materia di concorrenza e ai criteri di selezione stabiliti dal presente avviso.

b) **in forma forfetaria**, per quanto concerne i **costi indiretti**. I costi indiretti sono ammissibili per le sole operazioni a titolarità di un ente di formazione **I costi indiretti sono dichiarati forfettariamente nella misura del 20% dei costi diretti**, al netto dei costi imputati a valere sulla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni sono riportati nelle tabelle costituenti allegato A parte integrante del presente avviso e relative, rispettivamente, ai costi ammissibili per le operazioni a titolarità di impresa ed ai costi ammissibili per le operazioni a titolarità di soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i loro fini statutari la formazione professionale.
3. Nelle tabelle di cui all'Allegato A, relativamente ad alcune voci di spesa si fa riferimento alla possibilità di affidare ad un soggetto esterno la realizzazione di talune funzioni. Per "soggetto esterno" si intende una persona fisica o una società. Nel caso di persona fisica la stessa non deve avere in atto rapporti di dipendenza o collaborazione continuativa con l'impresa o le imprese oggetto della formazione. L'affidamento a società è connesso alla possibilità di esercitare la delega di cui al paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.
4. Il costo ora/corso massimo ammissibile per la realizzazione delle operazioni è pari a euro 180,00.
5. Il preventivo di spesa dell'operazione viene predisposto nel modo seguente:

Costo ora/corso (entro il limite massimo di cui al capoverso 4) * n. ore di formazione (attività in senso stretto)

6. Il prodotto derivante dall'operazione sopraindicata deve essere ripartito all'interno del preventivo di spesa nel modo seguente:
   a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: totale dei costi diretti dell'operazione, al netto della spesa prevista a valere sulla voce di spesa B2.6;
   b) voce di spesa B2.6 - Retribuzioni ed oneri del personale in formazione: totale dei costi derivanti dalla partecipazione degli allievi all'operazione;
   c) voce di spesa C0: totale dei costi indiretti, solo per le operazioni a titolarità di un ente di formazione.

   Si ricorda che:
   - i costi relativi al personale in formazione ed i costi indiretti non possono essere superiori alla somma totale dei restanti costi previsti per la realizzazione dell'operazione (voce di spesa B2.3);
   - il costo relativo alla voce di spesa B2.6 non può essere superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa o delle imprese a titolo di partecipazione finanziaria privata;
   - il totale dei costi indiretti - espressi in forma forfetaria – deve essere pari al 20% dei costi diretti di cui alla voce di spesa B2.3. I costi indiretti sono ammissibili per le sole, operazioni a titolarità di un ente di formazione.
   - a fronte del costo complessivo dell'operazione, il contributo pubblico è determinato sulla base delle intensità di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
7. In fase di rendicontazione dell'operazione:
   a) i costi sostenuti rientranti nell'importo previsto, in forma aggregata, a valere sulla voce di spesa B2.3 sono ripartiti sulle competenti voci di spesa ammissibili quali costi diretti;
   b) i costi indiretti sono rendicontati in forma forfetaria nella misura pari al 20% dei costi diretti al netto del costo rendicontato sulla voce di spesa B2.6. I costi indiretti sono ammissibili per le sole, operazioni a titolarità di un ente di formazione;
8. Con riferimento alla voce di spesa B2.8 - Altre funzioni tecniche - e con particolare riguardo alla certificazione esterna del rendiconto, i costi massimi ammissibili per l'attività di certificazione sono i seguenti:
   a) operazioni di durata compresa tra 20 e 40 ore: euro 120,00;
   b) operazioni di durata compresa tra 41 e 60 ore: euro 150,00.

12. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte del Servizio nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'70% del finanziamento ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www. regione.fvg.it. *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori.*

13. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento e del paragrafo 9 delle Linee guida, sulla base del sistema comparativo di valutazione di operazioni di carattere formativo articolato negli ulteriori aspetti valutativi sottoindicati:

a) AFFIDABILITA' DEL PROPONENTE	**fino a punti 15**
a.1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse	fino a punti 4
a.2) adeguatezza rispetto all'attività proposta	fino a punti 5
a.4) impresa che supera il punteggio minimo previsto dagli indicatori di RSI di cui al punto 7.3	Punti 4
a.5) imprese che **non** hanno **presentato** domanda di finanziamento, né come soggetto proponente né attraverso commessa ad Enti, nell'avviso di cui al decreto n. 3200/LAVFOR.FP/2013	Punti 2
b) COERENZA DELLE MOTIVAZIONI	**fino a punti 40**
b.1) motivazioni specifiche	fino a punti 20
b.2) risultati attesi	fino a punti 5
b.3) progetto formativo centrato sulle tematiche di cui al punto 7.2	fino a punti 15
c) QUALITA' ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	**fino a punti 35**
c.1) descrizione delle mansioni degli allievi coinvolti nel progetto formativo	fino a punti 10
c.2) descrizione dei moduli	fino a punti 15
c.3) organizzazione didattica e modalità di valutazione	fino a punti 10
d) CONGRUENZA FINANZIARIA	**fino a punti 5**
e) GIUDIZIO DI SINTESI RELATIVO ALLA COERENZA E COMPLETEZZA COMPLESSIVA	**fino a punti 5**
TOTALE	**PUNTI 100**

2. La soglia minima di punteggio utile per l'ammissione al finanziamento dell'operazione è pari a **65 punti**.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più progetti, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio b) "coerenza delle motivazioni". Nel caso dovesse ripetersi ancora la situazione di parità, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio c) "qualità ed organizzazione didattica". Nel caso persista una situazione di parità, viene data priorità al progetto con il costo ora/allievo inferiore.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

14. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento e del paragrafo 9 delle Linee guida, mensilmente e ad avvenuta selezione delle operazioni il Servizio, con apposito decreto dirigenziale, predispone ed approva:
   a) la graduatoria delle operazioni approvate, ordinate in ordine decrescente di punteggio e con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento;
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di 65 punti;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
2. La fase di comunicazione dell'ammissione al finanziamento avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al capoverso 1;
   b) nota formale di ammissione al finanziamento del Servizio ai soggetti attuatori, con solo riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori*.

15. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Il soggetto attuatore può affidare parte delle attività a soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 15.1.12 delle Linee guida.
2. Per quanto concerne la delega di parte delle attività (cfr paragrafo 15.1.13 delle Linee guida), sono delegabili le attività concernenti le seguenti voci analitiche di spesa:
   - B1.2 – Ideazione e progettazione;
   - B2.1 – Docenza;
   - B2.2 – Tutoraggio;
3. Tutti gli elementi che caratterizzano la delega devono essere comunicati al Servizio per l'autorizzazione, che deve essere comunque preventiva rispetto alla realizzazione dell'operazione; le spese relative ad attività realizzate in delega senza la preventiva autorizzazione del Servizio non sono ammissibili e riconoscibili in sede di rendiconto.
4. Ai fini della valutazione della regolarità della richiesta e della conseguente autorizzazione al ricorso alla delega, è necessario che, nella richiesta medesima, vengano evidenziati:
   a) operazione di riferimento (codice e titolo) e relativo costo complessivo (al netto dell'eventuale costo del personale in formazione e di eventuali partecipazioni private) ove l'autorizzazione sia successiva all'approvazione dell'operazione;
   b) attività che si intende delegare, soggetto da incaricare e sua qualificazione, costo relativo;
   c) presenza / non presenza / indisponibilità temporanea di risorse interne adeguate in relazione alla specialità dell'attività da delegare;
   d) occasionalità / urgenza della prestazione.

Per ciascuna operazione realizzata**, l'importo delle spese relative alle attività delegate non può essere superiore al 30% del costo corrispondente all'intensità di aiuto approvato in sede di valutazione dell'operazione.**

16. RENDICONTAZIONE

1. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna operazione, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*, deve essere inviato all'indirizzo di **posta certificata della Direzione Centrale** lavoro@certregione.fvg.it così come reperibile sul sito ufficiale della Regione alla voce (Elenco PEC dell'ente), **entro 60 giorni** dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

Al suddetto modulo vanno allegati, in formato pdf, tutti i documenti e le dichiarazioni previsti dall'avviso, da Regolamento e dalle Linee guida. **Questo "pacchetto" di documenti deve essere firmato digitalmente** dal legale rappresentante, ai sensi del Dlgs. n. 82 del 7 marzo 2005, **pena il non riconoscimento della documentazione stessa. Il pacchetto costituisce un unico allegato PDF al messaggio di posta certificata.**

2. **Il solo documento cartaceo che deve essere presentato,** presso l'ufficio protocollo del Servizio – II piano, via I. Nievo 20, Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, **è il registro presenza allievi**.
3. Il rendiconto deve essere presentato previa certificazione esterna da parte di persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore dell'operazione oggetto del controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 193 e 196 della legge regionale 2/2000 e successive modifiche. Il costo massimo ammissibile per la certificazione di ciascun rendiconto è indicato al paragrafo 11, capoverso 8. **Detta certificazione deve essere presentata con le modalità di cui al punto 1** e far parte del pacchetto firmato digitalmente.
4. La mancata certificazione esterna del rendiconto comporta la decadenza dal contributo.
5. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 7 capoverso 6 la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare, in ogni caso, la completa attuazione dell'operazione medesima
6. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza richiesta ai fini della rendicontazione (70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale) un numero di allievi inferiore al numero minimo di allievi iscritti di cui al paragrafo 3, capoverso 6, il Servizio provvede alla rideterminazione finanziaria dell'operazione in questione detraendo dal costo complessivo approvato dell'operazione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento della soglia minima di allievi iscritti prevista, avendo come base di calcolo il numero minimo di allievi iscritti previsto per l'avvio dell'operazione. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della menzionata rideterminazione finanziaria nel caso di operazione pluriaziendale:
   a) costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 10.800,00
   b) numero minimo di allievi previsto dall'avviso per l'avvio dell'operazione: 5 (PMI); 8 (GI e pluriaziendali);
   c) costo allievo: euro 2.160,00 (PMI); euro 1.350,00 (GI e pluriaziendali);
   d) soglia minima di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 5 (PMI); 8 (GI e pluriaziendali);
   e) <u>PMI</u>: conclusione dell'operazione con 4 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 8.640,00 ; conclusione dell'operazione con 3 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 6.480,00; etc.
   f) <u>GI e pluriaziendali</u>: conclusione dell'operazione con 7 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 9.450,00 ; conclusione dell'operazione con 6 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 8.100,00; etc.
7. La ripartizione del costo dell'operazione rideterminato nell'ambito delle voci di cui al preventivo di spesa avviene nel rispetto delle percentuali previste dal soggetto attuatore all'atto della presentazione dell'operazione.
8. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte del Servizio.

17. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico – didattica ai fini delle verifiche in loco.
2. Al fine di rendere possibili tali verifiche e in deroga a quanto previsto dal paragrafo 15.1 delle Linee guida, nel caso di operazioni che abbiano una durata temporale limitata (inferiore ai 10gg. di calendario), si invitano gli operatori a provvedere all'invio del calendario formativo contestualmente all'avvio dell'attività formativa in senso stretto.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della L.R. 7 /2000 è il Direttore del Servizio Programmazione e gestione interventi formativi Ileana Ferfoglia.

19. TUTELA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

20. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2017.

Il Direttore del Servizio programmazione
e gestione interventi formativi
Ileana Ferfoglia

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

ALLEGATO A) (paragrafo 11, capoverso 2)

TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI IMPRESA

CODICE	MACROCATEGORIA DI SPESA	VOCE ANALITICA DI SPESA	NOTE
	COSTI DIRETTI		
B.1	**PREPARAZIONE**		
B.1.2.		**IDEAZIONE E PROGETTAZIONE**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf par. 11, capoverso 3 dell'avviso); l'importo massimo ammissibile non può essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a finanziamento, al netto dell'importo di cui alla voce di spesa B.2.6
B.2	**REALIZZAZIONE**		
B.2.1		**DOCENZA**	La funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno. Non sono ammissibili spese per attività di docenza svolte da titolari di impresa rivolta ai propri dipendenti.
B.2.2		**TUTORAGGIO**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (par. 11, capoverso 3 dell'avviso). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 70% dell'attività in senso stretto.
B.2.6		**RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE IN FORMAZIONE**	E' ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione; non può essere imputato un costo superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa a titolo di partecipazione finanziaria privata
B.2.7		**ESAMI FINALI**	
B.2.8		**ALTRE FUNZIONI TECNICHE**	Sono ammissibili costi relativi all'assicurazione dei destinatari, alla garanzia fidejussoria da presentare per l'erogazione dell'anticipo, alla certificazione esterna del rendiconto
B.2.9		**UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA**	Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo
B.2.10		**UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA**	Altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto
B.4	**DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO**		
B.4.2		**COORDINAMENTO**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf par. 11, capoverso 3 dell'avviso). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
B.4.3		**SEGRETERIA TECNICA E ORGANIZZATIVA, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO, RENDICONTAZIONE**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf par. 11, capoverso 3 dell'avviso). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto. Il costo orario massimo rendicontabile è di € 40,00.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI ENTE DI FORMAZIONE.

CODICE	MACROCATEGORIA DI SPESA	VOCE ANALITICA DI SPESA	NOTE
	COSTI DIRETTI		
B.1	PREPARAZIONE		
B.1.2.		IDEAZIONE E PROGETTAZIONE	Il costo è ammissibile se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno; l'importo massimo ammissibile non può essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a finanziamento, al netto dell'importo di cui alla voce di spesa B.2.6
B.2	REALIZZAZIONE		
B.2.1		DOCENZA	La funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno. Non sono ammissibili spese per attività di docenza svolte da titolari di impresa rivolta ai propri dipendenti
B.2.2		TUTORAGGIO	Il costo è ammissibile se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 70% dell'attività in senso stretto.
B.2.6		RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE IN FORMAZIONE	E' ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione; non può essere imputato un costo superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa a titolo di partecipazione finanziaria privata
B.2.7		ESAMI FINALI	
B.2.8		ALTRE FUNZIONI TECNICHE	Sono ammissibili costi relativi all'assicurazione dei destinatari, alla garanzia fidejussoria da presentare per l'erogazione dell'anticipo, alla certificazione esterna del rendiconto
B.2.9		UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA	Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo
B.2.10		UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA	Altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto
B.4	DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO		
B.4.2		DIREZIONE	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 20% dell'attività in senso stretto.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

B.4.2		**COORDINAMENTO**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
B.4.3		**SEGRETERIA TECNICA E ORGANIZZATIVA, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO, RENDICONTAZIONE**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
	COSTI INDIRETTI		
C.0		**COSTI INDIRETTI**	Il totale dei costi indiretti è pari al 20% dei costi diretti al netto dei costi imputati sulla voce di spesa B.2.6

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome)
nato a ___________________________(__________) il ___________________
(luogo) (prov)
residente a _________________________(_______) in qualità di legale rappresentante
(luogo) (prov)
dell'azienda ______________________ con sede a ___________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA[1]

(barrare le caselle di cui si intende fornire dichiarazione)

- □ la presenza [2]degli accordi contrattuali che, in base alla Legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale tenendo conto delle finalità di cui alla L.n.2/2009;
- □ che per i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, la formazione ha carattere aggiuntivo;
- □ la conformità della sede di svolgimento dell'attività formativa alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al testo unico approvato con D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- □ di non essere destinatari di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegali o incompatibili secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11, della legge L. 25-2-2008 n. 34 ed in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (causa Ce188/92);
- □ che l'impresa è attiva, non è sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento di regolarità contributiva (DURC).
- □ di essere un'impresa socialmente responsabile in quanto, in base alla griglia di autovalutazione, supera la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità Sociale d'Impresa"

(luogo, data) **Il Dichiarante**

____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

---

[1] Nel caso di Enti su commessa di una o più imprese l'operatore deve allegare il pdf scannerizzato delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio firmate dal legale rappresentante dell'impresa o delle imprese committenti unitamente al documento di identità.

[2] in alternativa allegare copia del verbale di accordo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria secondo quanto disposto dal paragrafo 4, capoverso 3 dell'avviso

14_31_1_DDS_PROG GEST 4644_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 luglio 2014, n. 4644/LAVFOR.FP/2014

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4. Finanziamento operazioni formative individuali. Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
EVIDENZIATO che, con una serie di decreti interministeriali emanati nell'anno 2013, sono stati ripartiti i finanziamenti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;
PRECISATO che, in base ai decreti di assegnazione, i fondi di cui si tratta sono finalizzati:
a) al finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) al finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1148 del 20 giugno 2014, che destina come segue i fondi assegnati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013:
a) per euro 1.000.000 (di cui euro 800.000 per le PMI ed euro 200.000 per le GI) al finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (operazioni formative aziendali);
b) per euro 387.408,96 al finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori (operazioni formative individuali).
RITENUTO di predisporre l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative individuali;
VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche;
VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato l'Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di operazioni formative individuali finanziabili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DDS_PROG GEST 4644_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE , PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 - ART. 6 COMMA 4

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI

ANNUALITA' 2014

Allegato al decreto n. 4644/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

Il presente avviso rientra nelle competenze della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunita', Politiche Giovanili e Ricerca, Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi ed è gestito dalla Struttura stabile decentrata di Udine sita in via Nievo 20.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4644/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

1. QUADRO NORMATIVO, CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", articolo 6, comma 4;
   d) Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
   e) Decreto interministeriale n. 106/Segr.D.G./2013 d.d 13.02.2013 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2010, all' assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 347.309,47 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/default.htm;
   f) Decreto interministeriale n. 107/Segr.D.G./2013 dd. 13 febbraio 2013 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2011, all' assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 347.553,52 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/default.htm;
   g) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
   h) Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento";
   i) documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche, di seguito denominato "Linee guida";
   j) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni.
2. Il presente avviso dà attuazione alla Formazione a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000.
3. Competente all'attuazione del presente avviso è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito "Servizio".

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Le operazioni, **pena l'esclusione dalla valutazione**, devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, di seguito "soggetti proponenti". Detti soggetti, **pena la decadenza dal contributo**, al momento dell'avvio dell'operazione (attività formativa in senso stretto), devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della Macrotipologia C – Formazione Continua e Permanente.
2. Il soggetto proponente deve necessariamente essere diverso dal soggetto erogatore della formazione, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4644/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

3. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Il presente avviso prevede la possibilità di finanziare operazioni di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (congedo).
2. Le operazioni formative di cui al presente avviso sono rivolte a lavoratori in congedo, occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese di diritto privato aventi sede legale sul territorio regionale o nazionale, i quali operino con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), anche in CIG o CIGS limitatamente ai periodi di rientro al lavoro.
3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge 53/2000, si richiede, in particolare, la presenza di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, al cui interno la formazione richiesta si colloca. Qualora si tratti di lavoratori la cui posizione lavorativa non risulti supportata dagli accordi contrattuali citati, si richiede la sussistenza di un accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato da cui risulti che la partecipazione all'attività formativa è equiparata a una quota di riduzione dell'orario di lavoro. La mancata realizzazione della formazione nel quadro delle quote di riduzione dell'orario di lavoro **è causa di decadenza del contributo**.
4. Nel caso di lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale (ad es. apprendistato), è ammissibile esclusivamente la formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista.
5. Non sono ammissibili a valere sul presente avviso operazioni connesse a formazione obbligatoria prevista da specifica normativa nazionale e operazioni che riguardino il personale del comparto Sanità.

4. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la somma complessiva di euro **387.408,96.** La suddetta disponibilità finanziaria può essere integrata da risorse derivanti dalla medesima fonte e relative a mancati utilizzi a valere su precedenti avvisi.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI

1. Ai fini del corretto impiego dei finanziamenti, i soggetti proponenti devono attenersi alle indicazioni di cui ai paragrafi che seguono.

5.1. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative sono realizzate secondo la modalità a sportello di cui al paragrafo 9 delle Linee guida, e possono essere presentate al Servizio, Ufficio di Udine, Via Nievo n. 20, **a partire dal 1 settembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2014, salvo anticipato esaurimento delle risorse.**
2. Ciascuna operazione formativa deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/ . Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione centrale, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Il formulario deve essere presentato, nei termini di cui al capoverso 1, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione,** anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica, all'Ufficio di Udine del Servizio, Via Nievo, n. 20, Udine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
4. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
5. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
6. Al formulario vanno allegati i seguenti documenti:
   a) dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore richiedente opera, attestante la presenza degli accordi contrattuali o dell'accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore medesimo, secondo quanto disposto dal paragrafo 3, capoverso 3;
   b) nel caso di cui al paragrafo 3, capoverso 4, concernente i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore richiedente opera, attestante il carattere aggiuntivo della formazione;
   c) preventivo del costo dell'iscrizione al corso, rilasciato dal soggetto erogatore, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1., capoverso 5;
   d) nel caso di cui al paragrafo 5.4., capoverso 3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della sede di svolgimento dell'attività formativa alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al testo unico approvato con D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. La mancata presentazione, unitamente al formulario, dei documenti di cui al capoverso 6. è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
8. Ogni operazione (attività formativa in senso stretto) può essere avviata successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione centrale, della ammissione al finanziamento dell'operazione stessa. È ammissibile l'avvio nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione alla Direzione centrale e la menzionata comunicazione di ammissione al finanziamento. In tale eventualità il soggetto proponente deve presentare alla Direzione centrale una specifica nota nella quale si assume ogni onere derivante dalla eventuale mancata ammissione al finanziamento dell'operazione, sollevando da qualsivoglia obbligo la Direzione centrale.
9. La comunicazione di inizio attività va fatta mediante procedura on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it area operatori.

5.2. ATTIVITA' FORMATIVE AMMESSE

1. Le operazioni possono riguardare:
   a) attività formative realizzate, sul territorio regionale e nazionale, da organismi accreditati sulla base della normativa prevista da ciascuna Amministrazione regionale/Provincia Autonoma;
   b) attività formative realizzate da istituzioni universitarie nazionali ed europee;
   c) attività formative valide ai fini del conseguimento di crediti riconosciuti a livello universitario e chiaramente quantificati;
   d) attività formative professionalizzanti in settori ad alta specializzazione a livello nazionale e/o internazionale, gestite da organismi con competenza riconosciuta e documentabile.

2. Il formulario di presentazione dell'operazione deve chiaramente evidenziare, **pena l'esclusione dell'operazione stessa dalla valutazione,** che l'attività formativa prescelta rientra in una delle quattro fattispecie sopraindicate. Le attività di formazione non devono essere avviate prima della presentazione della richiesta di partecipazione.
3. Sono **esclusi** i corsi già finanziati dal Fondo Sociale Europeo o che abbiano ricevuto in qualsiasi modo contributi pubblici o privati tali da abbattere i costi che verranno poi rendicontati nell'ambito dell'operazione approvata. L'allievo inoltre, **pena l'esclusione**, non deve aver beneficiato di contributi pubblici o privati relativamente ai costi che verranno rendicontati per l'operazione approvata.
4. Al fine di evitare corsi di formazione progettati ad hoc in vista del finanziamento promosso da questo avviso, si richiede evidenza del fatto che l'offerta del corso da parte dell'organismo erogatore sia pubblica e che il corso stesso abbia già avuto almeno una edizione svolta nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso. La mancanza di detta evidenza sarà **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
5. L'attività formativa dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015.

5.3. QUANTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESENTABILI

1. Ogni soggetto proponente non può presentare più di 3 operazioni formative destinate a lavoratori di una stessa azienda o di più di 5 operazioni formative destinate a lavoratori di aziende diverse, qualora tali operazioni abbiano lo stesso titolo e gli stessi contenuti, nonchè medesimo calendario e sede di attuazione; il superamento di detti limiti comporta **l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate.**
2. Ai fini del presente avviso ciascun soggetto proponente può presentare mensilmente un numero di operazioni il cui contributo pubblico non sia superiore a 40.000,00 euro.

5.4. SEDE DI SVOLGIMENTO

1. Le operazioni devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al Testo Unico approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante, devono essere documentati all'interno del formulario di presentazione dell'operazione formativa, **pena l'esclusione dell'operazione medesima dalla valutazione.**
2. Qualora il soggetto erogatore del corso di formazione sia un ente accreditato nella regione Friuli Venezia Giulia, le attività devono realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate a titolarità del soggetto erogatore o presso sedi didattiche occasionali ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. L'approvazione dell'operazione da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione alla Direzione centrale utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fp sedi, reperibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/. Detta

convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto erogatore e dal soggetto proponente e va conservata presso la sede di quest'ultimo.

3. Qualora il soggetto erogatore individuato non sia un ente accreditato o tenuto all'accreditamento dovrà essere allegata al formulario di presentazione dell'operazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che la sede è conforme alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al testo unico approvato con D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

6. ONERI ASSUNTI A CARICO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

6.1. COSTI AMMISSIBILI

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni formative di cui al presente avviso sono i seguenti:

	Voce di spesa	Note
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	Con imputazione per quota parte rispetto all'attività di pubblicizzazione complessiva svolta per la tipologia di operazione
B1.4	Selezione e orientamento dei partecipanti	Solo orientamento con massimo 4 ore di impegno
B2.2	Tutoraggio	Non più di 10 ore di impegno e comunque non più del 50% dell'attività formativa in senso stretto
B2.3	Erogazione del servizio	Costi relativi all'iscrizione all'attività formativa oggetto dell'operazione. Il costo massimo imputabile a questa voce è di € 4.000,00 pari comunque a non più dell'80% del costo dell'iscrizione.
B2.8	Altre funzioni tecniche	Costi relativi alla fideiussione richiesta per l'anticipazione finanziaria. Costi per l'assicurazione degli allievi. Costi relativi alla certificazione del rendiconto.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Per un impegno massimo nella funzione non superiore a 10 ore.
	B1.3+B1.4+B2.2+B2.8+B4.3	Massimo € 1.000,00

2. Il costo dell'iscrizione prevede una quota di partecipazione privata del 20%, è quindi rimborsabile una quota pari a non più dell'80% della quota d'iscrizione e comunque non superiore a 4.000,00 euro. In fase di rendicontazione andrà presentata l'evidenza del pagamento della fattura intestata all'allievo e copia della fattura stessa con i timbri di rito apposti sull'originale.
3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato imputando alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – il costo complessivo dell'operazione, comprensivo delle spese di iscrizione al corso e di tutti gli altri costi ammissibili, altri costi che nel complesso non possono essere superiori a 1.000,00 euro. Ne discende che il limite massimo del costo complessivo dell'operazione è di 5.000,00 euro.
4. Il costo esposto a preventivo in forma aggregata a valere sulla voce di spesa B2.3 deve essere disaggregato in fase di rendicontazione. Il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti dallo stesso stabilito e con imputazione analitica su ciascuna voce.
5. È necessario allegare al formulario di presentazione dell'operazione il preventivo del costo dell'iscrizione al corso, rilasciato dall'organismo erogatore, **pena l'esclusione dell'operazione stessa dalla valutazione**.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4644/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

6.2. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte del Servizio nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista un' anticipazione dell'80% del finanziamento ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/ .

7. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 11 del Regolamento.
2. Le operazioni sono selezionate mensilmente, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento.
3. Ad avvenuta selezione mensile delle operazioni la Direzione centrale predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) graduatoria mensile delle operazioni approvate e di quelle ammesse al finanziamento in base all'ordine di presentazione delle stesse presso il Servizio; al finanziamento pertanto si provvederà tenendo conto del suddetto ordine di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili;
   b) elenco delle operazioni non approvate;
   c) elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
4. I documenti di cui al capoverso 3. sono approvati con decreto della Direzione centrale, da parte del dirigente responsabile del Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
5. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui al capoverso 4;
   b) nota formale della Direzione centrale ai soggetti proponenti (per le sole operazioni ammesse al finanziamento);
   c) inserimento della graduatoria sul sito internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/

8. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della ammissibilità del rendiconto è richiesto l'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore. Non risulta necessario il superamento dell'esame finale a meno che non si tratti di master universitario.
2. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna operazione, corredato di copia dell'attestato di frequenza, deve essere presentato, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/, all'Ufficio di Udine del Servizio, Via Nievo, n. 20, 33100 Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.
3. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento. Il compenso relativo alla certificazione del rendiconto deve essere coerente con le disposizioni di cui al paragrafo 20.1 delle Linee guida.

Legge 53/2000 – Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali – Annualità 2014
Allegato al decreto n. 4644/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto proponente deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
2. Il soggetto proponente deve infine garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

10. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2017.

Il Direttore del Servizio programmazione
e gestione interventi formativi
Ileana Ferfoglia

14_31_1_DDS_PROG GEST 4646_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste da Pipol. Modifiche e integrazioni al testo approvato con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014. II° Intervento correttivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 731 del 17 aprile 2014 è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014;
- con il decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
- con decreto n. 4544/LAVFOR.FP/2014 dell'11 luglio 2014 è stato approvato un primo intervento correttivo al documento di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
PRESO ATTO che, con riferimento alla realizzazione delle "Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi":
- il documento richiamato prevede che il quadro complessivo dell'offerta relativa a ciascuna lingua straniera d'insegnamento sia presentata, da parte delle ATI di enti di formazione aventi titolo, entro venti giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento della nota formale del Servizio che comunica alle ATI l'affidamento dei servizi;
- la predisposizione del documento di cui al menzionato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 ha richiesto una attività particolarmente onerosa connessa alla complessità della strumentazione e delle procedure da attivare e la relativa approvazione del documento medesimo è avvenuta con una tempistica che non consente materialmente il rispetto del termine sopraindicato;
RITENUTO, al fine di assicurare l'effettiva operatività e operabilità delle attività formative sopraindicate, di definire tempi per la presentazione dell'offerta in questione realistica rispetto alla situazione esistente;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, l'offerta formativa relativa alle "Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi" di cui al paragrafo 5.7 del documento approvato con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, deve essere presentata secondo le modalità previste dal documento medesimo entro il 29 agosto 2014.
2. Il presente decreto e l'allegato documento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 luglio 2014

FERFOGLIA

14_31_1_DPO_GEST SCHED POT VITI 2576_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Gestione dello schedario e del potenziale vitivinicolo; coordinamento delle attività inerenti l'iscrizione delle superfici vitate negli Albi a denominazione d'origine e negli Elenchi ad indicazione geografica tipica" del Servizio produzioni agricole 15 luglio 2014, n. 2576

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, articolo 6. Aggiornamen-

to annuale dell'elenco positivo a livello regionale delle menzioni "vigna".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720, di approvazione delle linee guida per la predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni "vigna", in attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del 13 settembre 2013, n. 1929, con cui è stato istituito l'elenco positivo a livello regionale delle menzioni "vigna", modificato con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del 14 gennaio 2014, n. 61;
CONSIDERATO che l'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" è annualmente aggiornato entro il 15 settembre di ogni anno, in base alle istanze pervenute;
PRESO ATTO nei termini previsti è pervenuta agli uffici della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, n. 1 istanza di iscrizione delle menzioni vigna all'elenco positivo regionale, che è stata istruita ai sensi della normativa vigente;
RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento annuale dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720 è disposto l'aggiornamento annuale dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nella rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) i produttori potranno utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo ed, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni "vigna" seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese nell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" di cu al punto 1.
3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 15 luglio 2014

BELTRAME

14_31_1_DPO_GEST SCHED POT VITI 2576_2_ALL1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
1	VIGNA RUNC	-	SI	AZ. AGR. IL CARPINO SOC. AGR. S.S.	LOC. SOVENZA 14/A - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI GORIZIA (GO) FOGLIO 2, PARTICELLE 3730, 3742/3, FOGLIO 4, PARTICELLE 3467/1, FOGLIO 11, PARTICELLE 4274/24, 4274/26, 4274/27, FOGLIO 9, PARTICELLE 1266, 1268, 1271/1, 1272; COMUNE DI MORARO (GO) FOGLIO 4, PARTICELLE 12, 14, 19/5; COMUNE DI MOSSA (GO), FOGLIO 10, PARTICELLE 414/1, 414/2, 1035/1, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1042, 1043; COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO), FOGLIO 2, PARTICELLE 1136/1, 1143, 1144, 1154, 1157, FOGLIO 5, PARTICELLE 2194, FOGLIO 9, PARTICELLE 2195, 2197/1; SAN LORENZO ISONTINO (GO), FOGLIO 3, PARTICELLA 70; FOGLIO 6, PARTICELLE 58, 59/1.	n. 1929	13-set-13	
2	VIGNETI BOSCO BANDO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LE FAVOLE DI EVIO E ANGELO CADORIN S.S.	VIA RONCHE 92 - 33077 SACILE	PN	COMUNE DI CARLINO (UD) FOGLIO 25, PARTICELLE 13, 14, 94, 95, 96, 103	n. 1929	13-set-13	
3	VIGNETI CASTELLO	SI	-	SOCIETA' AGRICOLA LE FAVOLE DI EVIO E ANGELO CADORIN S.S.	VIA RONCHE 92 - 33077 SACILE	PN	COMUNE DI CANEVA (PN) FOGLIO 18, PARTICELLE 64, 75, 77, 406, 408, 409, 426	n. 1929	13-set-13	
4	VIGNE DELLA ROCCA	-	SI	AZIENDA AGRICOLA RONCHI DI MANZANO DI ROBERTA BORGHESE & C. S.N.C.	VIA ORSARIA 42 - 33044 MANZANO	UD	COMUNE DI MANZANO (UD), FOGLIO 4, PARTICELLE 17, 31, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 75, 76; FOGLIO 11, PARTICELLE 114, 133; FOGLIO 12, PARTICELLA 242; COMUNE DI PREMARIACCO (UD), FOGLIO 33, PARTICELLE 66, 73, FOGLIO 38, PARTICELLA 25; COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), FOGLIO 2, PARTICELLE 42, 78, 161, 162, 254, 256, 263.	n. 1929	13-set-13	
5	VIGNETI MONTEBELLO	SI	-	AZIENDA AGRICOLA IL RONCAL	VIA FORNALIS, 148 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 32, PARTICELLE 57, 325.	n. 1929	13-set-13	
6	VIGNE CINQUANT'ANNI	-	SI	LE VIGNE DI ZAMO'	VIA ABATE CORRADO 4, LOC. ROSAZZO - 33040 MANZANO	UD	COMUNE DI BUTTRIO (UD), FOGLIO 9, PARTICELLE 182, 193, 308, 309; COMUNE DI MANZANO (UD), FOGLIO 8, PARTICELLE 141, 148, 153; FOGLIO 15, PARTICELLE 196, 201, 211; FOGLIO 16, PARTICELLE 23, 24, 25.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
7	VIGNE DAL LEON	-	SI	LE VIGNE DI ZAMO' AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	VIA ABATE CORRADO 4, LOC. ROSAZZO - 33040 MANZANO	UD	COMUNE DI PREMARIACCO (UD), FOGLIO 25, PARTICELLE 272, 280, 297; FOGLIO 26, PARTICELLE 187, 363; FOGLIO 34, PARTICELLE 1, 2, 9, 10, 55.	n. 1929	13-set-13	
8	ZUANI VIGNE	-	SI	ZUANI SOCIETA' AGRICOLA DI FELLUGA PATRIZIA E FIGLI S.S.	LOC. GIASBANA 12 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI GORIZIA (GO), FOGLIO 1, PARTICELLE 1827/1; FOGLIO 2, PARTICELLE 1109/15, 1109/16; FOGLIO 4, PARTICELLE 1801/5, 1802/3, 1802/6, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1825/1, 1827/7; FOGLIO 5, PARTICELLE 732/1, 732/2; FOGLIO 10, PARTICELLE 1344/1, 1337/1, 1337/7, 1355/1, 1357/1, 1360/2, 1360/3, 1364, 1365/1, 1366/1, 1366/2, 1367, 1368/1.	n. 1929	13-set-13	
9	VIGNA DOMININ	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MEROI DAVINO DI PAOLO MEROI	VIA STRETTA, 7/B - 33042 BUTTRIO	UD	COMUNE DI BUTTRIO (UD), FOGLIO 9, PARTICELLE 78, 79, 80, 110, 111, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 208, 209, 210, 212, 213, 223, 265, 266, 270, 333.	n. 1929	13-set-13	
10	VIGNA DELLA PERMUTA	-	SI	RONCO DEL GELSO DI GIORGIO BADIN	VIA ISONZO, 117 - 34071 CORMONS	GO	COMUNE DI CORMONS (GO), FOGLIO 14, PARTICELLE 2254, 2256/1, 2257/5; FOGLIO 15, PARTICELLE 1732/23.	n. 1929	13-set-13	
11	VIGNA VALERIS	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MUZIC DI MUZIC GIOVANNI	LOC. BIVIO 4 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO, FOGLIO 8, PARTICELLE 1840, 1843/1; FOGLIO 9, PARTICELLA 1841/1; FOGLIO 11, PARTICELLE 2714/5, 2332.	n. 1929	13-set-13	
12	VIGNA PAJZE	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MUZIC DI MUZIC GIOVANNI	LOC. BIVIO 4 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO, FOGLIO 8, PARTICELLE 1426/1, 1480, 1481/3, 1816, 1824/1, 1850, 1854/1, 1845/1; FOGLIO 9, PARTICELLE 1844, 2097, 2099, 2100, 2104.	n. 1929	13-set-13	
13	VIGNIS DI SIRIS	-	si	AZIENDA AGRICOLA DRIUS MAURO	VIA FILANDA 100 - 34071 CORMONS	GO	COMUNE DI CORMONS (GO), FOGLIO 10, PARTICELLE 1893/3, 1893/4, 1910/1, 1911, 1912/2, 1898/1, 1898/2, 1892, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1875/1, 1876/1, 1914/3, 1908/1, 1909, 1876/1.	n. 1929	13-set-13	
14	VIGNETO STORICO	-	SI	GIGANTE ADRIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	VIA ROCCA BERNARDA, 3 - 33040 CORNO DI ROSAZZO	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 2, PARTICELLE 29,30, 210.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
15	VIGNA BLANCHIS	SI	-	TENUTA BORGO CONVENTI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	STRADA COLOMBARA 13 - 34072 FARRA D'ISONZO	GO	COMUNE DI MOSSA (GO), FOGLIO 2, PARTICELLE 257, 259, 260/2, 260/3, 261/3, 262/2, 286/1; FOGLIO 4, PARTICELLE 256/7, 269/4, 276, 278, 280/2, 280/4, 280/12.	n. 1929	13-set-13	
16	VIGNA RIUL	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 4 PARTICELLE 71, 81, 111;	n. 1929	13-set-13	
17	VIGNA BRAIDE GRANDE	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 2659/1, 2659/2, 2659/3, 2659/4;	n. 1929	13-set-13	
18	VIGNA VALBUINS	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 11 PARTICELLE 2456/1, 2456/2, 2456/3, 2584/1, 2584/2, 2584/3, 2585/1, 2585/2, 2610/3, 2610/7;	n. 1929	13-set-13	
19	VIGNA RONCALTO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 2750/2, 2757, 2758, 2759, 2761, 2768/4, 2769.	n. 1929	13-set-13	
20	VIGNA CASALI GODIA	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 6 PARTICELLA 451.	n. 1929	13-set-13	
21	VIGNA TIARE MATE	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 3904/4, 3904/6, 3906/1, 3906/2, 3908/1.	n. 1929	13-set-13	
22	VIGNA ELDORO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE, FOGLIO 2, PARTICELLE 224, 289.	n. 1929	13-set-13	
23	VIGNA CUMINS	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 14 PARTICELLE 2606/2, 2612, 2648.	n. 1929	13-set-13	
24	VIGNA ARATORIO LUNGHI	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLA 287.	n. 1929	13-set-13	
25	VIGNA ARATORIO DELLA TESA	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLA 293.	n. 1929	13-set-13	
26	VIGNA ARATORIO DI PRADUCELLO	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 99, 120 , 98.	n. 1929	13-set-13	
27	VIGNA PRA' DELLA VALLE	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 104, 122.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
28	VIGNA PRA' DEL MOLINO	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 94, 226.	n. 1929	13-set-13	
29	LE VIGNE DI RUTTARS	-	SI	AZIENDA AGRICOLA FRUSCALZO BRUNO	FRAZ. RUTTARS - CAVEZZO 6 - 34070 DOLEGNA DEL COLLIO	GO	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 14, PARTICELLE 2972/1, 2972/2, 2972/3. 2993/2, 2994, 2995, 2997/2, 2997/3, 2998/1, 2998/2, 2998/3, 2999, 3000/1, 3007, 3009, 3012/2, 3020/2, 3021, 3035, 3041/2, 3045, 3046, 3048/1, 3048/2, 3048/3, 3051/1, 3051/2, FOGLIO 16, PARTICELLE 3057/2, 3088/1, 3088/2, 3088/3, 3088/4, 3088/5, 3089/2, 3089/5, 3090/1, 3098/1, 3098/3, 3098/4, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3108/1, 3108/2, 3111, 3113, 3122/1, 3122/2, 3125, 3126, 3127, 3128/1, 3128/2, 3130, 3131/1, 3131/2, 3132, 3134, 3136, 3138, 3139, 3141/1, 3141/2, 3142, 3143, 3144/2, 3146, 3147, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3151, 3155, 3156, 3157, 3158, 3161/1, 3161/2, 3204/5, 3216/1, 3216/2, 3217/1, 3217/2, 3218/2, 3221/1, 3221/2, 3245/1, 3300/2, 3300/4.	n. 2576	15-lug-14	

14_31_1_DGR_1308_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1308
LR 18/2005, art. 40. modifica dei criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'art 14 del DLgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L 30/2003). Modifica DGR 1248/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che disciplina le convenzioni quadro stipulate a livello territoriale tra i servizi per l'impiego gestiti dalle Province, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, che devono essere validate da parte delle regioni;
VISTO l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003;
VISTI i "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)" definiti con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248;
RITENUTO opportuno modificare i punti 1, 4, 6 e 8 dei sopra citati Criteri, al fine sia di ampliare le garanzie a favore dei soggetti disabili inseriti presso la cooperativa sia per definire in modo più articolato la percentuale di copertura della quota di riserva cui sono obbligate le imprese ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), possibile attraverso l'utilizzo di questo istituto, ampliando in tal modo sia la tipologia di imprese interessate, sia il numero di inserimenti possibili;
RITENUTO altresì opportuno, per ragioni di semplificazione procedurale, sopprimere il punto 11 dei predetti Criteri;
SENTITI la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 maggio 2014 e del 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sul testo delle modifiche che si intendono introdurre ai sopra citati criteri;
VISTA la propria deliberazione 20 giugno 2014, n. 1145, con la quale sono state approvate in via preliminare le modifiche ai sopra citati Criteri;
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 2 luglio 2014 ha esaminato le modifiche apportate ai sopracitati Criteri, esprimendo sulle medesime, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, parere favorevole;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di modificare come segue i "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), definiti con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248:
a) al punto 1, in fondo, sono aggiunti i seguenti periodi:
«L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.
Ai lavoratori disabili inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l'istituto del salario di primo ingresso.»;
b) al punto 4, primo periodo, lettera e), in fondo, sono aggiunte le seguenti parole:
«comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;»;
c) il punto 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Percentuale massima di copertura dell'obbligo
Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo

definito nei presenti criteri, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 40 per cento della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti computabili.
Non possono beneficiare delle disposizioni contenute nei presenti criteri i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999.
In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro che presentano i requisiti per poter usufruire dell'esonero ai sensi dell'articolo 5 della legge 68/1999 possono, in luogo dell'esonero, richiedere di ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui ai presenti criteri nei limiti e nelle ipotesi di cui alla regolamentazione nazionale e regionale in materia di esonero.
Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri.»;

d) al punto 8, primo periodo, le parole "che avviene con contratto di lavoro subordinato," sono soppresse;
e) il punto 11 è soppresso.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_31_1_DGR_1327_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1327

Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" linea di intervento "Valorizzazione del patrimonio culturale" emanato con decreto del Direttore centrale istruzione formazione e cultura n. 3319/2009. Conferma degli obiettivi e delle finalità e fissazione di un nuovo termine per la rendicontazione finale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con decisione C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14.01.2010, n. 831 del 10 maggio 2013 e, da ultimo, n. 2442 dd. 20.12.2013 con la quale si prende atto delle suddette Decisioni e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n.

1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n. 185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);
VISTA la Delibera n. 1788 del 30/07/2009 che ha approvato il Bando per la Valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia, a valere sul POR FESR 2007/2013-Attività 2.1.A "Valorizzazione del Patrimonio naturale e culturale, Linea d'intervento Valorizzazione del patrimonio culturale";
VISTO il decreto del Direttore centrale istruzione formazione e cultura n. 3319/CULT 26 settembre 2009, con il quale è stato emanato il "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia" a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" Linea di intervento "Valorizzazione del patrimonio culturale", con una dotazione finanziaria complessiva di € 4.235.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale istruzione formazione e cultura n. 1766/CULT del 20 maggio 2010 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento in relazione al Bando di cui sopra e sono stati ammessi a finanziamento, sulla base dei punteggi riportati, i primi tre progetti utilmente collocati nella graduatoria dei progetti ammissibili e precisamente quelli presentati dall'Autorità portuale di Trieste, dal Comune di Montereale Valcellina (PN), e dal Comune di Monfalcone (GO), per una spesa complessiva di € 3.956.175,23, la quale è stata impegnata sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013;
VISTA la DGR n. 103 dd. 27/01/2011 con la quale sono state rideterminate in € 4.620.000,00 le risorse disponibili a Bando, a seguito di un ulteriore assegnazione di risorse pari a € 385.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale istruzione cultura sport e relazioni internazionali n. 180 dd. 04/02/2011 è stato ammesso a finanziamento, il progetto presentato dal Comune di Torviscosa (UD) denominato "Città dell'autarchia e della cellulosa", con un contributo complessivo di € 612.600,00 (di cui € 194.918,15 quota UE ed € 417.681,85 quota Stato);
VISTI i rispettivi decreti di concessione, n. 329 del 23/02/2011, n. 330 del 23/02/2011, n. 1127 del 31/05/2011, n. 1774 del 28/07/2011 che recano ciascuno nella tabella "A" il dettaglio interventi con la ripartizione, tra l'altro, delle quote UE e Stato e la percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario;
PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2011, visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria, è stata avviata dall'Autorità di Gestione del POR, d'intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007 - 2013, sulla base di quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2011, recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013" ;
CONSIDERATO che, in data 27 febbraio 2012, il Comitato del Quadro Strategico Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica nazionale unitaria, ha approvato il documento denominato "Iniziative di accelerazione e di riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013" con il quale si raccomanda alle Autorità di Gestione di avviare, qualora necessario, riprogrammazioni interne ed esterne al POR anche mediante l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);
CONSIDERATO che le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo programma esterno parallelo, in adesione al Piano di Azione Coesione, dovranno derivare dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (ex Legge 183/87, cosiddetto Fondo di Rotazione) destinata al Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia";
RICHIAMATA la nota del Ministro per la Coesione Territoriale, prot. n. 0003221 del 07.12.2012 in ordine all'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia al Piano di Azione Coesione;
RICHIAMATA la nota del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. n.0009276./GAB-(GAB-1-6-20)-0 del 07.12.2012 con la quale si conferma l'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia al Piano di Azione Coesione;
RICHIAMATA la nota Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 0009307 del 31.01.2013 avente ad oggetto le procedure di utilizzo risorse concernenti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Azione Coesione;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 0002282-U, del 20.02.2013 avente ad oggetto le modalità di attuazione del Piano di Azione Coesione;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 660 di data 11 aprile 2013 la Giunta regionale ha approvato, la proposta di adesione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua prima for-

mulazione, per un valore complessivo pari a Euro 48.041.878,00, di cui Euro 44.232.151,00 rinvenienti dalla riduzione della quota nazionale (Fondo di rotazione ex Legge 183/87) del Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia", Euro 2.324.266,00 di quota regione ed Euro 1.485.461,00 di quota Enti Locali, rinvenienti dalla riduzione del medesimo Programma;
VISTA la deliberazione n. 1353 dd. 26.07.2013 con cui la Giunta approva, in via preliminare, la proposta di integrazione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia come da scheda "Misure di politica attiva a favore di disoccupati ai fini del rientro nel mercato del lavoro e prima sperimentazione di iniziative a favore dell'occupazione giovanile" inerente le tematiche relative al POR Fondo Sociale Europeo e, in esito alle deliberazioni precedentemente adottate, rende disponibile l'importo complessivo di Euro 19.868.139,07 al fine del conferimento al PAC o a ulteriori eventuali riprogrammazioni;
CONSIDERATO, inoltre, che con la deliberazione n. 1353 la Giunta ha autorizzato l'Autorità di Gestione ad apportare ogni modifica, integrazione, variazione al Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia" e al relativo Piano Finanziario ed alla proposta di adesione al Piano di Azione Coesione;
CONSIDERATO che con DGR n. 1515 del 30 agosto 2013 la proposta di adesione al Piano di Azione Coesione precedentemente approvata dalla Giunta con deliberazione n. 660 del 11.04.2013 e successivamente integrata con deliberazione n. 1353 del 26.07.2013, è stata aggiornata con riferimento ad alcuni elementi non sostanziali;
VISTA la deliberazione n. 515 dd. 21.03.2014 con la quale la Giunta regionale approva, da ultimo, l'adesione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare l'allegato 1 recante la SCHEDA 05
LINEA DI INTERVENTO "SALVAGUARDIA", AZIONE "Archeologia Industriale" che aggiorna il cronoprogramma di spesa;
RAVVISATA la necessità di confermare gli obiettivi e le finalità del Bando di cui sopra;
VISTO il Regolamento di attuazione del POR FESR della Regione FVG 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni che, all'art. 7, comma 4, lett. a) e d), che dispone che la Giunta regionale, approvi sia le procedure che i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo, sia i bandi e gli inviti, con le relative risorse;
RAVVISATA la necessità di adeguare i termini di conclusione e rendicontazione finale delle operazioni, di cui al bando in oggetto, ai cronoprogrammi di spesa previsti nel Piano di Azione e Coesione, Linea d'intervento "Salvaguardia", Azione" Archeologia industriale", Scheda 05LINEA DI INTERVENTO "SALVAGUARDIA", AZIONE "Archeologia Industriale" di cui all' allegato 1 della citata DGR n. 515/2014;
VISTA la DGR n. 841 del 08/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione del Piano di Azione Coesione FVG;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres del 15/05/2014 di emanazione del regolamento per l'attuazione del Piano di Azione e Coesione del Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Direttore di Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali n. 1316/2014 di disposizione dell'impegno di risorse necessarie agli interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la DGR n. 1612 del 13 settembre 2013 con la quale è stata definita la nuova articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare gli obiettivi e le finalità del "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia" a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" Linea di intervento "Valorizzazione del patrimonio culturale", così come indicato nelle premesse;
2. di fissare al 31/12/2016 il termine per la rendicontazione finale, già previsto dall'art. 24 comma 4 del Bando sopra citato al 31/12/2014 in coerenza con il cronoprogramma di spesa della Scheda 05LINEA DI INTERVENTO "SALVAGUARDIA", AZIONE "Archeologia Industriale" del Piano di Azione e Coesione;
3. di incaricare il Direttore centrale cultura sport e solidarietà a disporre con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione alla conferma dei provvedimenti adottati nei confronti dei beneficiari e degli obblighi agli stessi ascritti con i decreti di concessione citati nelle premesse;
4. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_31_1_ADC_AMB ENERPN DEL FABBRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche sede - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Fabbro Augusto per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3331).

La Ditta Fabbro augusto ha presentato in data 08/01/2014 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,12 (12 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 980 m3 l'anno per uso irriguo da un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 164 in Comune di Zoppola .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 30 luglio 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 29 agosto 2014 .
Si comunica che è fissato per il giorno mercoledì 17 settembre 2014 alle ore 10.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta (Zoppola - via Piave n.6).
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria p.a. Giovanni Martin, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.
Il presente annulla e sostituisce il precedente.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_31_1_ADC_AMB ENERUD 07-18 ENRICOM_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso idroelettrico. Società Enricom Srl.

La società ENRICOM S.r.l. ha presentato, in data 30 aprile 2014, domanda di concessione per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Cialderucis tributario in sponda sinistra del Rio Fontanaz, a sua volta tributario in sponda destra del Torrente Aupa, in Comune di Moggio Udinese, alla quota di fondo alveo di 700.50 m s.l.m.m., nella misura di 64 l/sec massimi, 53 l/sec medi e 7 l/sec minimi, per la produzione, con un salto indicato di 95.60 m, della potenza nominale media di 49.67 kW e con restituzione delle acque al Rio Fontanaz, alla quota di fondo alveo di 605.70 m s.l.m.m., in sponda sinistra.
La domanda riguarda un impianto di derivazione tecnicamente incompatibile con quello previsto dalla domanda, presentata in data 27 novembre 2013, dal Sig. Pittini Paolo.
In quanto presentata entro i termini stabiliti dall'art. 7, comma 9, del R.D. 1775/1933, l'istanza si configura come concorrente alla citata domanda, fatte salve future determinazioni, anche in dipendenza dagli esiti degli adempimenti istruttori preliminari.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'Albo Pretorio del Comune di Moggio Udinese, saranno comunicati i

modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14, della L.R. 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento è il p.i. Andrea Schiffo; il responsabile dell'istruttoria è l'ing. Sara Freschi. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1103 di data 21 giugno 2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 18 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_31_1_ADC_LAV FOR TESTO COORD DGR 1248-07_1308-14_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) - Testo coordinato dei criteri definiti con DGR 25 maggio 2007, n. 1248, con le modifiche introdotte dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1308.

1. convenzioni quadro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003

L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), individua un sistema di convenzioni quadro che, validate dalla Regione, vengono stipulate, a livello locale, tra i servizi provinciali preposti al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ed i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge.
Tali convenzioni, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti, consentono di inserire i lavoratori disabili presso le predette cooperative e tali inserimenti sono considerati utili ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999.
L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.
Ai lavoratori disabili inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l'istituto del salario di primo ingresso.

2. finalità dei presenti criteri

I presenti criteri, al fine di dare organicità sul territorio regionale alle modalità di sottoscrizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 ed ai contenuti delle stesse, definiscono gli aspetti essenziali che devono essere previsti nelle convenzioni quadro, in particolare:

a. i requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse e delle cooperative sociali destinatarie delle medesime;
b. il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
c. i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo che può essere realizzata attraverso le convenzioni;
d. le modalità di adesione da parte dei datori di lavoro interessati;
e. i criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire al lavoro presso la cooperativa;
f. la durata minima delle convenzioni per l'affidamento delle commesse.

3. requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse

Possono conferire commesse alle cooperative sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono le convenzioni quadro, che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza e che abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 5, 11 e 12 della medesima legge.

4. requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse

Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:
a. essere iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 20, ovvero essere operanti sul territorio della Provincia competente anche se solo con una unità locale;
b. essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro;
c. essere attive da almeno due anni precedenti alla sottoscrizione della convenzione stipulata dalla Provincia, dal datore di lavoro conferente la commessa e dalla cooperativa sociale per l'acquisizione della commessa medesima;
d. non avere in corso procedure concorsuali;
e. rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
f. avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
g. avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

5. determinazione del coefficiente di calcolo

Il computo del numero dei lavoratori disabili occupati presso la cooperativa, utili ai fini della copertura della quota d'obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa al netto dell'IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione diretto al netto del costo del lavoro del soggetto disabile, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l'effettuazione della commessa, per il costo annuo del lavoratore disabile calcolato sulla base del CCNL applicato dalle cooperative sociali, tenuto conto dei costi del tutoraggio per l'inserimento lavorativo.
Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

dove:
C = numero delle coperture
VUC = valore unitario della commessa (al netto dell'IVA)
CP = costo di produzione diretto (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l'effettuazione della commessa)
CL = costo annuo del/la lavoratore/trice disabile

6. percentuale massima di copertura dell'obbligo

Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo definito nei presenti criteri, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 40 per cento della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti computabili.
Non possono beneficiare delle disposizioni contenute nei presenti criteri i datori di lavoro che occupano

da 15 a 50 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999.
In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro che presentano i requisiti per poter usufruire dell'esonero ai sensi dell'articolo 5 della legge 68/1999 possono, in luogo dell'esonero, richiedere di ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui ai presenti criteri nei limiti e nelle ipotesi di cui alla regolamentazione nazionale e regionale in materia di esonero.
Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri.

7. modalità di adesione dei datori di lavoro

I datori di lavoro, che attraverso le loro associazioni hanno sottoscritto la convenzione quadro, e che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale devono farne richiesta agli uffici competenti della Provincia specificando:
a. la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999;
b. le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei
prodotti o servizi conferiti, al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione;
c. l numero di inserimenti previsti (la quota d'obbligo assolta attraverso la commessa).
Le Province stabiliscono le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di attestazione relative all'effettivo conferimento della commessa.
Le Province, i datori di lavoro conferenti e la cooperativa destinataria della commessa sottoscrivono apposita convenzione per l'attuazione della convenzione quadro, nella quale risulti, in particolare:
a. l'impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della commessa conferita dal medesimo;
b. il numero degli inserimenti previsti;
c. i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti in cooperativa;
d. la definizione della tipologia della commessa;
e. gli impegni che la cooperativa sociale è tenuta a rispettare;
f. la durata della convenzione;
g. le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa che da parte del datore di lavoro;
h. le modalità di verifica del rispetto della Convenzione da parte degli uffici competenti della Provincia.

8. criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire presso la cooperativa

L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale è riservato esclusivamente ai soggetti disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Tale difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico provinciale, sentito il Servizio di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

9. durata delle convenzioni

Le convenzioni tra il privato datore di lavoro conferente la commessa, la Provincia e la cooperativa sociale destinataria della commessa, sottoscritte ai sensi della convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni. L'eventuale rinnovo sarà soggetto alla valutazione collegiale degli organismi firmatari della convenzione nonché dell'organismo istituzionale individuato dalla Provincia come competente in materia.

10. modifica della convenzione quadro

Qualora le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 subiscano modificazioni, a seguito di provvedimenti ministeriali, gli impegni previsti dalle convenzioni quadro saranno modificati facendo salve le singole convenzioni già in essere.

14_31_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 973/14 presentato il 28/05/2014
GN 1201/14 presentato il 25/06/2014
GN 1239/14 presentato il 02/07/2014
GN 1240/14 presentato il 02/07/2014
GN 1241/14 presentato il 02/07/2014
GN 1268/14 presentato il 03/07/2014
GN 1285/14 presentato il 07/07/2014
GN 1295/14 presentato il 09/07/2014
GN 1297/14 presentato il 09/07/2014
GN 1300/14 presentato il 10/07/2014
GN 1305/14 presentato il 10/07/2014
GN 1306/14 presentato il 10/07/2014
GN 1339/14 presentato il 14/07/2014
GN 1351/14 presentato il 16/07/2014
GN 1352/14 presentato il 16/07/2014

14_31_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 854 presentato il 23.06.2014
GN 855 presentato il 23.06.2014
GN 874 presentato il 27.06.2014
GN 875 presentato il 27.06.2014
GN 876 presentato il 27.06.2014
GN 877 presentato il 27.06.2014
GN 881 presentato il 27.06.2014
GN 898 presentato il 01.07.2014
GN 899 presentato il 01.07.2014
GN 902 presentato il 01.07.2014
GN 904 presentato il 01.07.2014
GN 909 presentato il 02.07.2014
GN 910 presentato il 02.07.2014
GN 911 presentato il 02.07.2014
GN 912 presentato il 02.07.2014
GN 913 presentato il 02.07.2014
GN 914 presentato il 02.07.2014
GN 915 presentato il 02.07.2014
GN 917 presentato il 02.07.2014
GN 924 presentato il 03.07.2014
GN 927 presentato il 04.07.2014
GN 928 presentato il 04.07.2014
GN 935 presentato il 08.07.2014
GN 955 presentato il 09.07.2014
GN 956 presentato il 09.07.2014
GN 957 presentato il 09.07.2014
GN 958 presentato il 09.07.2014
GN 962 presentato il 10.07.2014

14_31_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

G.N. 644 2014 Presentato il 09/04/2014
G.N. 645 2014 Presentato il 09/04/2014
G.N. 646 2014 Presentato il 09/04/2014
G.N. 978 2014 Presentato il 13/06/2014
G.N. 979 2014 Presentato il 13/06/2014
G.N. 984 2014 Presentato il 13/06/2014
G.N. 999 2014 Presentato il 17/06/2014
G.N. 1000 2014 Presentato il 17/06/2014
G.N. 1004 2014 Presentato il 18/06/2014
G.N. 1011 2014 Presentato il 19/06/2014
G.N. 1012 2014 Presentato il 19/06/2014
G.N. 1015 2014 Presentato il 19/06/2014
G.N. 1017 2014 Presentato il 20/06/2014
G.N. 1042 2014 Presentato il 24/06/2014
G.N. 1044 2014 Presentato il 24/06/2014
G.N. 1045 2014 Presentato il 24/06/2014
G.N. 1057 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1060 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1061 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1063 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1064 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1065 2014 Presentato il 26/06/2014
G.N. 1067 2014 Presentato il 27/06/2014
G.N. 1080 2014 Presentato il 27/06/2014
G.N. 1087 2014 Presentato il 30/06/2014
G.N. 1090 2014 Presentato il 30/06/2014
G.N. 1092 2014 Presentato il 30/06/2014
G.N. 1096 2014 Presentato il 1/07/2014
G.N. 1101 2014 Presentato il 1/07/2014
G.N. 1102 2014 Presentato il 1/07/2014
G.N. 1105 2014 Presentato il 2/07/2014
G.N. 1107 2014 Presentato il 02/07/2014
G.N. 1111 2014 Presentato il 02/07/2014

14_31_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 2112/14 presentato il 24/06/2014
GN 2150/14 presentato il 26/06/2014
GN 2151/14 presentato il 26/06/2014
GN 2173/14 presentato il 30/06/2014
GN 2192/14 presentato il 30/06/2014
GN 2198/14 presentato il 01/07/2014
GN 2199/14 presentato il 01/07/2014
GN 2204/14 presentato il 01/07/2014
GN 2207/14 presentato il 01/07/2014
GN 2208/14 presentato il 01/07/2014
GN 2211/14 presentato il 01/07/2014
GN 2213/14 presentato il 01/07/2014
GN 2235/14 presentato il 02/07/2014
GN 2236/14 presentato il 02/07/2014
GN 2260/14 presentato il 03/07/2014
GN 2264/14 presentato il 03/07/2014
GN 2265/14 presentato il 03/07/2014
GN 2267/14 presentato il 03/07/2014
GN 2268/14 presentato il 03/07/2014
GN 2286/14 presentato il 03/07/2014
GN 2287/14 presentato il 03/07/2014
GN 2293/14 presentato il 04/07/2014
GN 2298/14 presentato il 04/07/2014
GN 2304/14 presentato il 04/07/2014
GN 2313/14 presentato il 07/07/2014
GN 2314/14 presentato il 07/07/2014
GN 2318/14 presentato il 07/07/2014
GN 2342/14 presentato il 08/07/2014
GN 2343/14 presentato il 08/07/2014
GN 2360/14 presentato il 09/07/2014
GN 2361/14 presentato il 09/07/2014
GN 2362/14 presentato il 09/07/2014

14_31_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 7/11 presentato il 03/01/2011
GN 8/11 presentato il 03/01/2011
GN 9/11 presentato il 03/01/2011
GN 67/11 presentato il 05/01/2011
GN 166/11 presentato il 10/01/2011
GN 167/11 presentato il 10/01/2011
GN 937/11 presentato il 26/01/2011
GN 1524/11 presentato il 04/02/2011
GN 1807/11 presentato il 10/02/2011
GN 1930/11 presentato il 15/02/2011
GN 2125/11 presentato il 18/02/2011
GN 3186/11 presentato il 14/03/2011
GN 3187/11 presentato il 14/03/2011
GN 3188/11 presentato il 14/03/2011
GN 3879/11 presentato il 29/03/2011
GN 8002/11 presentato il 17/06/2011
GN 8004/11 presentato il 17/06/2011
GN 8432/11 presentato il 27/06/2011
GN 10698/11 presentato il 05/08/2011
GN 13437/11 presentato il 19/10/2011
GN 13545/11 presentato il 21/10/2011
GN 14386/11 presentato il 11/11/2011
GN 14891/11 presentato il 24/11/2011
GN 1987/12 presentato il 21/02/2012
GN 4352/12 presentato il 18/04/2012
GN 8116/12 presentato il 19/07/2012
GN 8431/12 presentato il 27/07/2012
GN 10114/12 presentato il 19/09/2012
GN 13533/12 presentato il 12/12/2012
GN 752/13 presentato il 21/01/2013
GN 970/13 presentato il 28/01/2013
GN 2135/13 presentato il 18/02/2013
GN 2788/13 presentato il 04/03/2013
GN 2870/13 presentato il 05/03/2013
GN 3047/13 presentato il 07/03/2013
GN 5076/13 presentato il 29/04/2013
GN 5258/13 presentato il 03/05/2013
GN 5259/13 presentato il 03/05/2013
GN 5954/13 presentato il 23/05/2013
GN 6777/13 presentato il 12/06/2013
GN 7617/13 presentato il 03/07/2013
GN 7900/13 presentato il 09/07/2013
GN 8004/13 presentato il 12/07/2013
GN 8070/13 presentato il 15/07/2013
GN 8302/13 presentato il 22/07/2013
GN 8429/13 presentato il 24/07/2013
GN 8543/13 presentato il 26/07/2013
GN 8682/13 presentato il 30/07/2013
GN 9415/13 presentato il 23/08/2013
GN 9472/13 presentato il 28/08/2013
GN 9579/13 presentato il 30/08/2013
GN 9772/13 presentato il 06/09/2013

GN 10121/13 presentato il 16/09/2013
GN 10122/13 presentato il 16/09/2013
GN 10411/13 presentato il 24/09/2013
GN 10412/13 presentato il 24/09/2013
GN 10801/13 presentato il 04/10/2013
GN 10825/13 presentato il 07/10/2013
GN 10829/13 presentato il 07/10/2013
GN 10982/13 presentato il 10/10/2013
GN 11067/13 presentato il 14/10/2013
GN 11257/13 presentato il 17/10/2013
GN 11340/13 presentato il 18/10/2013
GN 11371/13 presentato il 21/10/2013
GN 11407/13 presentato il 22/10/2013
GN 11408/13 presentato il 22/10/2013
GN 11409/13 presentato il 22/10/2013
GN 11410/13 presentato il 22/10/2013
GN 11411/13 presentato il 22/10/2013
GN 11487/13 presentato il 23/10/2013
GN 11488/13 presentato il 23/10/2013
GN 11554/13 presentato il 25/10/2013
GN 11604/13 presentato il 28/10/2013
GN 11628/13 presentato il 29/10/2013
GN 11629/13 presentato il 29/10/2013
GN 11631/13 presentato il 29/10/2013
GN 11736/13 presentato il 31/10/2013
GN 11986/13 presentato il 08/11/2013
GN 12040/13 presentato il 11/11/2013
GN 12152/13 presentato il 13/11/2013
GN 12206/13 presentato il 14/11/2013
GN 12422/13 presentato il 19/11/2013
GN 12424/13 presentato il 19/11/2013
GN 12498/13 presentato il 21/11/2013
GN 12500/13 presentato il 21/11/2013
GN 12501/13 presentato il 21/11/2013
GN 12502/13 presentato il 21/11/2013
GN 12626/13 presentato il 25/11/2013
GN 12787/13 presentato il 27/11/2013
GN 12838/13 presentato il 28/11/2013
GN 12839/13 presentato il 28/11/2013
GN 13015/13 presentato il 03/12/2013
GN 13016/13 presentato il 03/12/2013
GN 13018/13 presentato il 03/12/2013
GN 13020/13 presentato il 03/12/2013
GN 13092/13 presentato il 05/12/2013
GN 13158/13 presentato il 06/12/2013
GN 13210/13 presentato il 09/12/2013
GN 13211/13 presentato il 09/12/2013
GN 13267/13 presentato il 10/12/2013
GN 13348/13 presentato il 12/12/2013
GN 13350/13 presentato il 12/12/2013
GN 13351/13 presentato il 12/12/2013
GN 13442/13 presentato il 16/12/2013
GN 13548/13 presentato il 17/12/2013
GN 13549/13 presentato il 17/12/2013
GN 13550/13 presentato il 17/12/2013
GN 13625/13 presentato il 18/12/2013
GN 13626/13 presentato il 18/12/2013
GN 13627/13 presentato il 18/12/2013
GN 13629/13 presentato il 18/12/2013
GN 13746/13 presentato il 20/12/2013
GN 13747/13 presentato il 20/12/2013
GN 13748/13 presentato il 20/12/2013
GN 13867/13 presentato il 24/12/2013
GN 13868/13 presentato il 24/12/2013
GN 13869/13 presentato il 24/12/2013
GN 13870/13 presentato il 24/12/2013
GN 13871/13 presentato il 24/12/2013
GN 13872/13 presentato il 24/12/2013
GN 112/14 presentato il 08/01/2014
GN 126/14 presentato il 09/01/2014
GN 128/14 presentato il 09/01/2014
GN 129/14 presentato il 09/01/2014
GN 266/14 presentato il 14/01/2014
GN 576/14 presentato il 20/01/2014
GN 579/14 presentato il 20/01/2014
GN 580/14 presentato il 20/01/2014
GN 583/14 presentato il 21/01/2014
GN 733/14 presentato il 23/01/2014
GN 921/14 presentato il 29/01/2014
GN 1049/14 presentato il 03/02/2014
GN 1052/14 presentato il 03/02/2014
GN 1054/14 presentato il 03/02/2014
GN 1133/14 presentato il 04/02/2014
GN 1274/14 presentato il 06/02/2014
GN 1353/14 presentato il 10/02/2014
GN 1354/14 presentato il 10/02/2014
GN 1355/14 presentato il 10/02/2014
GN 1356/14 presentato il 10/02/2014
GN 1474/14 presentato il 12/02/2014
GN 1629/14 presentato il 1702/2014
GN 1630/14 presentato il 17/02/2014
GN 1710/14 presentato il 19/02/2014
GN 1863/14 presentato il 21/02/2014
GN 1864/14 presentato il 21/02/2014
GN 1865/14 presentato il 21/02/2014
GN 1917/14 presentato il 24/02/2014
GN 1985/14 presentato il 26/02/2014
GN 1986/14 presentato il 26/02/2014
GN 2125/14 presentato il 28/02/2014
GN 2194/14 presentato il 03/03/2014
GN 2331/14 presentato il 07/03/2014
GN 2425/14 presentato il 10/03/2014
GN 2476/14 presentato il 12/03/2014
GN 2855/14 presentato il 20/03/2014
GN 3022/14 presentato il 26/03/2014
GN 3073/14 presentato il 27/03/2014
GN 3295/14 presentato il 02/04/2014
GN 3296/14 presentato il 02/04/2014
GN 3523/14 presentato il 08/04/2014
GN 3524/14 presentato il 08/04/2014
GN 3804/14 presentato il 15/04/2014
GN 3938/14 presentato il 18/04/2014
GN 3941/14 presentato il 18/04/2014
GN 3942/14 presentato il 18/04/2014
GN 5231/14 presentato il 29/05/2014
GN 5676/14 presentato il 10/06/2014

14_31_1_DPR_1_268_009_ERRATA CORRIGE

Errata corrige

BUR n. 30 del 23 luglio 2014 - Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 25 giugno 2014, n. 268 - "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" - Ammissibilità del certificato di collaudo ex art. 204, c. 3, DPR 554/1999 (oggi art. 234, c. 2, DPR 207/2010).

Si rende noto che nel BUR n. 30 del 23 luglio 2014, nel decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato, di cui all'oggetto nel titolo, nel sommario a pag. 1 e a pag. 82 la data, anziché <<...35 giugno 2014>>, deve correttamente leggersi <<...25 giugno 2014>>.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_31_3_AVV_ASS INTERCOM AVT 25 PRGC COM SAURIS_019

Associazione Intercomunale "Alta Val Tagliamento" - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio - Comune di Sauris (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 63, comma 5, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.;
Visto l'art. 17, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Regione 20.03.2008 n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 15 del 14 luglio 2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Sauris ha adottato la variante n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante in parola sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Del deposito verrà data notizia con apposito avviso pubblicato all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante potranno presentare opposizioni.
Sauris, 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

14_31_3_AVV_CAFC ORD DEPOSITO INDENNITA_018

Cafc Spa - Udine

Ordinanza di deposito presso la cassa DDPP dell'indennità provvisoria di espropriazione per i lavori per l'adeguamento e l'ampliamento del depuratore di Villanova nord in Comune di San Daniele del Friuli (UD)".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESTROPRIATIVO

PREMESSO che CAFC S.p.A. è un Ente gestore salvaguardato, ai sensi dei provvedimenti dell'Assemblea d'Ambito n. 20/07 dd. 28.11.2007 e n. 12/08 dd. 18.02.2008;
CHE l'ATO (Autorità d'Ambito ATO Centrale Friuli), ora denominata Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, ha delegato, ai sensi del DPR 327/01 e del Decr. Lgs. 302/2002 e successive

modifiche ed integrazioni il potere espropriativo dell'Autorità d'Ambito ai soggetti gestori salvaguardati, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea d'Ambito n. 20/08 dd. 28.11.2007 e n. 2 dd. 24.01.2008;
RICHIAMATO il provvedimento n. 30560 del 16.10.2013, con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.P.R. 327/01, di beni immobili da espropriare in dipendenza dei lavori per l'adeguamento e l'ampliamento del depuratore di Villanova nord in comune di San Daniele del Friuli - Primo Aggiornamento, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Espropriativo ing. Massimo Battiston a favore del comune di San Daniele del Friuli beneficiario del procedimento di esproprio instaurato;
PRESO ATTO delle indennità stabilite nel citato provvedimento;
ACCERTATO che la ditta sotto indicata, presa formale conoscenza dell'ammontare dell'indennità provvisoria, nei termini di legge assegnati per convenire con la Società CAFC S.p.A promotrice del procedimento in essere, la cessione volontaria dei beni da espropriare, non ha convenuto siffatto esproprio né ha presentato dichiarazione di accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio;
RITENUTA pertanto rifiutata l'indennità medesima;
VISTO il comma 14 dell'art. 20 del DPR 327/2001

ORDINA

il deposito, da parte della Società CAFC S.p.A., della sotto indicata somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori in oggetto, a favore della ditta TRANS GHIAIA S.R.L. con sede in Arzene - Codice Fiscale 00609360268 proprietà per 1/1 - Foglio 26 mappale 424 € 112,00; Foglio 26 mappale 422 € 4.128,00; Foglio 26 mappale 426 € 56,00; Foglio 26 mappale 428 € 256,00; Foglio 26 mappale 167 € 13.000,00; Foglio 26 mappale 436 € 13.713,00; Foglio 26 mappale 434 € 619,50; Foglio 26 mappale 438 € 24.843,00; Foglio 26 mappale 440 € 357,00; Foglio 26 mappale 452 € 1.078,20; Foglio 26 mappale 442 € 6.538,00 per un totale di € 64.700,70.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEIMENTO ESPROPRIATIVO:
ing. Massimo Battiston

14_31_3_AVV_COM CASTELNOVO DEL FRIULI ESPROPRIO PAGAMENTO INDENNITA_006

Comune di Castelnovo del Friuli (PN)

Lavori di realizzazione marciapiede di collegamento tra il cimitero ed il centro abitato di Paludea. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine pagamento indennità accettata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OMISSIS

VISTO il D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

DETERMINA

1. di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 7 e 26, comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della ditta Rossi Ermes, nato a Castelnovo del Friuli il 24.09.1955, CF RSS RMS 55P24 C217S, della somma di € 577,20.= a titolo d'indennità definitiva di espropriazione delle aree di rispettiva proprietà interessate dall'esecuzione dei lavori di realizzazione marciapiede di collegamento tra il cimitero e il centro abitato di Paludea e censite al Catasto Terreni del Comune di Castelnovo del Friuli (PN) al Fg. 12 mapp. 2018 (ex 9/b) di Ha. 0.00.74.=, Fg. 12 mapp. 2020 (ex 1237/b) di Ha. 0.00.57.=, Fg. 12 mapp. 2021 (ex 1237/c) di Ha. 0.00.25.=;
2. di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 7 e 26, comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della ditta Foghin Maurizio, nato a Castelnovo del Friuli il 16/07/1955, CF FGH MRZ 55L16 C217O, della somma di € 177,60.= a titolo d'indennità definitiva di espropriazione delle aree di rispettiva proprietà interessate dall'esecuzione dei lavori di realizzazione marciapiede di collegamento tra il cimitero e il centro abitato di Paludea e censite al Catasto Terreni del Comune di Castelnovo del Friuli (PN) al Fg. 12 mapp. 2023 (ex 1281/b) di Ha. 0.00.41.=, Fg. 12 mapp. 2025 (ex 1280/b) di Ha. 0.00.07.=.
di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26, commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii, dando atto che

lo stesso diventerà esecutivo nel termine di trenta (30) giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi opposizione per l'ammontare delle indennità;
Castelnovo del Friuli, 16 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Marinella Zannier

14_31_3_AVV_COM FIUME VENETO AVVISO PROCEDURA VIA_003

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso di deposito relativo la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della perizia suppletiva e di variante n. 2 inerente i "Lavori di sistemazione idraulica del canale Rivol nel Comune di Fiume Veneto - Rivol III".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

RENDE NOTO

che in data 04.07.2014 il Comune di Fiume Veneto in qualità di proponente, ha inoltrato alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio valutazioni ambientali della regione FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA della perizia suppletiva e di variante n.2 inerente i "Lavori di sistemazione idraulica del canale Rivol nel comune di Fiume Veneto - Rivol III", che riguarda la realizzazione di un piccolo bacino di laminazione fuori linea che consenta l'accumulo di un volume d'acqua di 3.500 mc, da realizzarsi a monte dell'abitato di Praturlone, al fine di generare un'ulteriore protezione dell'abitato stesso nonché della viabilità provinciale che lo attraversa, laminando parte della portata di picco.
Il presente avviso è pubblicato sul BUR della Regione FVG e contemporaneamente all'albo pretorio del comune di Fiume Veneto.
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni al Servizio Valutazioni ambientali della Regione FVG.
Fiume Veneto, 15 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Roberto Bravin

14_31_3_AVV_COM GORIZIA ORD 30 DEPOSITO INDENNITA_007

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 30/2014 del 15.07.2014 è stato autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme sotto riportate dovute a titolo d'indennità provvisoria d'esproprio per le aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:

1) Indennità: €. 343,20 dovuti per l'esproprio delle pp.cc. 641/17 e 641/18 iscritte nel 2° c.t. della P.T. 1207 del C.C. di Gorizia a favore di:
MARTELLANZ (all'anagrafe MARTELLANZ) Pietro pt. Andrea (deceduto)
2) Indennità: €. 810,60 dovuti per l'esproprio della p.c. 13/2 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 251 del C.C. di Contado a favore di:
HAHN de HAHNENBECK Elda (deceduta) con ½ i.p. e
PAJER de MONRIVA Benvenuto (deceduto) con ½ i.p.

3) Indennità: €. 23,40 dovuti per l'esproprio della p.c. 523 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 396 del C.C. di Contado a favore di:
MESSINA Spiros nato a S.Pietro (SLO) il 16.05.1982 con 1/9 i.p.
POLETTI Amalia nata a Gorizia il 15.11.1923 con 1/3 i.p.
POLETTI Arianna nata a Gorizia il 19.03.1969 con 1/9 i.p.
POLETTI Egidio nato a Gorizia il 23.08.1946 con 1/6 i.p.
POLETTI Franco nato a Gorizia il 21.04.1943 con 1/6 i.p. e
SIRACUSA Alberto nato a Pordenone il 18.11.1989 con 1/9 i.p.

Gorizia, 15 luglio 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_31_3_AVV_COM GORIZIA ORD 31 PAGAMENTO INDENNITA_008

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del Torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 31/2014 del 16.07.2014 è stato autorizzato il pagamento diretto della somma sotto riportata dovuta a titolo d'indennità d'esproprio per le aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:

1) Indennità: €. 66.744,50 dovuti per l'esproprio delle seguenti particelle: 153/1, 153/2, 195/1, 195/3, 196/3 e 367/3 tutte iscritte nel 1° c.t. della P.T. 88 del C.C. di Contado a favore di:
ARCIDIOCESI DI GORIZIA.

Gorizia, 16 luglio 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_31_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO 47 PRGC_014

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso di adozione della variante n. 47 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 63 bis, commi 9 e 10, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 16 del DPGR n. 086/Pres. del 20 marzo 2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 16/07/2014 è stata adottata la Variante n. 47 al PRGC, relativa all'ampliamento della zona G1RC - Turistica, ricettivo-complementare.
Ai sensi dell'art. 63bis comma 10 del la L.R. 5/2007 la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante gli orari di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà formulare osservazioni e opposizioni alla Variante, in forma scritta, indirizzate all'amministrazione comunale.
Si rende noto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 20.06.2014 è stato disposto che la Variante in oggetto non sia assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategi-

ca di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008.
Lignano Sabbiadoro, 18 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
arch. Elisa Turco

14_31_3_AVV_COM MANZANO 21 PRGC_013

Comune di Manzano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale inerente l'adeguamento dell'intersezione tra la variante esterna di Manzano e via Giotto, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 07.07.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.07.2014 è stata adottata ai sensi degli art. 24 e 63 della L.R. 5/2007 la Variante n. 21 al P.R.G.C. avente ad oggetto la modifica zonizzativa per l'inserimento di un vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalle opere di l'adeguamento dell'intersezione tra la variante esterna di Manzano e via Giotto il cui progetto preliminare è stato approvato con la medesima deliberazione.
Ai sensi del c. 4 dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 30/07/2014 al 10/09/2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale suddetto.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 10/09/2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.
Manzano, 15 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Marco Bernardis

14_31_3_AVV_COM PALAZZOLO DELLO STELLA PCCA_002

Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di adozione di Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi della LR 16/2007 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 18/06/2007 n. 16

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 10 giugno 2014, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 16/2007;
- che il Piano di cui trattasi, completo degli elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al Piano suddetto su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dagli stessi piani possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite

l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
Palazzolo dello Stella, 15 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

14_31_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO PAC LORENZON_001

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione del PAC di iniziativa privata in Zona E6 e presentato dall'Azienda Agricola Lorenzon Primo.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2014, è stat adottato il PAC di iniziativa privata ricadente in Zona E/6 all'interno del P.R.G.C. del Comune di San Canzian d'Isonzo e presentato dall'Azienda Agricola Lorenzon Primo.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di Adozione del PAC in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d'Isonzo, 4 luglio 2014

IL RESPONSABILE:DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA:
ing. Federico Franz

14_31_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 29 PRGC_011

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Adozione della variante n. 29 al PRGC.

IL SINDACO

(Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e DPR n.086/Pres del 20.03.2008)

RENDE NOTO

- Che con deliberazione Consigliare n. 59 del 14.07.2014, immediatamente esecutiva, il Comune ha adottato la Variante non sostanziale n. 29 al P.R.G.C. vigente che riguarda alcune modifiche alla cartografia e alla normativa tecnica di attuazione (N.T.A.);
- Che presso la segreteria comunale è depositata la delibera di adozione con gli elaborati progettuali per 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prendere visione;
- Entro il periodo di deposito, si potranno presentare osservazioni anche per quanto riguarda il procedimento di V.A.S.(Valutazione Ambientale Strategica);
- Nel medesimo termine i proprietari degli immobili che risultano vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni;
- Le osservazioni e opposizioni dovranno pervenire per iscritto al seguente indirizzo: Comune di San Giorgio della Richinvelda - Area Tecnica LL.PP. e Urbanistica - Via Richinvelda, 15 - CAP 33095;
- Referente : Geom. Dal Bello Walter tel. 0427 968620 e-mail: tecnic@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

San Giorgio della Richinvelda, 17 luglio 2014

IL SINDACO:
dott. Michele Leon

14_31_3_AVV_COM SAN QUIRINO 63 PRGC_016

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 63 al Piano regolatore generale comunale ai sensi art. 63, LR 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17 luglio 2014 è stata adottata la variante n. 63 al PRGC relativa ad una modifica puntuale ;
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine gli aventi diritto possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Quirino, 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Lucia Menotto

14_31_3_AVV_COM SAN QUIRINO 64 PRGC_015

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 64 al Piano regolatore generale comunale ai sensi art. 63, LR 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17 luglio 2014 è stata adottata la variante n. 64 al PRGC relativa ad una modifica puntuale alle NTA ;
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine gli aventi diritto possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Quirino, 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Lucia Menotto

14_31_3_AVV_CONS BBF PROG 462 INDENNITA ACCETTATE_010

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Deliberazione di data 7.7.2014. (Estratto) - Progetto n. 462 - DR n. 3501 dd. 21/11/2007 (BI 026/07) - Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di ac-

qua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana. CUP E83B08000230002. Delibera di pagamento del saldo dell'indennità di asservimento e/o esproprio accettata da ditte varie.

DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE con il Decreto Regionale di delegazione amministrativa intersoggettiva n°3501 dd. 21/11/2007, a firma del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, il Consorzio è stato delegato alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana" ed a provvedere alle eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti;

(omissis)

CHE i terreni da asservire permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, andranno asserviti a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. n°17/2009;

(omissis)

DELIBERA

A) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;

B) di provvedere al pagamento del saldo delle indennità definitive di asservimento e/o espropriazione, come sopra determinata ai sensi di legge ed ammontanti a complessivi € 8.494,18 (Euro ottomilaquattrocentonovantaquattro/18), da corrispondere alle seguenti Ditte aventi diritto secondo gli importi di seguito indicati, le quali hanno espresso la volontà di asservire e/o espropriare i terreni interessati dalle opere di che trattasi;

COMUNE DI CARLINO:

1)	ditta catastale/attuale: Todesco Giuliano nt. Il 03/03/1967 a Palmanova C.F. TDSGLN67C03G284K propr. per 1/1	€ 835,01
2)	ditta catastale/attuale: Paolini Assunta Maria nt. Il 08/12/1931 a Carlino C.F. PLNSNT31T48H895C propr. per 1/1	€ 55,96
3)	ditta catastale/attuale: Zanutta Fausto nt. Il 13/06/1952 a Carlino per 250/1000 C.F. ZNTFST52H13B788P Zanutta Giona nt. Il 06/04/1949 a Carlino per 250/1000 C.F. ZNTGNI49D06B788N Zanutta Marta nt. Il 06/11/1963 a Palmanova per 250/1000 C.F. ZNTMRT63S46G284K Zanutta Roberto nt. Il 29/10/1958 a Carlino per 250/1000 C.F. ZNTRRT58R29B788J	€ 16,13 € 16,13 € 16,14 € 16,14
4)	ditta catastale/attuale: Zanutta Roberto nt. Il 11/10/1935 a Udine C.F. ZNTRRT35R11L483U propr. per 1/1	€ 1,47
5)	ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 15/36 in comunione C.F. TDSMRA60L22G284Z Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 6/36 bene personale C.F. TDSMRA60L22G284Z Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 15/36 in comunione C.F. ZNTLTZ65D57G284V	€ 71,79 € 28,71 € 71,79
6)	ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 1/2 C.F. TDSMRA60L22G284Z Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 1/2 C.F. ZNTLTZ65D57G284V	€ 10,13 € 10,14
7)	ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 3/9 in comunione C.F. TDSMRA60L22G284Z Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 3/9 bene personale C.F. TDSMRA60L22G284Z Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 3/9 in comunione C.F. ZNTLTZ65D57G284V	€ 0,40 € 0,41 € 0,41
8)	ditta catastale/attuale: La Muzzanella S.r.l. - Società Agricola con sede in Pordenone C.F. 10675340151 propr. per 1/1	€ 2.584,87

9)	ditta catastale/attuale: Corso Cristian Oscar Pietro nt. Il 31/12/1968 a Udine per 1/2 C.F. CRSCST68T31L483M Mullon Giuseppina nt. Il 15/04/1938 a Pavia di Udine per 1/2 C.F. MLLGPP38D55G389J	€ 96,71 € 96,72
10)	ditta catastale/attuale: Pian Giordana nt. Il 15/11/1939 a San Giorgio di Nogaro per 1/3 C.F. PNIGDN39S55H895Z Pian Giuliana nt. Il 17/02/1941 a San Giorgio di Nogaro per 1/3 C.F. PNIGLN41B57H895I Pian Renata nt. Il 04/02/1946 a Cividale del Friuli per 1/3 C.F. PNIRNT46B44C758G	€ 48,24 € 48,25 € 48,24
11)	ditta catastale/attuale: Pian Fausto nt. Il 16/06/1935 a Premariacco per 1/2 C.F. PNIFST35H16H029R Pian Otello nt. Il 15/08/1930 a Cimolais per 1/2 C.F. PNITLL30M15C699Z	€ 79,27 € 79,28
12)	ditta catastale/attuale: Corso Cristian Oscar Pietro nt. Il 31/12/1968 a Udine per 3/18 C.F. CRSCST68T31L483M Mullon Giuseppina nt. Il 14/04/1938 a Pavia di Udine per 3/18 C.F. MLLGPP38D55G389J Pian Fausto nt. Il 16/06/1935 a Premariacco per 3/18 C.F. PNIFST35H16H029R Pian Giordana nt. Il 15/11/1939 a San Giorgio di Nogaro per 2/18 C.F. PNIGDN39S55H895Z Pian Giuliana nt. Il 17/02/1941 a San Giorgio di Nogaro per 2/18 C.F. PNIGLN41B57H895I Pian Otello nt. Il 15/08/1930 a Cimolais per 3/18 C.F. PNITLL30M15C699Z Pian Renata nt. Il 04/02/1946 a Cividale del Friuli per 2/18 C.F. PNIRNT46B44C758G Pontoni Giulia nt. il 10/12/1904 a Premariacco Usufruttuario parziale C.F. PNTGLI04T50H029A	€ 14,87 € 14,87 € 14,87 € 9,91 € 9,91 € 14,87 € 9,91
13)	ditta catastale/attuale: Società Agricola Munaretto di Chemello Lucia e Munaretto Manlio & C. S.A.S.- con sede in Carlino C.F. 00251160305 propr. per 1/1	€ 317,43
14)	ditta catastale/attuale: Bruttomesso Agnese nt. il 20/05/1939 a Villaga C.F. BRTGNS39E60L952T usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana C.F. SBCDRN68R23E473F nuda propr. per 1/2 in separazione beni Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento C.F. SBCCLD59R15I040H nuda propr. per 1/2 bene personale Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 3/4 bene personale	€ 226,55 € 226,56
15)	ditta catastale/attuale: Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di San Gervasio/Carlino - C.F. 81005620307	€ 47,88
16)	ditta catastale/attuale: Zoppas Industries S.p.a. con sede in San Vendemiano C.F. 00179770268	€ 2.175,03
17)	ditta catastale/attuale: Beggiato Manuela nt. il 01/10/1963 a Palmanova C.F. BGGMNL63R41G284S propr. per 1/4 in regime di comunione dei beni con Sbicego Claudio Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana C.F. SBCDRN68R23E473F propr. per 1/2 Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento C.F. SBCCLD59R15I040H propr. per 1/4 in regime di comunione dei beni con Beggiato Manuela	€ 70,35 € 140,69 € 70,34
18)	ditta catastale/attuale: Società Agricola Le Favole di Evio e Angelo Cadorin - Società Semplice con sede in Sacile - C.F. 01551130931 propr. per 1/1	€ 734,07
19)	ditta catastale/attuale: Sbicego Mario nt. il 31/05/1939 a Sossano C.F. SBCMRA39E31I867M propr. per 1/1	€ 77,54

20)	ditta catastale/attuale: Furlan Olga nt. il 29/12/1961 a Palmanova C.F. FRLLGO61T69G284D propr. per 1/6 Furlan Riccardo nt. il 03/05/1956 a Marano Lagunare C.F. FRLRCR56E03E910F propr. per 1/6 Zentilin Marcella nt. il 11/03/1931 a Marano Lagunare C.F. ZNTMCL31C51E910T propr. per 4/6	€ 14,37 € 14,36 € 57,46

C) di provvedere al recupero delle indennità di asservimento compensate in misura superiore al dovuto in fase di liquidazione dell'anticipazione del 80% delle indennità di servitù, di cui alla Deliberazione del Presidente del su intestato Consorzio n°104 dd. 13/03/2014, ammontanti a complessivi € 664,35 (Euro seicentosessantaquattro/35), relativamente alle sotto indicate Ditte, le quali hanno espresso la volontà di asservire i terreni interessati dalle opere di che trattasi:

COMUNE DI CARLINO:

21)	ditta catastale/attuale: Società Agricola Bosco Bando Sabba S.r.l. - con sede in Pordenone C.F. 00423540236 propr. per 1/1	€ 627,41
22)	ditta catastale/attuale: Cecchetto Baldassare nt. Il 15/11/1933 a Castegnero C.F. CCCBDS33S15C056T propr. per 1/1	€ 3,46
23)	ditta catastale/attuale: Traverso Adila nt. il 26/06/1935 a Carmignano di Brenta C.F. TRVDLA35H66B795I propr. per 1/1	€ 33,48

(omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
SEGRETARIO:
Luca Gargioli

14_31_3_AVV_CONS BBF PROG 462 INDENNITA NON ACCETTATE_009

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Deliberazione di data 7.7.2014. (Estratto) - Progetto n. 462 - DR n. 3501 dd.21/11/2007 (BI 026/07) - Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana. CUP E83B08000230002. Delibera di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine del saldo dell'indennità di asservimento provvisoria non accettata da ditte varie e del saldo dell'indennità definitiva di asservimento non riscuotibile da parte di ditte varie.

DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE con il Decreto Regionale di delegazione amministrativa intersoggettiva n°3501 dd. 21/11/2007, a firma del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, il Consorzio è stato delegato alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana" ed a provvedere alle eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti;

(omissis)

CHE i terreni da asservire permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, andranno asserviti a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. n°17/2009;

(omissis)

DELIBERA

A) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
B) di provvedere al deposito del saldo delle indennità provvisorie di asservimento non accettate da Ditte varie e del saldo dell'indennità definitiva di asservimento non riscuotibile da Ditte varie, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 1.837,75 (Euro milleottocentotrentasette/75), presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine a nome delle Ditte aventi diritto, secondo gli importi di seguito indicati;

COMUNE DI CARLINO:

1)	ditta catastale/attuale: Tonelli Sandro nt. il 15/03/1968 a Palmanova C.F. TNLSDR68C15G284N propr. per 1/1€ 73,12	
2)	ditta catastale/attuale: Franchin Elsa nt. il 26/03/1924 a Santa Margherita d'Adige C.F. FRNLSE24C66I226M propr. per 6/18 Vitulo Arianna nt. il 31/01/1968 a Latisana C.F. VTLRNN68A71E473L propr. per 1/18 Vitulo Micaela nt. il 13/10/1966 a Brescia C.F. VTLMCL66R53B157V propr. per 1/18 Vitulo Michele nt. il 20/12/1968 a Latisana C.F. VTLMHL68T20E473K propr. per 1/18 Zaglia Giorgio nt. il 14/03/1956 a Latisana C.F. ZGLGRG56C14E473K propr. per 3/18 in sep.dei beni Zaglia Paolo nt. il 17/08/1948 a Montagnana C.F. ZGLPLA48M17F394F propr. per 3/18 in sep. dei beni Zaglia Roberto nt. il 23/10/1965 a Latisana C.F. ZGLRRT65R23E473L propr. per 3/18	€ 4,54 € 0,76 € 0,75 € 0,76 € 2,27 € 2,27 € 2,27
3)	ditta catastale/attuale: Bragagnolo Laura nt. il 13/04/1938 a San Giorgio di Nogaro C.F. BRGLRA38D53H895D propr. in regime di comunione beni Dal Sasso Adriano nt. il 08/08/1937 a Bolzano Vicentino C.F. DLSDRN37M08A954K propr. in regime di comunione beni	€ 22,06 € 22,06
4)	ditta catastale/attuale: Sbicego Dino nt. il 12/12/1941 a Sossano C.F. SBCDNI41T12I867Z propr. per 1/1	€ 383,23
5)	ditta catastale/attuale: Ghenda Fausto nt. Il 10/10/1971 a Palmanova per 1/3 C.F. GHNFST71R10G284E Ghenda Tiziano nt. Il 20/08/1965 a Palmanova per 1/3 C.F. GHNTZN65M20G284K Pevere Maria Angela nt. Il 17/03/1939 a Marano Lagunare per 1/3 C.F. PVRMNG39C57E910K	€ 49,09 € 49,09 € 49,09
6)	ditta catastale/attuale: La Muzzanella S.r.l. - Società Agricola con sede in Pordenone C.F. 10675340151 propr. per 1/1	€ 433,35
7)	ditta catastale/attuale: Cecchetto Baldassare nt. Il 15/11/1933 a Castegnero C.F. CCCBDS33S15C056T propr. per 1/1	€ 20,28
8)	ditta catastale/attuale: Bruttomesso Agnese nt. il 20/05/1939 a Villaga C.F. BRTGNS39E60L952T usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana C.F. SBCDRN68R23E473F nuda propr. per 1/2 in separazione beni Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento C.F. SBCCLD59R15I040H nuda propr. per 1/2 bene personale Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 3/4 bene personale	€ 361,38 € 361,38

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
SEGRETARIO:
Luca Gargioli

14_31_3_AVV_PROV GORIZIA DEL 95_017

Provincia di Gorizia

Deliberazione n. 95 Prot. 20094/2014 adottata nella seduta del 9 luglio 2014 (Estratto) - Modulor di Giustizieri Fabrizio. Istanza per l'approvazione di una variante non sostanziale alla gestione per un centro di raccolta di veicoli fuori uso. Decreto dirigenziale n. 26841/07 di data 05/10/2007.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- con decreto dirigenziale n° 26841/07 del 05/10/2007 è stata rilasciata l'autorizzazione all' esercizio per l'impianto di raccolta di veicoli fuori uso della ditta Modulor di Giustizieri Fabrizio, sito a Farra d'Isonzo , in Via Gorizia 142.
- con nota di prot. n. 16091/2013, la società Modulor di Giustizieri Fabrizio, ha presentato a questa Provincia, ai fini dell'approvazione, una richiesta di variante all'esercizio dell'impianto di raccolta di veicoli fuori uso di cui sopra.

; (OMISSIS)

DELIBERA

(OMISSIS)

2. di DICHIARARE non sostanziale la variante proposta dalla ditta MODULOR DI GIUSTIZIERI FABRIZIO sita a Farra d'Isonzo , in Via Gorizia 142, in base al disposto di cui all'art. 11 della L.R. 30/1987 in quanto la stessa non apporta aumenti di potenzialità, non comporta una modificazione dei materiali da conferire e non riguarda modifiche della tecnologia generale applicata all'impianto medesimo;

3. di APPROVARE, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/1998 la suddetta variante, costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e sono inseriti nella stessa quale Allegato: (OMISSIS)

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

La presente Deliberazione viene approvata ad unanimità dei voti palesemente espressi.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Giacinta Sinante Colucci

14_31_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 113_004

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 113 del 04 giugno 2014. Società Ecosol Friuli Srl di San Quirino. Progetto di variante sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di San Quirino.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

1. Domanda

La Società ECOSOL FRIULI S.r.l., con sede legale, operativa ed amministrativa in via Roiata n. 19 a San Quirino (PN), con istanza datata 10.12.2013, pervenuta l'11.12.2013, assunta al protocollo n. 87653 del 12.12.2013, perfezionata con successiva richiesta datata 30.12.2013, pervenuta nello stesso giorno ed assunta al prot. n. 90369 del 31.12.2013, ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di una

variante all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di San Quirino.

2. Autorizzazioni richieste

Viene chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/1998.

3. Documenti presentati

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria, oltre all'istanza succitata e relativi allegati, è la seguente:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	30.12.2013
	Scheda Impianto (mod. 1)	
	Dichiarazione vincoli (mod. 2)	
	Relazione tecnica - adeguamento calcolo carico d'incendio	Nov. 2013
Allegato A	Calcolo carico d'incendio	
prot. 9701	Certificato prevenzione incendi	10.09.2012
Tav. 1	Planimetria Generale	Dic. 2013
Tav. 2	Mappa area operativa stato di fatto	Dic. 2013
Tav. 3	Mappa area operativa stato di progetto	Dic. 2013
	Integrazioni	21.03.2014

RICHIAMATI, inoltre gli elaborati progettuali approvati con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 del 27.05.2009:

Numero	Titolo	Data
	Relazione tecnico-descrittiva	21.01.2008
	Relazione di compatibilità ambientale	
	Corografia, Estratto CTR, Estratto mappa catastale, Viabilità, Planimetrie d'insieme, Planimetria reti e raccolta smaltimento acque	marzo 2008
	Piante, Planimetria delle distinazioni funzionali, Prospetto sud ed est opificio; Sezione opificio, Prospetto nord e sezione tettoia.	marzo 2008
	Relazione tecnica caratteristiche costruttive	marzo 2008
	Relazione tecnica sul sistema di smaltimento delle acque	marzo 2008
	Stralcio del P.R.G.C., delle NTA, della carta dei vincoli	marzo 2008
	Piano sicurezza emergenze	
	Relazione finale di valutazione dei rischi	
	Relazione geologica	24.07.2008
	documentazione fotografica	luglio 2008
	Relazione integrativa	10.03.2009
	planimetria della viabilità	marzo 2009
	piante, prospetti, sezioni	marzo 2009

Gli elaborati progettuali approvati con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 262 del 21.10.2011

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	05.02.2011
Tav. 1	Stato di fatto	marzo 2008
Tav. 2	Stato di progetto	05.02.2011
	Certificato di prevenzione incendi	
	Relazione Tecnica Integrativa	24.06.2011
Tav. 2	Planimetria	24.06.2011
	Previsionale di impatto acustico	29.06.2011
	Nota Tecnica	29.08.2011

Gli elaborati progettuali approvati con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 08.08.2013:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	12.04.2013
Tav. 2	Mappa area operativa stato di fatto	aprile 2013
Tav. 3	Mappa area operativa stato di progetto	aprile 2013
prot. 9701	Certificato di prevenzione incendi	10.09.2012
	Relazione Integrativa	17.07.2013
Tav. 3 modificata	Mappa area operativa stato di progetto	aprile 2013
	Relazione Integrativa II	31.07.2013

4. Autorizzazioni precedenti

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 del 27.05.2009 di approvazione del progetto dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone n. 1779 del 22.07.2009 di autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone n. 3113 del 24.12.2010 di voltura, per cambio dell'Amministratore unico, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 262 del 21.10.2011 di approvazione del progetto di variante sostanziale dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone n. 3245 del 30.12.2011, di modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone n. 964 del 07.05.2012, di modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 08.08.2013 di approvazione del progetto di variante non sostanziale dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone n. 2008 del 16.08.2013, di autorizzazione alla gestione dell'impianto.

5. Sintesi del progetto

a. **Classificazione impianto:**

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	R13
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12

b. **Vincoli sull'area:**

- l'impianto ricade in area vincolata ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004. per la presenza del corso d'acqua denominato "Roggia di Roveredo";

c. **Sintesi impianto:**

- L'impianto occupa una superficie di 7.890 m2, di cui 1.696 m2 capannone, 214 m2 tettoia e 190 m2 uffici locali accessori.
- Le aree scoperte sono adibite a piazzali di manovra e sono pavimentate in conglomerato bituminoso.
- L'attività avviene esclusivamente all'interno del capannone, i rifiuti in arrivo sono sia sfusi che in balle. Sono previste apposite aree per la messa in riserva dei rifiuti (R13).
- I rifiuti destinati al trattamento R12 vengono scaricati in una apposita zona e sottoposti alla selezione, confezionamento in big-bags o in balle presso-legate e depositati in attesa del successivo conferimento ad altri impianti di recupero.
- I materiali estranei (rifiuti) prodotti dalla attività vengono stoccati all'interno del capannone in appositi spazi e contenitori in attesa del loro smaltimento o dell'eventuale recupero.
- La pavimentazione è costituita da soletta in calcestruzzo spessore 25 cm, armata con rete elettrosaldata 8 mm.
- I rifiuti (in entrata o in uscita) possono essere stoccati, per il tempo strettamente necessario, in cassoni sotto la tettoia posta a lato del capannone.

d. **La variante progettuale prevede:**

- l'aumento della volumetria di messa in riserva dei rifiuti all'interno dello stabilimento.
    - Potenzialità massima giornaliera per l'operazione R13: 1.000 Mg
    - Capacità istantanea di messa in riserva R13: 2.000 m3
- Rimane invariata la potenzialità nei seguenti parametri:
    - Potenzialità annuale per l'operazione R12: 16.640 Mg/anno
    - Potenzialità massima giornaliera per l'operazione R12: 60 Mg
    - Potenzialità annuale per l'operazione R13: 25.000 Mg/anno.
- Non sono previste modifiche strutturali;

AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

6. Istruttoria amministrativa

Trattandosi di un variante ritenuta sostanziale, in quanto, si prevede l'aumento della potenzialità dell'impianto, la procedura da seguire è quella dal D.P.G.R. 02.01.1998 n. 01/Pres.

Si riporta in sintesi l'istruttoria amministrativa seguita:

- la Società ECOSOL FRIULI S.r.l. ha presentato istanza datata 10.12.2013, pervenuta l'11.12.2013, ed acquisita agli atti con prot. n. 87653 del 12.12.2013;
- il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 89341 del 19.12.2013

comunicava alla Società il non avvio del procedimento ai sensi del DPGR 01/98, per carenza della documentazione tecnica presentata;
- la Società ECOSOL FRIULI S.r.l in data 30.12.2013 presentava la nuova istanza datata 30.12.2013, acquisita agli atti con prot. n. 90369 del 31.12.2013;
- il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 1250 del 08.01.2014 ha comunicato l'avvio del procedimento e chiesto al Comune di San Quirino, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, eventuali osservazioni;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 con nota prot. n. 11154 del 27.02.2014 comunicava il proprio parere favorevole;
- l'A.R.P.A. FVG, Dipartimento provinciale di Pordenone, con nota prot. n. 25073 del 20.03.2014, non evidenziava elementi ostativi;
- in relazione alle osservazioni pervenuta dal Comune di San Quirino il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 24636 del 18.03.2014, chiedeva alla Società alcune integrazioni e chiarimenti ;
- la Società ECOSOL FRIULI S.r.l. con nota del 21.03.2014, assunta al prot. n. 25775 del 24.03.2014 inviava le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 27657 del 31.03.2014 lo scrivente Servizio trasmetteva le suddette integrazioni agli Enti interessati dal procedimento;
- il giorno 06.05.2014 si è riunita la Conferenza Tecnica Provinciale esprimendo parere favorevole al progetto in argomento.

7. Oneri istruttori

Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti.

8. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni

- L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", con nota prot. n.11154/P del 27.02.2014, assunta al prot. n. 19123 del 28.02.2014, ha espresso parere favorevole;
- Il Comune di San Quirino con nota prot. n. 2369 del 07.03.02014, assunta al prot. n. 21695 del 07.03.2014, ha espresso le seguenti osservazioni:

"punto 3.3 - pag. 5 - della relazione tecnica allegata alla domanda (Misure precauzionali e di sicurezza)
  - necessita descrivere in dettaglio in cosa consistono gli "accorgimenti necessari atti a minimizzare dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri trasportabili dal vento";
  - descrivere in dettaglio le caratteristiche degli scarichi delle acque piovane e quali accorgimenti sono adottati o si intendono adottare affinché attraverso le eventuali caditoie non si disperdano nel suolo liquidi potenzialmente inquinanti;
  - l'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 si riferisce alle definizioni relative alla Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento - Titolo I - Principi generali e competenze del D.Lgs 152/2006. Non è chiaro a cosa ci si intende riferire con tale richiamo;

punto 5 - pag. 6 - della relazione tecnica allegata alla domanda (garanzie finanziarie)
  - appena definito l'importo dell'integrazione della garanzia finanziaria a favore del Comune di San Quirino necessita procedere contattando contestualmente l'Ente medesimo".

- Il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, con nota prot. n. 9539 del 19.03.2014 ha comunicato che "… non si rilevano elementi ostativi all'approvazione della variante ….".
- La Conferenza Tecnica Provinciale riunitasi il giorno 06.05.2014 ha espresso parere favorevole senza ulteriori prescrizioni gestionali rispetto alle attuali di cui alla Determina n. 2008 del 16.08.2013, al progetto in argomento.

9. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull'area, requisiti societari e soggettivi)

a. Titoli sull'area:
- la Società ECOSOL FRIULI S.r.l. è titolare del capannone in forza di un contratto di leasing immobiliare;

b. Requisiti societari:
- il Legale Rappresentante della Società ECOSOL FRIULI S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

c. Requisiti soggettivi:
- il Legale Rappresentante della Società ECOSOL FRIULI S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

RITENUTA valida la seguente:

10. Motivazione

Il progetto di variante è approvabile per i seguenti motivi:

a. L'impianto è conforme alla pianificazione di settore ("Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", In particolare:

b. non sono stati evidenziati motivi ostativi dai soggetti coinvolti nel procedimento;

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:
11. Normativa applicata
Le norme di riferimento sono:
a. il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
b. la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
c. il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;
d. il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, “Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti”;
e. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...”, in particolare l’art. 5 che recita “ nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.”;
f. la Pianificazione di settore, in particolare:
- il “Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi”, approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.,
g. il Regolamento provinciale di cui alla Deliberazione di G.P. n. 5 del 24.03.2011 sul procedimento amministrativo;
12. Competenze autorizzative
Ai sensi dell’art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete l’assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell’impianto.
Ai sensi dell’art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell’impianto.
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1. Decisione
Di autorizzare la Società ECOSOL FRIULI S.r.l., ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla modifica dell’attività secondo il progetto di variante di cui al presente atto.
2. Soggetto autorizzato
Società:
- Denominazione: Società ECOSOL FRIULI S.r.l.;
- Sede legale: via Roiata n. 19 in comune di San Quirino (PN);
- Codice Fiscale: 01459640932
- Partita Iva: 01459640932

3. Localizzazione impianto
a. Indirizzo: Comune di San Quirino (PN), via Roiata n. 19;
b. riferimenti catastali: Comune censuario di San Quirino, Foglio 39, mappale 51;
c. riferimenti urbanistici: Zona omogenea D.3.d “aree per attività di carattere industriale ed artigianale esistenti in zone diverse da quelle specifiche del P.R.G.C. e da quelle residenziali”.
4. Elaborati progettuali approvati
Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	30.12.2013
	Scheda Impianto (mod. 1)	
	Dichiarazione vincoli (mod. 2)	
	Relazione tecnica - adeguamento calcolo carico d’incendio	novembre 2013
Allegato A	Calcolo carico d’incendio	
prot. 9701	Certificato prevenzione incendi	10.09.2012
Tav. 1	Planimetria Generale	dicembre 2013
Tav. 2	Mappa area operativa stato di fatto	dicembre 2013
Tav. 3	Mappa area operativa stato di progetto	dicembre 2013
	Integrazioni	21.03.2014

5. Tipologia impianto

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	R13
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12

6. Potenzialità dell'impianto
a. Potenzialità annuale per l'operazione R12: 16.640 Mg/anno;
b. Potenzialità massima giornaliera per l'operazione R12: 60 Mg
c. Potenzialità annuale per l'operazione R13: 25.000 Mg
d. Potenzialità massima giornaliera per l'operazione R13: 1.000 Mg;
e. Capacità istantanea di messa in riserva R13: 2.000 m3.
7. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero
L'impianto è idoneo a gestire le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	R13	R12
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
070213	rifiuti plastici	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
200139	plastica (rifiuti speciali)	X	X

8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione
Non sono previste operazioni aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate.
9. Prescrizioni -Misure precauzionali e di sicurezza.
La Società ECOSOL FRIULI S.r.l., deve tener conto delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza:
- i piazzali devono essere utilizzati esclusivamente per la manovra degli automezzi e non per lo stoccaggio dei rifiuti;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa antincendio e non dovranno essere superati i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti di cui al Certificato Prevenzione Incendi;
- dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- dovrà essere eseguita almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate e se il caso effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- dovranno essere individuati e predisposti, all'interno dell'impianto, dei settori distinti, nonché separati fisicamente, per il deposito:
    - dei rifiuti da sottoporre a recupero;
    - dei rifiuti stoccati ("messa in riserva") per successivo avvio ad altri impianti di recupero;
    - dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero;
    - degli eventuali rifiuti destinati allo smaltimento;
- tutti i settori di stoccaggio e deposito dei rifiuti dovranno, in ogni caso, essere identificati e contrassegnati, dal punto di vista operativo, in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER dei rifiuti ammessi.
- le aree in cui vengono depositati i rifiuti dovranno avere caratteristiche tali da impedire che durante la movimentazione dei rifiuti questi ultimi possano fuoriuscire dalle stesse;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia di impatto acustico;
- la rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, qualora identificabili come acque reflue industriali, ai sensi della definizione di cui lett. h, comma 1, art. 74, del D.Lgs 152/06, dovranno essere assoggettate ai limiti di accettabilità di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico sul suolo;
- gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento con le modalità previste dall'art. 101 del D.Lgs. 152/06 da parte dell'Autorità competente per il controllo in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (tenendo conto anche di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro);
10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato
a. collaudatore:
- non necessario.

b- lavori.
- non previsti.
11. Obblighi di comunicazione - Adempimenti periodici
- In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Quirino, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".
12. Garanzie finanziarie
Per la gestione dell'impianto secondo il presente progetto di variante, la Società ECOSOL FRIULI S.r.l. dovrà aggiornare, a favore del Comune di San Quirino, l'attuale garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo complessivo di € 217.611,39 (duecentodiciasettemilaseicentoundici/39), calcolato in relazione alla potenzialità giornaliera dell'attività R12 di 60 Mg/g e della capacità di messa in riserva R13 di 2.000 m3 .
13. Autorizzazione unica - durata
Unitamente all'autorizzazione alla gestione il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ha validità di 10 anni.
L'efficacia dell'autorizzazione unica è subordinata:
- alla costituzione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 12.
L'aggiornamento della vigente autorizzazione alla gestione dell'attività, come modificata dal presente atto, sarà rilasciata con successivo provvedimento provinciale che assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel presente atto.
L'autorizzazione alla gestione potrà essere rinnovata su richiesta della Società ECOSOL FRIULI S.r.l., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)
a. **Modifiche dell'autorizzazione:**
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- qualora la Società ECOSOL FRIULI S.r.l. intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
b. **Altre avvertenze:**
- la cessazione dell'attività da parte della Società ECOSOL FRIULI S.r.l., senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione, può determinare la sospensione e/o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
15. Disposizioni relative alla chiusura
Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società ECOSOL FRIULI S.r.l dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di San Quirino, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia di Pordenone ed al dipartimento provinciale dell'ARPA FVG.
16. Trasmissione del provvedimento,

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato:
- al Comune di San Quirino;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
- alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone;

Alla Società ECOSOL FRIULI S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro

17. A chi ricorrere

E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

14_31_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI INCARICO GASTROENTEROLOGIA_005

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 162 del 03/07/2014, è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato all'attribuzione dell'incarico di:

DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: Medici.
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche.
Disciplina: Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.
Rapporto: esclusivo.
Impegno orario: 38 ore settimanali.

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle "direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012", approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
-le norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m e i.;
-le disposizioni di cui alla legge 15/05/1997 n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative;
-le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e all'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183;
-le disposizioni ex D. Lgs n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D. Lgs n. 165/2001 e D. Lgs 11/04/2006 n. 198).

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la procedura stessa qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse; in particolare in vista di eventuali riordini organizzativi della rete ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, l'incarico in oggetto potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali

da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo.

PROFILO PROFESSIONALE

La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è allegata al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti generali

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R.20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. I cittadini di stati membri dell'Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi Terzi devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato a cura di AOSMA prima dell'immissione in servizio.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti (da dichiarare espressamente nella domanda) di cui agli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e cioè, relativamente all'art. 24 (Requisiti specifici di ammissione):
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione dell'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
-Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del DPR n. 484/1997 e nel DM n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'art. unico del decreto legge 23/12/1978 n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19/12/1979, n. 54. L'anzianità di servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 23/03/2000, n. 184 e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex DM 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e s.m. e i.
- curriculum ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
- attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D., del DPR 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di un solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e/o Paesi Terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
Il possesso dei requisiti verrà accertato dall'Amministrazione. L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore SC Politiche e Gestione del Personale dell'AOSMA. Entro 30 giorni dall'adozione della relativa determinazione l'avvenuta esclusione dovrà essere comunicata ai candidati interessati.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - via Monterea-

le, 24 - Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale- Concorsi e Avvisi); a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva". Le domande possono essere presentate:
- all'Ufficio Protocollo generale - piano terra pad. "D" nei giorni feriali (sabato escluso), dalle 8.30 alle 16.00;

ovvero

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, purché spedite entro il temine summenzionato; a tal fine fa fede la data del timbro postale contrassegnato sulla busta;

ovvero

- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) AOPNSMA.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si fa presente che la validità ditale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf, preferibilmente in unico file.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti.
La mancata allegazione alla domanda del documento d'identità costituisce motivo di esclusione.
Si fa presente che la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i modelli fac-simile allegati al presente bando. In particolare andrà obbligatoriamente compilato il modello allegato relativo al curriculum vitae, che sarà utilizzato anche ai fini della pubblicità.
Nella domanda, (il cui fac-simile è allegato al presente bando) gli aspiranti devono dichiarare:
a. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate (anche qualora per le stesse siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti. Per quanto attiene l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici dovranno essere indicati la provincia, il numero d'ordine e la data di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati l'esatta e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e l'Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
h. gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento della prova, ai sensi della legge 05febbraio 1992, n. 104 con l'indicazione della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta Commissione è istituita. I candidati beneficiari della L. 104/1992 dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
i. il domicilio, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere effettuata

ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a.;
l. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196);
m. che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi agli originali in possesso del candidato.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d. e g. verranno considerate come
"non aver riportato condanne penali e non aver precedenti penali in corso" e "non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni".
Ai fini del D. Lgs n. 196/2003 s'informa che quest'Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all'avviso ed all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Si informa inoltre che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini predetti.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda i candidati devono allegare:
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33= in nessun caso rimborsabile;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto secondo il modello allegato al presente bando;
- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;
- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono conformi all'originale;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d'identità valido;
- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire, con riferimento alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, alla posizione funzionale del candidato, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale, alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell'Azienda). Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47". Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)

o dalle

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)
Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure

- deve essere spedita per posta -o consegnata da terzi- unitamente all'istanza di partecipazione e a

fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:

a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:

- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di convenzionata o accreditata;
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale, ecc),
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.).

- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data d'iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.

Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n. 183 summenzionata, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
Pertanto la dichiarazione resa dal candidato -in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, così come più sopra esplicitato; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 -accertamento d'ufficio- del DPR 445/2000).
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO

La tassa di concorso di € 10,33 va versata con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera — Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce).

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presenteranno domanda di partecipazione.
In sede di esame della documentazione - ed al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tal senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione inte-

grativa richiesta. Decorsi inutilmente 10 gg. dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione inviata dall'Azienda Ospedaliera, il candidato sarà escluso dalla procedura.
L'esclusione verrà disposta con provvedimento motivato dal Direttore della SC Politiche e Gestione del Personale e sarà notificata all'interessato entro 30 giorni dall'adozione del suddetto provvedimento.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 502/1992 e s.m e i. e dalle Direttive Regionali, dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina dell'incarico da conferire agli iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di Struttura Complessa.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. La data del sorteggio sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia almeno trenta giorni prima della effettuazione.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:
- 50 punti per il curriculum;
- 50 punti per il colloquio.

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza nel colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
- Esperienze professionali: massimo punti 40
    -la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti;
    -la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
    -la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità;
- Attività scientifica, formativa e di studio: massimo punti 10.

In questa categoria verranno valutati:
    -la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore;
    -la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
    -i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere,con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
    -l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
    -la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
Relativamente al colloquio la Commissione immediatamente prima dell'espletamento dello stesso potrà:
-determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati i candidati; in tal caso la Commissione si adopererà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
-determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico.
Nell'ambito del colloquio verranno valutate:
- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari ad almeno 26/50.
Al termine del colloquio la Commissione formula la terna dei candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella do-

manda di partecipazione alla selezione, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale nell'ambito della terna di idonei individuata dalla Commissione, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio.
Nell'ambito della terna individuata dalla Commissione il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta. La motivazione deve essere pubblicata sul sito internet aziendale.
L'atto di attribuzione dell'incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale di:
- Profilo professionale;
- Curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- Verbale contenente i giudizi della Commissione riferita ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi eventuali allegati.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla insussistenza formalmente dichiarata di una delle cause di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato è pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio viene documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, parametrato all'impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D. Lgs n. 502/1992 (come inserito dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito in Legge 08/11/2012, n. 189) "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5".
L'incarico avrà la durata di cinque anni ed alla scadenza sarà oggetto di idonea verifica da parte del Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo. Lo stesso potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale, e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da renderne impossibile la prosecuzione.
L'incarico potrà essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'incarico potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza, in vista di eventuali riordini organizzativi della rete ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso di due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, L'Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o informazione, come precedentemente indicati.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorena Basso - Responsabile della S.C. Politiche e Gestione del Personale.
La presente procedura si concluderà indicativamente entro dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Politiche e Gestione del Personale - Ufficio Concorsi (primo piano Pad. D) -
(tel.0434 399097 - 399098).
Il presente bando, unitamente allo schema di domanda, ai modelli fac-simile e al profilo professionale, è reperibile al Sito Internet: www.aopn.sanita.fvg.it (Albo Aziendale- Concorsi e Avvisi).

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Bordon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"
Via Montereale, 24 - 33170 P O R D E N O N E

Il sottoscritto ____

C H I E D E

di essere ammesso all'avviso pubblico, per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - presso codesta Azienda Ospedaliera, indetto con decreto n…………………..del…………………………. con scadenza ……………………………………………-

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

dichiara

1) di essere nat… a ……………………………………………………………………………………………. il ……………………………………………;
2) di essere residente a ....……..………………………………..… (Prov......), Via ..……………….................... n. ....;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....………....…………………………..............)(a);
4) PER I CITTADINI ITALIANI:
   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..………...
   PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
   di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
   PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
   di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
   di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
   ovvero
   di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
5) di non avere mai riportato condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti……………………………….. presso il Tribunale di:…………. (b)) e di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione);
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato condanne per taluno dei

reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina in ………………………………………………………….. conseguita il ……..…………….......... presso …………………………...….. con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) ………………………..… presso ………………………………………………………………….;
- Specializzazione in…………………………………………………………………….… conseguita il ………..…………… presso ...………………………...;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ……………………della Provincia di ..………………... al n. ...... dal ………………………;

9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....…………..……..……….........;

10) di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione ………………………………………………………………….nel profilo di……………………………………………………………nella disciplina di………………………………………………………con rapporto di lavoro a tempo………………………………………..con orario settimanale……………………………………………dal…………………..al……………………..;

11) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

- ………………………………………………………………….nel profilo di…………………………………………………………nella disciplina di………………………………………………………con rapporto di lavoro a tempo………………………………………..con orario settimanale……………………………………………, dal…………………..al……………………..;
- ………………………………………………………………….nel profilo di…………………………………………………………nella disciplina di………………………………………………………con rapporto di lavoro a tempo………………………………………..con orario settimanale……………………………………………dal…………………..al……………………..;
- ………………………………………………………………….nel profilo di…………………………………………………………nella disciplina di………………………………………………………con rapporto di lavoro a tempo………………………………………..con orario settimanale……………………………………………dal…………………..al……………………..;(c)

12) di avere una anzianità di servizio di anni…………….maturati nella disciplina di…………………………………………..;

13) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

14) di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la Struttura in oggetto;

15) di aderire, nel caso di conferimento dell'incarico, all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;

16) di aver preso visione del bando e di conoscere tutte le prescrizioni e previsioni in esso contenute, compresi gli obblighi di pubblicità;

17) che tutte le fotocopie allegate sono conformi agli originali e che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero;

18) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

19) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ………………… come da verbale di data …………. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda …………………………..(e);

20) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. …..........................……………………..........................

via/piazza…..…...................…… n.…….. telefono n. ….............................…

cap. n. …........... città ....……………………………..…

E-mail

………………………………………………………......................…….P.E.C……………………………

……………………………….

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;
(e) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

□DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
□DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l....sottoscritt.... ....

nat .... a ....(prov.......) il ....

residente a ....(prov.......), via ....n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

………
………
………
………
………
………
……
………
…………………………………………………………

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ *Allega copia del documento d'identità* ....

………………………………………………………
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Fac-simile curriculum vitae

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"
Via Montereale, 24 - 33170 PORDENONE

Il/La sottoscritto/a	*cognome* …………………………………………….	*Nome* ………………………………………………

Nato/a il…………………………………	*a*……………………………………………….........................	*Prov*………………….

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

di essere in possesso della Laurea in	
conseguita in data	
presso l'Università degli Studi di	
(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall'Italia) *riconoscimento a cura del*…….. *in data*……… …….	

(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei Medici della Prov. di	
dal	
numero d'iscrizione	

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:	
disciplina	
Conseguita in data	
Presso l'Università degli Studi di	
Durata anni	
Ai sensi del	☐*D.Lgs 257/91* ☐*D.Lgs 368/99* ☐*Altro*…………….
disciplina	
Conseguita in data	
Presso l'Università degli Studi di	
Durata anni	
Ai sensi del	☐*D.Lgs 257/91* ☐*D.Lgs 368/99* ☐*Altro*…………….
disciplina	
Conseguita in data	
Presso l'Università degli Studi di	
Durata anni	

Ai sensi del	☐*D.Lgs 257/91* ☐*D.Lgs 368/99* ☐*Altro…………….*
(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall'Italia) *riconoscimento a cura del……………………………………………………………………………………………………..* *in data……….*	

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:	
profilo professionale	
disciplina	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
profilo professionale	
disciplina	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
Dal…………………………………. Al……………………………… ☐*con interruzione di servizio dal……………....al………………. per……………………………………………………………………….*	*con rapporto a tempo* ☐*determinato* ☐*indeterminato* *e orario* ☐*tempo pieno* ☐*tempo ridotto(ore……….)*
profilo professionale	
disciplina	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	

Dal……………………………… Al…………………………… *☐con interruzione di servizio dal…………......al…………………. per……………………………………………………………………*	*con rapporto a tempo ☐determinato* *☐indeterminato* *e orario ☐tempo pieno ☐tempo ridotto(ore……….)*
Dal……………………………… Al…………………………… *☐con interruzione di servizio dal…………......al…………………. per……………………………………………………………………*	*con rapporto a tempo ☐determinato* *☐indeterminato* *e orario ☐tempo pieno ☐tempo ridotto(ore……….)*
Dal……………………………… Al…………………………… *☐con interruzione di servizio dal…………......al…………………. per……………………………………………………………………*	*con rapporto a tempo ☐determinato* *☐indeterminato* *e orario ☐tempo pieno ☐tempo ridotto(ore……….)*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale:	
nella branca di	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
nella branca di	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
nella branca di	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo *(co.co.co., collaborazione libero professionale, prestazione occasionale)**:***	
profilo/mansione/progetto	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
profilo/mansione/progetto	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
profilo/mansione/progetto	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver effettuato attività di frequenza volontaria:	
struttura/area…	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
struttura/area…	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento:	
struttura/area…	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*
struttura/area…	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	*con impegno settimanale pari a ore…………..*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale ***(indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di alta professionalità, incarichi di struttura semplice o complessa…) :***	
tipologia di incarico	
Descrizione attività svolta	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	
tipologia di incarico	
Descrizione attività svolta	
Presso(Azienda, Ente….)	
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)	

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale:	
titolo del corso	
Contenuti del corso	
Presso(Azienda, Ente….)	
Dal………………………………. *Al………………………………*	*con impegno orario totale pari a ore…………..*
titolo del corso	
Contenuti del corso	

Presso(Azienda, Ente….)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno orario totale pari a ore…………..*
titolo del corso	
Contenuti del corso	
Presso(Azienda, Ente….)	
Dal…………………………………. *Al………………………………*	*con impegno orario totale pari a ore…………..*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica ***(presso corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari, lauree o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario- esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi):***	
nell'ambito del corso di	
Presso la facoltà/scuola di formazione	
Presso l'Università/Ente	
insegnamento	
a.a……………………………………….	*Ore docenza complessive………………………………………*
nell'ambito del corso di	
Presso la facoltà/scuola di formazione	
Presso l'Università/Ente	
insegnamento	
a.a……………………………………….	*Ore docenza complessive………………………………………*

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici ***(editi a stampa- indicare titolo lavoro, pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori)***

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori ***(editi a stampa- indicare titolo lavoro, pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori)***

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi/corsi/convegni/congressi:					
ente organizzatore	*Titolo del corso*	*periodo*	*ore*	*Luogo di svolgimento*	*Crediti ECM*

………
………
………
………
………
………
……………………………………………………………

(duplicare righe in caso di necessità)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

______________________, li ___________

Il/La dichiarante

____

PROFILO

	categoria	descrizione
Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa	Organizzazione	L'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli"è titolare della erogazione dell'insieme della offerta di ricovero per acuti della intera Provincia di Pordenone, attraverso gli ospedali "riuniti" di Pordenone-Sacile, di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo Maniago. La missione dell'ospedale di Pordenone in ambito provinciale è duplice: costituire il riferimento "hub" per gli ospedali di rete e garantire le funzioni di base per il bacino di utenza cittadino. A livello regionale Pordenone mantiene la funzione di riferimento per la Chirurgia della Mano e Microchirurgia e collabora nella gestione del sistema emergenza-urgenza, facendo riferimento alla Aziende Ospedaliere Universitarie di Udine e Trieste per le funzioni di Cardiochirurgia e Neurochirurgia e per altre specialità con bacino d'utenza superiore all'ambito provinciale. E' stato recentemente classificato come Ospedale di "Fascia A", con deliberazione della Giunta Regionale nr. 55 del 17.01.2014, con conseguente riaffermazione del ruolo nella rete dell'offerta regionale per acuti e della vocazione anche specialistica. La Struttura Operativa Complessa (SOC) di Gastroenterologia di Pordenone è una articolazione organizzativa aggregata nel Dipartimento di Chirurgia,che, oltre a garantire le attività e prestazioni riconducibili allo specifico ambito specialistico, a impegnarsi sulla attività di screening per il tumore del colon-retto, ha sviluppato competenze specifiche sulla endoscopia operativa delle vie biliari e sulla ecoendoscopia, sia diagnostica che operativa. Non dispone di posti letto propri. Eroga le proprie attività per i pazienti ricoverati e in regime ambulatoriale.
	Dotazione organica	1 Direttore SOC 5 Dirigenti medici di cui incarichi professionali alta specialità: 1. Fisiopatologia digestiva e malattie infiammatorie croniche intestinali Oltre a due incarichi professionali: 1. Referente per l'endoscopia operativa delle vie biliari 2. Referente per l'epatologia e l'ecografia in ambito gastroenterologico 1 Infermiere coordinatore 10 Infermieri 1 coadiutore amministrativo
	Tecnologia	Sono a disposizione della struttura le tecnologie/attrezzature biomediche di competenza di una SOC di riferimento provinciale
	Budget consumi fattori produttivi 2013	€ 711.794 per i beni di consumo, di cui: € 362.000 per prodotti farmaceutici € 262.000 per presidi chirurgici € 66.000 per materiali protesici

<table>
<tr><td></td><td>Attività erogata nell'ultimo biennio per esterni e nell'ultimo anno per pazienti ricoverati</td><td>ATTIVITA' ISTITUZIONALE EROGATA (escluso PS)
<table>
<tr><th>N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI</th><th>2012 esterni</th><th>2013 esterni</th><th>2013 ricoverati</th></tr>
<tr><td>Fonte dati</td><td>siasa</td><td>siasa</td><td>g2</td></tr>
<tr><td>45.23 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE</td><td>1.019</td><td>941</td><td>260</td></tr>
<tr><td>45.25 - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CR</td><td>483</td><td>381</td><td>99</td></tr>
<tr><td>45.26.1 - COLON-ILEOSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA</td><td>39</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>45.42 - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTIN</td><td>276</td><td>246</td><td></td></tr>
<tr><td>48.24 - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO Brushing</td><td>76</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>45.16 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIO</td><td>1.268</td><td>957</td><td>251</td></tr>
<tr><td>89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica,</td><td>734</td><td>680</td><td>55</td></tr>
<tr><td>45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]</td><td>672</td><td>670</td><td>452</td></tr>
<tr><td>88.74.1 - ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE</td><td>238</td><td>221</td><td>51</td></tr>
<tr><td>45.24 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE</td><td>225</td><td>210</td><td>131</td></tr>
<tr><td>89.65.5 - MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE</td><td>3.436</td><td>3.027</td><td>1.245</td></tr>
<tr><td>99.29.A - SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle en</td><td>3.391</td><td>2.888</td><td>1.055</td></tr>
<tr><td>89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI S</td><td>328</td><td>267</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>12.185</td><td>10.558</td><td>3.605</td></tr>
<tr><td>Totale complessivo prestazioni</td><td>13.065</td><td>11.472</td><td>3.993</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Organizzazione da implementare in futuro</td><td>Sviluppare le competenze del team dei gastroenterologi per le procedure di alta specializzazione (ecoendoscopia diagnostica e oparativa, procedure endoscopiche operative sulle vie biliari, trattamento con onde d'urto della litiasi vie biliari) e costruire sinergie con gli altri erogatori aziendali e di Area vasta di prestazioni endoscopiche sull'apparato digerente.
Mantenere e rafforzare le competenze del team in ambito internistico, con particolare riferimento alle malattie infiammatorie intestinali croniche</td></tr>
<tr><td></td><td>Relazione rispetto all'ambito aziendale</td><td>Consolidata forte interazione con le strutture del Dipartimento di Chirurgia generale (condivisione degli spazi per l'attività in regime di degenza); riferimento per l'intera struttura per l'endoscopia diagnostica e operativa</td></tr>
<tr><td></td><td>Relazioni nell'ambito aziende area vasta PN</td><td>• Hub di Area Vasta per le procedure di alta specializzazione
• Sviluppo dei PPDTA per le patologie di competenza di maggiore impatto sulla popolazione, coinvolgendo i MMG
• Sviluppo di sinergie con il Centro Riferimento Oncologico di Aviano</td></tr>
<tr><td>Competenze richieste per la gestione della struttura</td><td>Organizzazione e gestione delle risorse</td><td>• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati alla struttura dalla Direzione
• Inserire, coordinare, valorizzare le competenze e valutare il personale della struttura per competenze professionali e comportamenti organizzativi
• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un buon clima organizzativo
• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget</td></tr>
</table>

		assegnato ed alle attività e volumi prestazionali • Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e l'integrazione fra le professioni e con le altre strutture aziendali ed extra-aziendali • Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle tecnologie specialistiche di pertinenza • Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell'utente
	Innovazione, ricerca e governo clinico	• Favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l'adozione di procedure innovative • Partecipare attivamente alle attività di clinical governance, promuovendo la cultura e l'adozione di modelli di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo della persona assistita
	Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy	• Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D.Lvo 81/2008 • Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy
	Anticorruzione	• Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti • Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita • Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Specifiche competenze tecnico professionali richieste	Conoscenze, metodiche e tecniche,esperienze specifiche	Con l'obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare nell'ambito della equipe medica le competenze e le capacità professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche che costituiranno riferimento per l'Area Vasta, al candidato saranno in modo particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate: • consolidate competenze ed esperienza nella effettuazione delle procedure di ecoendoscopia, sia diagnostica che operativa, dimostrate dalla casistica prodotta • comprovate competenze ed esperienza nell'ambito della endoscopia diagnostica e operativa delle vie biliari, dimostrate dalla casistica personale prodotta • comprovate e consolidate esperienze nelle procedure di litotrissia extracorporea con onde d'urto della calcolosi delle vie biliari
	Percorso formativo	Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
	Pubblicazioni	Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali